

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Norme aggiornate alla data del 20.04.2016, a seguito dell'entrata in vigore della I variante 2014

Norme aggiornata all'adeguamento art. 105 LP 15/2015 adozione definitiva di data 25.01.2017

RAFFRONTO

Titolo I Disposizioni generali

Capo I Generalità

Art. 1 Principi e scopi

1.01 Le presenti Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Borgo Valsugana si ispirano ai criteri di imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, affermati nell'Art. 97 della Costituzione e nell'Art. 1 della L 241/90, nonché al principio di semplificazione amministrativa nel rispetto delle esigenze pubbliche di disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio comunale.

Art. 2 Contenuti delle Norme ed elaborati del PRG

2.01 Le presenti Norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del PRG ai sensi della L.P. n.1 del 2008 e ss.mm. , del regolamento di attuazione DDP 13 luglio 2010 18-50/Leg. e ss.mm. e nel rispetto delle altre norme legislative vigenti provinciali e statali.

2.02 Il PRG è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi:

- Relazione del Piano

-Sistema ambientale

- n. 3 TAVOLE in scala 1:5.000

-Sistema insediativi, produttivo ed infrastrutturale

-N.1 Tavola complessiva in scala 1:5000 con gli abitati (**tav. 1**)

-N.7 Tavole in scala 1:2000 (**tavole numerate da 2 a 8**)

-N. 1 Tavola complessiva della val di Sella in scala 1:10.000 (**tavola 9**)

-N. 2 tavole in scala 1:1000 degli insediamenti storici di Borgo e Olle con categorie d'intervento (**tav. 10 e 11**)

-Le presenti norme attuative con i seguenti allegati:

-Allegato 1EC – Elenco dei cartigli

-Allegato 2-PAG - Piani attuativi

-Allegato 3-AT – Aree di trasformazione perequativa

-Allegato 5-MA - Manufatti accessori

-Fanno altresì parte integrante del PRG:

- tutti gli elementi costitutivi del Piano Generale per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 27.03.1995 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2262 dell 01.02.1996, ad eccezione di quanto specificato dal comma 1 dell'art. 53 delle presenti norme;

- tutti gli elementi costitutivi il Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano, normato dal Capitolo XV delle presenti norme.

2.03 -Il PRG è inoltre costituito dai seguenti elaborati tematici e programmatici :

Carte tematiche :

- T1 Aree agricole in scala 1:5000
- T2 Aree agricole in scala 1:10.000
- T3 Aree produttive in scala 1:5000
- T4 Zone per attrezzature e servizi pubblici 1:5000
- T5 Zone a verde pubblico e di uso pubblico in scala 1.5000
- T6 Acque pubbliche in scala 1:5000
- T7 Acque pubbliche in scala 1:10.000
- T8 Viabilità in scala 1:5000
- T9 Viabilità in scala 1:10.000
- T10 Sistema viabilità ciclo – pedonale 1:5000
- T11 reti tecnologiche in scala 1:5000
- T12 Elettrodotti e sorgenti elettromagnetiche

2.04 Gli elaborati prescrittivi hanno valore normativo; gli elaborati tematici programmatici evidenziano gli orientamenti e le scelte che dovranno guidare, per ciascun settore evidenziato la progettazione dei singoli interventi, dei progetti unitari o dei piani di settore;

Art. 3 Principi interpretativi

3.01 In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse fa testo la tavola a scala più dettagliata.

3.02 In caso di contrasto fra elaborati progettuali e norme di attuazione prevalgono queste ultime.

3.03 Fa eccezione, rispetto al comma 3.02, l'individuazione delle categorie d'intervento sugli edifici storici di cui alle tavole 5.1 ,P.1.1, P.1.2, P.2 e 5.2 e relativi interventi previsti sugli insediamenti storici e sugli edifici storici isolati che, in caso di non corrispondenza tra le Norme di attuazione e dette tavole prevalgono queste ultime.

Art. 4 Regime legale applicabile agli interventi edilizi

4.01 Ogni 'attività comportante trasformazione urbanistico ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, nei modi espressamente previsti dalla legge.

4.02 Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sono assoggettati a concessione edilizia; tutti gli altri interventi di trasformazione edilizia sono soggetti a concessione edilizia, a denuncia di inizio attività o ai diversi regimi amministrativi comunque stabiliti dalle leggi vigenti.

4.03 Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo, ove le opere di urbanizzazione primaria manchino, oppure dove le suddette opere non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano previste a carico dei privati in area di trasformazione perequativa o di concessione convenzionata e non siano comunque idonee a sopportare l'aumento di carico dovuto al nuovo intervento.

In assenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria le trasformazioni urbanistiche ed edilizie possono tuttavia essere ammesse soltanto se:

a) il richiedente la trasformazione si impegna, con apposito atto, a realizzarle e/o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

b) La tempestiva realizzazione di dette opere è stata già assicurata dall'Amministrazione Comunale

Art. 5 Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia

5.01 E' abrogata ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico – edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con quanto congiuntamente disposto dalle presenti Norme di attuazione e dalle tavole di progetto del PRG

Capo 2° Definizioni e indici

Art. 6 Definizioni generali

Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme di attuazione valgono le seguenti definizioni:

6.01 Ambito Urbano

E' costituito dalla zona all'interno del perimetro del centro storico e delle adiacenti zone consolidate o di trasformazione di cui al titolo IV Capitoli 4°, 5°, 6° 8°, 9° 10°.

6.02 Ambito extraurbano

Sono le parti di territorio eccedente l'ambiente urbano di cui al precedente punto.

6.03 Ambito di lottizzazione

Area da assoggettare a progetto unitario ottenibile anche a mezzo di più concessioni edilizie ed in più fasi di successive.

6.04 Area di trasformazione perequativa

Area da assoggettare a Piano attuativo, ai sensi dell'art.38 della L.P.n.1/2008 e dell'art.9, comma 1, del Regolamento di attuazione della L.P.n.1/2008 e ss.mm., con schema di convenzione nel quale siano fissati i tempi e le modalità di cessione delle aree destinate ad interventi pubblici e/ o di realizzazione degli interventi medesimi e della loro cessione oppure, nei casi indicati, a concessione edilizia convenzionata.

6.05 Piano attuativo=

E' lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parte del territorio comunale così come definito dall'art. 38 della L.P. n.1/2008 e ss.mm..

6.06 Piano di recupero

E' lo strumento per la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone a tal fine perimetrare dal PRG così come stabilito dall'art.42 della L.P. n.1/2008 e ss.mm..

6.07 Comparto edificatorio

Area operativa, all'interno di strumenti esecutivi (art.39 della L.P. n.1/2008 e ss.mm.).

6.07 bis Allineamenti obbligatori principali

Gli allineamenti obbligatori sono indicati nelle tavole e negli allegati relativi alle aree di trasformazione perequativa e nei piani attuativi approvati alla data di adozione del PRG .Per allineamento obbligatorio si intende il limite sul quale debbono attestarsi gli edifici. I piani attuativi possono stabilire le modalità di supero degli allineamenti da parte degli oggetti.

6.08 Allineamenti indicativi secondari

Per allineamento indicativo si intende il limite estremo sul quale possono attestarsi gli edifici, salvo il rispetto di quanto enunciato nel comma 2 dell'art. 8 delle presenti norme.

Gli allineamenti indicativi secondari evidenziati nelle tavole e negli allegati relativi alle aree di Trasformazione perequativa e nei piani attuativi approvati alla data di adozione del PRG.

Si possono riferire anche alle zone degli insediamenti storici in cui sono ammesse nuove costruzioni.

6.09 Coperture a falda

Si considerano coperture a falda quelle aventi un'inclinazione pari o superiore al 35 %; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 35%.

6.10 Corpo di fabbrica

Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali.

6.11 Edificio o fabbricato

E' qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti norme tecniche di attuazione.

La presenza in cartografia di P.R.G. di qualsiasi manufatto edilizio non ne legittima in modo automatico l'esistenza o ne sana l'eventuale abuso edilizio.

6.11.1 Costruzione

E' qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, della sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui all'articolo precedente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.

6.12 Manufatti accessori

Per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal presente strumento urbanistico (art. 21 delle presenti Norme di Attuazione).

6.12.1 Costruzioni precarie

Si considerano precarie, ai sensi del combinato disposto art.97 comma 2 della L.P.n.1/2008 e ss.mm. e art.25 del Regolamento di attuazione, le opere facilmente rimovibili destinate, sotto il profilo funzionale, a soddisfare un bisogno temporaneo, cronologicamente individuabile, e comunque non superiore a due anni.

Per i fini di cui all'articolo 52, comma7, lettera d), della legge urbanistica provinciale n.1/2008 e ss.mm. e ss.mm., nelle aree soggette a vincolo di natura espropriativa ed inedificabilità è consentita la realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario di limitate dimensioni per lo svolgimento di nuove attività ai sensi del comma 4, art.19 del regolamento di attuazione della L.P.1/2008 e ss.mm..

6.13 Volume entro terra o interrato (Vi)

E' il volume completamente interrato. Si intende come volume interrato quello mantenuto sotto il livello naturale del terreno; sono peraltro ammessi gli interventi minimi necessari per assicurare l'accessibilità e la praticabilità.

Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini.

6.14 Destinazione d'uso

E' il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:

- 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;
- 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.).

6.15 Fronte

E' la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate.

6.16 Lotto

E' la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

6.17 Serre e tunnel a scopo agronomico

Ai fini della definizione delle diverse tipologie delle serre e tunnel a scopo agronomico si rinvia all'arte.5 del D.P.P. n.8-40/Leg. dd. 8 marzo 2010 e ss.mm..

L'altezza massima consentita per tunnel permanenti e temporanei non deve superare i m.4.

L'altezza massima delle serre propriamente dette non deve superare i m.3.00 in gronda e i m.6.00 al culmine.

Al fine dell'applicazione in materia di distanze dai confini di cui all'articolo 8.2 delle presenti norme, le serre costituiscono edifici mentre i tunnel permanenti e temporanei sono assimilati a manufatti accessori di cui all'articolo 21 delle presenti norme.

Art. 7

Grandezze ed indici urbanistici.

Definizioni delle superfici

Ai fini dell'esatta interpretazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni :

7.1 (St) - Superficie territoriale

E' un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7.2 (Sf) - Superficie fondiaria

E' la superficie reale o catastale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato.

7.3 (Ap) – Aree pubbliche-Superficie destinata a servizi pubblici

E' la zona da cedere interamente al Comune per servizi ed attrezzature pubbliche nonché per l'edilizia pubblica e/o convenzionata all'interno delle Aree di Trasformazione perequativa.

E' indicata nelle aree di nuovo impianto AT e di ristrutturazione urbanistica. Essa comprende le aree destinate: alla viabilità (quando non sono espressamente escluse), al verde in genere ed ai servizi nonché per l'edilizia pubblica e/o convenzionata.

7.4 (Se)- Superficie edificabile

E' la zona all'interno della quale è concentrata l'edificabilità consentita nelle aree di trasformazione perequativa (AT)

7.5 (Sv) - Superficie di vendita

Per superficie di vendita si intende quella definita dalla L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm.

7.6 (Su) - Superficie utile

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati (ad esclusione di quanto previsto al punto d) del presente comma) misurati come superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni, con ulteriore esclusione di:

- a)- porticati o delle pensiline a piano terreno di qualsiasi altezza purchè asserviti ad uso pubblico
- b)- porticati o delle pensiline ad uso privato o condominiale per un' aliquota non superiore al 50% della loro superficie ;
- b)- balconi, logge o delle terrazze coperte ai piani superiori qualora abbiano profondità non superiore a m.2.50 misurata dal filo esterno dell'edificio;
- c)- bussole esterne di entrata nonché pensiline con dimensioni non superiori a m.3.00 x 3.00;

d)- piani totalmente interrati e seminterrati, come definiti nel presente capitolo all'art. 8 comma 8.7.2;

e)- sottotetti aventi altezza netta interna, misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio, non superiore a: metri 2.40 al colmo e metri 0.50 all'imposta del tetto.

7.7 (S_{un}) - Superficie utile netta

E' la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni.

7.8 (S_{ul}) Superficie utile lorda

Somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati.

7.9 (S_c) - Superficie coperta

E' il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.

7.10 (S_d) - Sedime

Per sedime si intende l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni.

Art.8

Grandezze ed indici edilizi

Misurazione dell'altezza, delle distanze e del volume delle costruzioni

8.1 Volumi:

8.1.1(V_m) Volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici I_f

E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale o dal piano di spiccatto qualora questo sia ricavato a livello inferiore ed è pari alla somma delle superfici utili (S_u) dei singoli piani per le rispettive altezze interpiano, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata come media ponderale delle altezze con copertura inclinata. Non costituiscono pertanto volume gli elementi esclusi dal calcolo della superficie utile (S_u).

8.1.2 Volumi tecnici

E' il volume strettamente necessario a contenere quelle parti di impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmini, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

8.1.3 Volume edilizio (V_e)

E' il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio.

8.1.4 Volume fuori terra (Vft)

E' il volume emergente dal piano di spiccato.

8.2 Distanze

8.2.1 Disposizioni generali

Il presente articolo, in recepimento della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 (Allegato 2) e ss.mm., a termini dell'articolo 58 della L.P. n.1 del 2008 e ss.mm., detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- a) distanze minime tra edifici;
- b) distanze minime degli edifici dai confini;
- c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.

Per i fini di cui all'alinea precedente, l'articolo 8.2 definisce altresì il concetto di altezza ed i criteri di misurazione delle distanze.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le destinazioni insediative del P.R.G. sono equiparate alle zone omogenee previste dal D.M. n.1444/68, secondo quanto indicato nella Tabella posta all'art. 8.2.13.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al D.M. 02/04/1968 n. 1444, emanato ai sensi dell'art. 17, nono comma, della Legge 06/08/1967 n. 765.

In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della L.P. n.1 del 2008 e ss.mm. e non si applicano le norme di questo articolo.

Le disposizioni contenute nel presente articolo prevalgono su eventuali altre difformi disposizioni contenute in altre parti delle presenti Norme di Attuazione, nelle Norme di Attuazione del P.R.G.I.S. e nel Regolamento Edilizio.

8.2.2 Definizioni e criteri di misurazione delle distanze

Per i fini di cui alle presenti disposizioni, l'altezza è definita ai successivi artt. 8.3.1 e 8.3.2.

Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale.

Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.

Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. n.1 del 2008 e ss.mm. e le relative norme di attuazione.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione della distanza ma non per la determinazione dell'altezza.

Per sedime si intende quanto definito all'art. 7.10 delle presenti Norme di Attuazione.

Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'art. 8.2.8 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

8.2.3 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e nelle aree edificate

Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B di cui alla Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediative, in calce al presente articolo, per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della L.P. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, qualora ammessi, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della L.P. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A, è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. n.1 del 2008 o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle zone B, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 8.2.5, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;

b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal primo capoverso del presente articolo;

c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.

Nelle zone A di cui al primo capoverso per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. n.1 del 2008 e ss.mm. è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.2.5 lettera a).

Nelle zone B di cui al primo alinea, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'art.8.2.5, comma 1, lettera a).

8.2.4 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive

Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D della Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediative, posta in calce al presente titolo, tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio.

Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica all'articolo 8.2.5 lettera a).

Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) all'articolo 8.2.5.

8.2.5 Distanze tra edifici da applicare in altre aree

Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 8.2.3 e 8.2.4, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10,00 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml 10,00;

b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della G.P. n. 2023 del 3 settembre 2010, si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;

c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.2.3, primo alinea.

Nei casi di cui alla lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

8.2.6 Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico

In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della L.P. n. del 2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

8.2.7 Distanze da applicare per i manufatti accessori

Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, per manufatti accessori si intendono le costruzioni di cui agli artt. 6.12 e 21 delle presenti Norme di Attuazione.

Per i manufatti accessori, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanisti comunali.

8.2.8 Distanze degli edifici dai confini

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) dell'articolo 8.2.5, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.

Distanze dai confini inferiori a quelle di cui all'alinea precedente possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

- a) interventi di cui all'articolo 8.2.3, primo, secondo, terzo capoverso, lettere b) e c), e all'articolo 8.2.5, lettera c);
- b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, ai sensi dell'art.8.2.5, lettera b);
- c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 8.2.5, lettera a);
- d) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

Nelle aree produttive di cui all'articolo 8.2.4 si applica la distanza minima dai confini di ml 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 8.2.4.

Le distanze di cui all'alinea precedente sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il primo alinea.

La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 8.2.7 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.

Per gli interventi di cui all'art.8.2.3, comma 3, lettera a) e comma 4 limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3.00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici.

Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.

8.2.9 Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali

Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 8.2.10, 8.2.11 e 8.2.12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'articolo 8.2.7, e dai confini. A tal fine si considerano:

- a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
- b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
- c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.

Per le opere di cui all'alinea precedente devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al primo alinea.

Per gli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 8.2.10, 8.2.11 e 8.2.12 si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale come da art. 8.2.14.

8.2.10 Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini

I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'articolo 8.2.9, primo alinea, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:

- a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m;
- b) muri liberi:
 - 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m;
 - 2) devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i 3.00 m.;
- c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.

Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

8.2.11 Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:

- a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;
- b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto è superiore a 3,00 m.

Le distanze tra gli edifici di cui all'alinea precedente e i muri liberi devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 1.00 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;
- c) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a 3,00 m.

Le distanze tra gli edifici di cui al primo alinea ed i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 1.50 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.;

c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.

In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

8.2.12 Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il primo alinea dell'articolo 8.2.11.

Le distanze tra gli edifici di cui all'alinea precedente ed i muri liberi devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
- b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.

Le distanze tra gli edifici di cui al primo alinea ed i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:

- a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è superiore a 3,00 m.

Si applica il quarto alinea dell'articolo 8.2.11.

8.2.13 Tabella di equiparazione delle destinazioni insediative del PRG rispetto alla classificazione del D.M. 1444/68 (si veda anche l'art. 51 delle presenti Norme di Attuazione)

D.M. 1444/68	Destinazioni insediative del PRG
ZONA A	<i>Insedimenti storici, edifici isolati di interesse storico, manufatti di interesse storico, viabilità storica, zone e elementi di interesse archeologico.</i>
ZONA B	- B1, B2, B3, B4; - G1 Zone ricettive ed alberghiere esistenti; - H1 Zone per il verde privato.
ZONA C	- C1, C2, C3-AT; - G1 Zone ricettive ed alberghiere di nuova realizzazione; - G2 Zone per campeggi; - G3 Zone per istituti turistico-ricettivi (colonie); - G4 Aree sciabili.
ZONA D	- D1, D1 (PR), D2, D2 (PR), D3, D4, D5, D6 (PR), D7;

ZONA E	- E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.
ZONA F	- F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10

8.2.14. Rinvio schemi grafici

Per gli schemi grafici relativi alle distanze di cui agli articoli precedenti si rinvia agli allegati della Deliberazione G.P. n.2023 del 3 settembre 2010 e ss.mm..

8.3 Altezze:

8.3.1 (Hf) - Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica

È la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato, e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata.

Per la determinazione dell'altezza non si computano:

- il manto o il pavimento di copertura come definiti dal codice dell'urbanistica e dell'edilizia;
- le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'art. 86, comma 3, lettera a) della L.P. n.1 del 2008;
- i volumi tecnici, nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati.

In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente.

8.3.2 (Hu) - Altezza utile dei locali

E' la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale:

a) da applicarsi per le funzioni residenziale e pertinenze, uffici e studi privati.

	Fino a m.500 s.l.m.	da m.500 a m.900 s.l.m.	oltre i m.900 s.l.m.
	MIN	MIN	MIN
A) spazi per attività secondaria	2,20 ml	2,20 ml	2,20 ml
B) spazi per attività principali	2,60 ml	2,50 ml	2,40 ml

A) spazi per attività secondaria, per gli spazi chiusi di pertinenza, per gli spazi di circolazione e collegamento interni, per gli spazi destinati alla cura ed igiene della persona.

B) spazi per attività principali e per gli spazi di circolazione e collegamento dell'edificio.

b) da applicarsi per le funzioni commerciali e terziarie aperte al pubblico.

MIN
3,00 ml

Nel caso di spazi con soffitti inclinati o discontinui e sottotetti, si fa riferimento all'altezza media ponderale (hv) data dal rapporto v/s dove **v** è il volume utile netto ed **s** la superficie utile netta

nel vano, che avrà un minimo di m. 2,20 per le funzioni residenziali, uffici e studi privati, m. 2.50 per le funzioni commerciali e terziarie aperte al pubblico.

E' consentita, l'adozione di un'altezza media ponderale (hv) non inferiore a m.2,05 qualora i locali ottenuti vengano utilizzati come vani accessori (servizi igienici, camerini di prova, ripostigli o depositi) sia dell'abitazione che delle altre attività.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che mantengono la destinazione d'uso, sono ammesse Hu inferiori a quelle stabilite nel presente articolo, qualora non si modifichi la quota delle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi (edifici vincolati e/o classificati);

Nelle zone "B" è consentita la conservazione della superficie utile (Su) esistente e del numero dei piani assentiti indipendentemente dagli indici di zona, pertanto all'interno di detti parametri consolidati è consentito l'adeguamento dell'altezza utile dei locali;

Negli ambienti con travi portanti in legno l'altezza utile è determinata senza tenere conto della orditura portante primaria e secondaria (capriate, colmi e mezzecase).

8.3.3 Altezza interpiano (h)

E' la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale.

8.4 (Np) - Numero di piani

Numero massimo di piani che compongono l'edificio. Il numero di piani deve essere verificato su ogni lato dell'edificio.

L'altezza di un piano è misurata da estradosso a intradosso dei solai o in caso di piani sottotetto come media ponderale escludendo sia la grossa orditura che i canteri e prendendo le misure sul tavolato.

Qualora, l'altezza di un piano o l'altezza media ponderale di un piano sottotetto ecceda i m. 3.50, oppure il dislivello tra la quota di calpestio del piano terra ed il piano di campagna ecceda la misura di +1,50 (con le precisazioni definite ai commi 8.7.2 e 8.7.3 del presente articolo), sarà conteggiato un piano in più. Qualora il piano sottotetto presenti l'altezza media ponderale misurata sull'intero piano superiore a m. 2.20 verrà computato sia in altezza (Hp) che in superficie (Su). Esempi di altezze ammissibili e di numero di piani (Nnp) sono riportati alla pagina seguente delle presenti norme

8.5 (Hp) - Altezza piani

Altezza dei fabbricati espressa in numero di piani (Np).

8.6 Indici e rapporti:


8.6.1 (Ut) - Indice di utilizzazione territoriale

Superficie utile massima realizzabile per ogni unità di superficie territoriale (mq/mq) .E' il rapporto Su/St fra la massima superficie utile (Su) costruibile e la superficie territoriale (St) entrambe espresse in mq

8.6.2 (lf) - Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il rapporto Vm/Sf fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati

ESEMPI ALTEZZE AMMISSIBILI (Np) NUMERO DI PIANI



8.6.3 (Rc) - Rapporto di copertura

Incidenza percentuale della superficie coperta (Sc) rispetto alla Superficie Fondiaria (Sf).

8.7 Piani:

8.7.1 Piano

E' considerato "piano", ciascuno dei livelli dei solai sovrapposti di una costruzione, fatto salvo quanto specificato nel comma 8.4 del presente articolo

8.7.2 Piano interrato o seminterrato

Piano che abbia una altezza fuori terra inferiore o eguale a m.1,50, misurata dall'estradosso del primo solaio al piano di campagna (come definito dalle presenti norme). Misure superiori al m. 1,50 non si considerano per tratti minimali rispetto alla lunghezza del fronte dell'edificio ovvero se inferiori al 20% del fronte oppure per quanto strettamente necessario all'accesso all'interrato.

8.7.3 Piano sottotetto

E' considerato "piano sottotetto" al fine del computo del numero di piani di un edificio, un piano o una porzione di piano immediatamente sottostante al tetto con altezze uguali o superiori a metri 2.40 al colmo e metri 0.50 all'imposta del tetto, oppure con H media ponderale, misurata sull'intero piano, maggiore o uguale a m. 2,20

8.7.4 Piano di campagna

Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale o il piano di spiccato dell'edificio quando tale piano sia più basso del profilo naturale.

Per ragioni di migliore assetto dell'area, in relazione alla quota della strada e/o all'andamento delle reti fognarie, è consentito ridefinire una nuova quota dell'urbanizzazione ricaricando il terreno naturale. Tale ridefinizione dovrà essere supportata da idonea documentazione giustificativa ed acquisire parere favorevole da parte della Commissione edilizia comunale. Sempre e solo ai fini di un migliore assetto dell'area, una nuova quota dell'urbanizzazione potrà anche essere imposta dall'Amministrazione comunale.

Art.9

Indici e definizioni urbanistici-ecologici e di dimensionamento

9.1 (Sp) Superficie permeabile

E' la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità.

9.2 (Ip) –Indice di permeabilità =Sp/Sf o St

E' il rapporto fra la superficie permeabile Sp e la superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (Sf per gli interventi diretti e St per gli strumenti attuativi).

9.3(Apv) Assetto paesaggistico vegetazionale

E' la tipologia di verde pubblico indicata per le aree di trasformazione e relazionata al contesto paesaggistico di contorno (campagna coltivata, collina, ambito fluviale); si differenzia in quattro tipologie:

Verde a filari (agro-forestale) è un verde disposto a filari con specie rustiche da frutto e alberi longevi interni ai filari.

Verde ad alberi sparsi (forestale) è un verde a piantumazione sparsa con presenza di specie autoctone e eventuale sottobosco associati secondo criteri di elevata naturalità.

Verde naturalistico è un verde di connessione con l'ambito fluviale in parte lasciato a crescita spontanea.

Verde a prato è un verde prevalentemente a prato di connessione con la collina con alberi e cespugli isolati lungo i fossi e i confini.

9.4 Capacità insediativa

Ai fini della determinazione della capacità insediativa nei Piani Urbanistici Attuativi si assume il seguente parametro: 55 mq Su = 1 abitante.

Art.10

Norme in tema di promozione della qualità architettonica , della progettazione sostenibile e dell'ospitalità

10.1 Le domande di Concessione edilizia dovranno essere accompagnate da una specifica relazione a firma del progettista che illustri le scelte di carattere progettuale con riferimento al tessuto morfologico e architettonico nel quale l'intervento stesso si inserisce. Dovranno inoltre essere rispettate le norme prestazionali e progettuali indicate nel "Regolamento Edilizio Comunale".

10.2 Il piano promuove inoltre lo sviluppo della progettazione sostenibile, con particolare riferimento alla bioarchitettura e all'autocostruzione, che potranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di urbanizzazione e di costruzione.

10.3 Ai fini di promuovere ed agevolare la costruzione di edifici nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico , il comune approva un regolamento nel quale può essere attribuito un incremento fino ad un massimo del 15% dell'indice di fabbricabilità o dell'indice di utilizzazione territoriale previsti dalle presenti norme per le seguenti zone : B,C, D4, D6, D7F, G1 e H2

10.4. Ai fini di promuovere l'ospitalità familiare e di tipo "bed and breakfast" , il comune approva un apposito regolamento nel quale può essere attribuito un incremento fino ad un massimo del 15% dell'indice di fabbricabilità o dell'indice di utilizzazione territoriale previsti dalle presenti norme per un incremento di cubatura complessivo comunque inferiore a 150 mc nel caso di predisposizione di un minimo di due stanze da dedicare a questo tipo d'ospitalità esclusivamente nelle zone B, C, H2, E1, E2 e F4-ZPA.

10.5 Gli incrementi d'indice previsti dai commi 10.3 e 10.4 del presente articolo non sono cumulabili.

10.6 L'Amministrazione Comunale può costituire , per i fini dei precedenti commi, un apposito gruppo di lavoro intersettoriale (urbanistica, edilizia privata, infrastrutture e ambiente), coordinato dal Sindaco, con il supporto anche di qualificati tecnici esterni , con il compito di:

- redigere gli specifici regolamenti.
- promuovere e indirizzare gli interventi e le politiche attive di implementazione del piano, con particolare riferimento agli interventi e alle opere pubbliche;
- promuovere buone pratiche di progettazione integrata (urbanistica, ambientale, infrastrutturale), anche attraverso la redazione di apposite linee guida e la promozione di concorsi di progettazione;

- monitorare le attuazioni, pubbliche e private, del piano, anche al fine di indirizzare le politiche gestionali e di intervento nel loro complesso.
L'Amministrazione Comunale definisce le modalità di partecipazione ai lavori del gruppo dei rappresentanti degli ordini professionali.

Art. 11

Utilizzazione degli indici

Asservimento delle aree alle costruzioni

11.1. L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente indicati nelle presenti norme, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

11.2. Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. Pertanto il richiedente la concessione dovrà dimostrare, sulla base di una documentazione certa, che a ciascuno degli edifici esistenti o in costruzione o previsti secondo una valida concessione edilizia risulti asservita una superficie edificabile sufficiente al pieno rispetto delle norme stabilite dal presente PRG per le zone in cui ricadono.

11.3. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme. Il trasferimento è consentito solo fra aree contigue e con la stessa destinazione.

11.4 Qualora il lotto risulti costituito da una o più aree contigue sulle quali non ricadono costruzioni ma che, precedentemente alla data di adozione del presente PRG, sono state utilizzate ai fini della determinazione dell'indice di fabbricabilità (if) per edifici altrove collocati, esistenti o in costruzione o previsti da valida concessione edilizia, la superficie fondiaria da computare ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità sarà quella al netto di dette precedenti utilizzazioni.

11.5. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversi indici di utilizzazione ma stessa destinazione d'uso, ai fini della determinazione della superficie utile lorda costruibile, possono sommarsi le singole superfici (Sul) purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

11.6. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente piano, insistenti su due aree con indici di utilizzo diversi, ma sulla stessa zona omogenea, l'applicazione degli indici stessi va effettuata con criterio ponderale

CAPITOLO 3°- DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO

Art. 12 Categorie d'uso.

12.1. Gli usi del territorio comunale sono raggruppati nelle seguenti categorie:

C1°) **funzioni abitative**, permanenti e servizi strettamente connessi;

C2°) **funzioni direzionali**, finanziarie, assicurative; funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, l'artigianato di servizio, mostre ed esposizioni, le attività produttive di tipo artigianale solamente se laboratoriali; funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie pubbliche e private, studi professionali, impianti e servizi di interesse generale:

C2°a) attività **di servizio** di tipo diffusivo, ivi compresi mostre ed esposizioni, sedi di attività culturali, ricreative, sportive, spettacolo, politiche e sociali, sanitarie, ambientali, religiose, servizi pubblici ed impianti di interesse generale;

C2°b) attività **direzionali**, finanziarie, bancarie, assicurative, studi professionali e simili;

C2°c) attività **commerciali** al dettaglio, all'ingrosso ed esercizi pubblici;

C2°d) **artigianato di servizio**, attività produttive di tipo manifatturiero-artigianale solamente se laboratoriale, depositi;

C3°) **funzioni produttive**: produzione industriale ed artigianale di beni, ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera C2°d);

- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;

- attività di stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;

- impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;

C4°) **funzioni commerciali**: attività di vendita all'ingrosso, attività di vendita al dettaglio, sia singola che all'interno di centri commerciali, magazzinaggio, pubblici esercizi;

C5°) **funzioni agricole** o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, ivi comprese quelle abitative per gli operatori agricoli a titolo principale, attività connesse all'agriturismo;

C6°) **funzioni alberghiere** ivi comprese le case albergo, soggiorno temporaneo ivi compreso i campeggi, villaggi e/o impianti turistici e sciistici.

Art. 13

Tipologie di intervento

13.1. In applicazione della legge provinciale n.1/2008 e ss.mm. art.99 gli interventi di trasformazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono:

- M1 - manutenzione ordinaria;
- M2 - manutenzione straordinaria;
- R1 - restauro;
- R2 - risanamento conservativo;
- R3 - ristrutturazione edilizia;
- R4 – sostituzione edilizia - demolizione e ricostruzione;
- R5 – demolizione.

13.2. A completamento degli interventi elencati nel comma 1 del presente articolo, vengono definite le seguenti tipologie di trasformazione urbanistica ed edilizia:

- Nuova edificazione;
- Recupero tipologico
- Opere di infrastrutturazione del territorio;
- Interventi in deroga agli indici urbanistici ed edilizi;
- Cambio della destinazione d'uso;
- Ripristino tipologico.

Art. 14

M1 - Manutenzione ordinaria.

14.1. Definizione. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

14.2. Sono possibili i seguenti interventi:

Opere esterne:

- manutenzione periodica del verde(orti e giardini)
- riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle, ...

Opere interne:

- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
- riparazione di infissi e pavimenti;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

14.3. L'intervento deve conservare e valorizzare gli eventuali caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell'area.

14.4. Sono considerate di manutenzione ordinaria anche le operazioni di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, purché non comportanti l'asportazione o il riporto di materiale o la costruzione di muri di sostegno o contenimento.

14.5 All'interno degli insediamenti storici così come definiti dal Piano Generale per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 27.03.1995 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2262 dell'01.02.1996, l'intervento di manutenzione ordinaria deve conservare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia locale.

14.5. La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria non è subordinata a disciplina urbanistica (art.97 della L.P. n.1/2008 e ss.mm., ad esclusione degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004).

Art. 15

M2 - Manutenzione straordinaria

15.1. Definizione. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi od aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

15.2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi:

Opere esterne ed interne

- Sistemazione e modifica dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
- rifacimento delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
- rifacimento di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ...;
- rifacimento delle coperture limitatamente al manto e all'orditura secondaria;
- consolidamento e risanamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ...);
- rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) senza variazione delle quote esistenti;
- creazione e/o sostituzione di servizi igienici ed impianti tecnologici (centrale termica, ecc.);
- lavori di controsoffittature dei locali;
- la realizzazione di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;
- la sostituzione e/o realizzazione di recinzioni e muri di cinta e/o sostegno;
- la realizzazione di zone verdi nelle pertinenze ed a servizio di abitazioni esistenti;
- la realizzazione di opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, ai sensi delle vigenti leggi, sia esterno che interno.

15.3 All'interno degli insediamenti storici così come definiti dal Piano Generale per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 27.03.1995 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2262 dell'01.02.1996, l'intervento di manutenzione straordinaria non può prescindere dalla

conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale. Dovranno quindi riproporre l'elemento tradizionale esistente o sostituire l'elemento non tradizionale esistente. I più comuni elementi costruttivi tradizionali nonché i materiali tradizionali in copertura sono elencati e rappresentati nell'art. 23 della norme di attuazione del P.G.T.I.S

15.4 I titoli edilizi per gli interventi di manutenzione straordinaria sono normati dagli artt.97-100-105 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

ART. 16

R1- RESTAURO

16.1. Definizione. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

16.2 Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi:

- sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
- rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
- rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali ;
- consolidamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali (scale, coperture, solai, pilastri, arcate, architravi, volte, avvolti, ...);
- riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
- demolizione delle superfetazioni degradanti;
- eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni...);
- destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
- destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni)

16. 3. I titoli edilizi per l'intervento di restauro sono normati dagli artt.97-100-105 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

ART. 17

R2- RISANAMENTO CONSERVATIVO

17.1. Definizione. Gli interventi di risanamento conservativo sono rivolti alla valorizzazione ed al recupero degli edifici anche nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche strutturali e degli aspetti tipologici, nonché formali e decorativi. Consistono in un insieme sistematico di operazioni sugli elementi costitutivi dell'edificio quali: il consolidamento, il ripristino, il rinnovo e la sostituzione anche con materiali e tecniche diverse dalle originali, purché appropriate e compatibili con le caratteristiche tradizionali.

17.2. È ammesso l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti tecnici entro i limiti di cui ai successivi commi del presente articolo.

17.3. Non è ammesso l'ampliamento di volume né la sopraelevazione se non espressamente previsti nella cartografia 1:1000 degli insediamenti storici e nella scheda dell'edificio. Per le sopraelevazioni e gli ampliamenti vale quanto previsto dall'art. 21 della Norme di attuazione del PGTIS.

Al solo fine di consentire il recupero di spazi abitativi nei sottotetti è consentita la variazione in sopraelevazione della quota d'imposta delle coperture entro il limite di ml. 0.60, come previsto dall'art. 21 della Norme di attuazione del PGTIS e con specifico parere positivo della Commissione Edilizia comunale che approvi tale modifica.

17.4. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi sono ammesse le sottolelencate opere:

- rispristino, sostituzione e integrazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio ed alla salvaguardia degli elementi di pregio. Non è ammesso l'impovertimento degli apparati decorativi;
- rispristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. . Limitatamente a parti di elementi strutturali verticali interni qualora non sia possibile il loro ripristino e consolidamento, a causa della cattiva esecuzione originaria e/o delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti mal eseguite, degradate o crollate.
- Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali interni, anche con materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio.
- È ammessa la sostituzione motivata (da degrado o da esigenze statiche) dei solai.
Sono ammesse lievi modifiche allo spessore ed alla quota dei solai per adeguamenti tecnologici e per il miglioramento dell'abitabilità, ove ciò non comporti alterazioni delle forature e dei prospetti esterni.
È ammesso il rifacimento dei collegamenti verticali (scale e rampe) preferibilmente nella stessa posizione.
- È ammesso il ripristino e la valorizzazione dei prospetti esterni nella loro unitarietà, il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta la posizione originale.
- Sono ammesse modifiche ai fori o al sistema dei fori (purché i contorni originali non siano in pietra) nel rispetto delle caratteristiche tradizionali e della tipologia dell'edificio Per

sopravvenute e documentate esigenze tecnico-funzionali sono ammesse nuove aperture esterne, purchè non vengano realizzate sui prospetti principali dell'edificio. Le nuove aperture devono inserirsi armonicamente, per proporzioni e distanze, nella composizione della facciata esistente. Per le modalità progettuali si veda l'art. 23 della Norme di attuazione del PGTIS

- Per gli edifici isolati di tipologia L (Val di Sella) è ammessa l'apertura di fori preferibilmente di forma quadrata (max cm.90 x 90) o rettangolare (max cm.80x110)
- Sono ammesse parziali modifiche nel rispetto dei caratteri originari e della tipologia edilizia anche di: balconi, portoni, finestre e portefinestre anche posti sulla facciata principale e purchè i contorni originali non siano in pietra.
- Nelle unità edilizie a destinazione originaria non residenziale per le quali è possibile il cambio di destinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi residenziali; tali aperture andranno realizzate secondo regole compositive, formali e materiali coerenti con l'edilizia tradizionale locale.
- Ripristino e valorizzazione di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti interni. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purchè non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo alle parti comuni.
- Rispristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, infissi e pavimenti, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. Nel caso di demolizione di superfetazioni incongrue con le caratteristiche storiche dell'edificio , ed al fine della realizzazione di servizi igienici è ammesso un ampliamento di volume pari al 5% del volume dell'edificio nel rispetto delle caratteristiche tipologico-architettoniche dell'edificio.
- Sono ammesse sopalature interne.
- È ammessa l'installazione di impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori). I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio purchè non alterino complessivamente e significativamente i caratteri architettonici e distributivi della facciate e delle coperture.
- È ammessa, a servizio di spazi recuperati nei sottotetti, la realizzazione di nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini nella tipologia a "canile" e nei rapporti dimensionali previsti dalla scheda 23.1.3 delle Norme di attuazione del PGTIS. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca.

E'ammessa la realizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in copertura in numero limitato. La loro installazione è ammessa, ai sensi del Capo VIII del D.P.n.18-50/Leg. dd. 13.7.2010, Regolamento di attuazione della L.P. n.1/2008 e ss.mm..

17.5 Tutte le opere dovranno essere valutate in rapporto non solo ai caratteri tipologici-architettonici dell'edificio, ma anche alla omogeneità delle cortine edilizie , della strada o della piazza in cui l'edificio è inserito. Materiali, tecniche e particolari dovranno essere quelli tradizionali contenuti nell'art. 23 delle Norme di attuazione del PGTIS o documentati come esistenti e comuni in analoghi edifici storici.

17.6. I titoli edilizi per l'intervento di risanamento conservativo sono normate dagli artt.97-100-105 della L.P.n.1/2008.

ART. 18

R3- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

18.1 Definizione.L'intervento è rivolto al riutilizzo ed all'adeguamento degli edifici a nuove esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso, attraverso opere di trasformazione strutturale, tipologica e formale. Consiste in un insieme sistematico di operazioni sugli elementi costitutivi e strutturali che, tramite la sostituzione, la modifica e l'inserimento, possono modificare l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali dell'edificio, purchè le murature perimetrali non vengano demolite.

18.2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma sono ammessi gli interventi sottolencati:

- Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali , anche tramite demolizione e ricostruzione con tecniche appropriate. É ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti purchè ne sia mantenuto il posizionamento, e la demolizione e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti (rifacimento dei solai) e delle scale al fine di raggiungere l'altezza minima interna dei piani indicata nel Regolamento Edilizio; conseguentemente potrà essere variata la quota d'imposta delle coperture entro il limite di m. 0,80. Sopraelevazioni più rilevanti vengono indicate caso per caso nelle planimetrie in scala 1:1000 e nelle schede relative ad ogni edificio, per gli edifici storici. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche quando ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili.
- E' ammesso il rifacimento di tamponamenti esterni utilizzando tecniche coerenti.

•Finiture esterne. Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. E' ammessa la demolizione e la nuova costruzione di collegamenti verticali (scale e rampe) e orizzontali (sporti e balconi) in posizione anche diversa, purchè realizzati con materiali e tecnologie coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno.

•Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, purchè inserite in un'organica ricomposizione dei prospetti che siano in sintonia per proporzioni, spazature, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale.

•Sono ammesse modificazioni dell'assetto planimetrico mediante demolizioni o costruzioni di tramezze interne, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità abitative.

•rifacimento e nuova formazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, pavimenti,infisse, elementi architettonici e decorativi.

•realizzazione ed integrazione degli impianti tecnici e dei servizi igienici e sanitari.

- installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. La realizzazione dei volumi tecnici relativi può essere anche esterna con ampliamento di volume purchè strettamente necessari a contenere il volume tecnico.
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, realizzati con tecniche e materiali congruenti all'edilizia tradizionale e coerenti con le tipologie dell'intorno.
- rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza nei limiti di cui al punto a), della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio. E'ammessa la realizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in copertura in numero limitato. La loro installazione è ammessa, ai sensi del Capo VIII del D.P.n.18-50/Leg. dd. 13.7.2010, Regolamento di attuazione della L.P. n.1/2008 e ss.mm.

18.3. L'intervento di ristrutturazione edilizia è soggetto a titoli edilizi secondo le modalità previste agli artt. 97-100-105 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

Art. 19 Demolizione – ricostruzione

19.1. Definizione. Sono qualificati interventi di demolizione con o senza ricostruzione, quelli rivolti alla sostituzione o ricostruzione dell'edificio, ovvero interventi di sola demolizione di manufatti. La sostituzione dell'edificio può avvenire (art. 99 L.P.n.1/2008 e ss.mm.) con il rispetto del sedime e del volume del manufatto da demolire calcolato mediante la moltiplicazione della superficie lorda per l'altezza media ponderale, la ricostruzione con un sedime ed un volume differente.

19.2. Sono considerati di **Sostituzione edilizia (R4)** gli interventi che comportino la demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti.

19.3. Sono considerate di **Demolizione e ricostruzione (R4)** le operazioni che comportino la demolizione dei manufatti esistenti e la loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti, fatto salvo quanto specificato per gli insediamenti storici.

Nei centri storici i progetti di ricostruzione devono sempre fare riferimento agli schemi tipologici del PGTIS e a quanto previsto dall'art. 23 delle norme di attuazione del PGTIS .

La ricostruzione può essere effettuata nei seguenti modi, specificata puntualmente nella schedatura :

a)eventuale aumento di volume nella misura max del 30% e con riferimento agli schemi tipologici (scheda 1 allegata all'art. 20 Norme di attuazione PGTIS) ; questi edifici dovranno mantenere la destinazione d'uso attuale che è di accessorio all'abitazione (garage-deposito o produttivo);

b)eventuale aumento di volume nella misura massima del 20% e con riferimento agli schemi tipologici individuati dalla Tav. 5.2.1 del PGTIS; questi edifici potranno anche modificare la loro destinazione d'uso;

c)nessun aumento di volume e con riferimento agli schemi schemi tipologici individuati dalla Tav. 5.2.1 del PGTIS; è possibile la modifica della destinazione d'uso e la riduzione della volumetria.

Le superfetazioni possono essere inglobate in una riprogettazione unitaria del fronte o dell'edificio cui si riferiscono

19.4. Sono considerate di **Demolizione (R5)** le operazioni che comportino la sola ed esclusiva demolizione dei manufatti esistenti.

19.5. Sugli edifici assoggettati a demolizione con sostituzione o ricostruzione sono ammesse e/o possibili, le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e ripristino tipologico, mentre sugli edifici assoggettati a demolizione senza ricostruzione sono ammesse e/o possibili solamente le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e demolizione.

19.6 . Gli interventi di demolizione con sostituzione o ricostruzione sono soggetti a concessione edilizia di cui agli artt.100 e seguenti della L.P. n.1/2008 e ss.mm., mentre gli interventi di sola demolizione sono soggetti alla denuncia di inizio attività secondo le modalità previste dall'art. 105 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

19.7. Le tavole di Piano indicanti i tipi di intervento ammissibile evidenziano i manufatti soggetti a demolizione e demolizione con ricostruzione.

Art. 20

Recupero tipologico

20.1 Il recupero tipologico si applica a quelli edifici esistenti che hanno subito notevoli alterazioni della tipologia storica originale o che sono stati costruiti in ambiente montano con tipologie non consone al paesaggio ed all'ambiente.

20.2 Per edifici esistenti si intendono quelli definiti all'art.6 comma 11 delle presenti Norme.

20.3 Gli interventi di recupero tipologico sono interventi di vera e propria ristrutturazione dell'edificio che possono recuperare integralmente la volumetria preesistente; sono anche ammessi aumenti volumetrici definiti per ciascuna zona omogenea. Sono altresì ammesse le demolizioni con ricostruzione delle murature portanti .

20.4 Gli interventi di recupero tipologico sono consentiti esclusivamente se risultino, su conforme parere della Commissione Edilizia, in grado di produrre una significativa (e necessaria) riqualificazione dei caratteri compositivi e morfologici dell'edificio esistente (o preesistente) e si prospettino, conseguentemente, come idonei ad eliminare o, per lo meno, a ridurre in termini considerevoli fenomeni di degrado urbano e/o ambientale. Al fine di definire le modalità di recupero tipologico andranno considerati, come traccia progettuale, i criteri di intervento riportati nel Manuale tipologico allegato al Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente.

20.5 Le operazioni riguardanti la ristrutturazione dell'edificio con gli aumenti volumetrici connessi al recupero tipologico sono possibili solo se si procede al recupero tipologico dell'edificio stesso con le modalità specificate nel Manuale tipologico allegato al Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente.

Art. 21

Manufatti accessori della residenza

21.1 Manufatti accessori. Si definiscono manufatti accessori le piccole costruzioni di modesta consistenza edilizia che usualmente corredano i fabbricati, di cui sono pertinenza, utilizzate come legnaie e/o deposito, nonché gli abbaini, e i tunnel permanenti e temporanei a scopo agronomico di cui all'art.6.17 delle presenti NTA.

La possibilità di edificare manufatti accessori alla residenza nelle pertinenze degli edifici nelle zone A, B1, B2, B3, B4 nonché nelle pertinenze degli edifici esistenti nelle zone E1, E2, E3, E6 ed H1 è regolata dai commi seguenti.

21.2. La possibilità di costruire nuovi manufatti accessori fuori terra nelle aree libere degli insediamenti storici è in funzione delle categorie di intervento ammesse per gli edifici dei quali tali spazi sono pertinenza; essa è così regolata:

a) edifici soggetti a restauro: non è consentita l'occupazione anche parziale di aree libere con nuovi manufatti accessori isolati o addossati al corpo dell'edificio principale, fatta eccezione per gli accessori esterni ai locali interrati delle centrali termiche;

b) edifici soggetti a risanamento conservativo: è ammessa la costruzione di nuovi manufatti accessori esclusivamente ad uso legnaia e/o deposito negli spazi scoperti di pertinenza solo qualora sia impossibile disporre le funzioni accessorie nei piani terreni dei fabbricati principali e solo per un volume massimo di mc. 40 secondo le tipologie obbligatorie in allegato **5-MA**.

c) edifici soggetti a ristrutturazione totale o di demolizione con ricostruzione: è vietato costruire nuovi manufatti accessori di qualsiasi tipo negli spazi scoperti di pertinenza.

Con tali interventi è pertanto fatto obbligo di provvedere alle funzioni accessorie all'interno dei volumi edificati principali. Qualora non venisse eseguita la ristrutturazione dell'immobile e sia impossibile disporre le funzioni accessorie nei piani terreni degli edifici principali è ammessa la costruzione di manufatti accessori esclusivamente ad uso legnaia e/o deposito per un volume massimo di mc. 40 secondo le tipologie obbligatorie in allegato **5-MA**.

21.3 Nelle pertinenze degli edifici esistenti nelle zone B1, B2, B3, B4 nonché nelle pertinenze degli edifici esistenti nelle zone E1, E2, E3, E6 ed H1 è ammessa la costruzione di nuovi manufatti accessori, nella misura massima di uno per ogni edificio esclusivamente ad uso legnaia e/o deposito negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici qualora sia impossibile disporre le funzioni accessorie nei piani terreni degli edifici principali e solo per un volume massimo di mc 40 secondo le tipologie obbligatorie in allegato **5-MA**.

Il volume di tali manufatti non viene computato ai fini del calcolo degli indici (IF) né degli eventuali ampliamenti previsti in ciascuna zona. Per gli edifici ricompresi nel Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente vale quanto previsto al capitolo XV delle presenti norme.

21.4 Si precisa che le tipologie di cui all'allegato **5-MA** riportano esclusivamente indicazioni tipologiche e di materiali impiegati e non dimensionali. Nella costruzione di manufatti accessori alla residenza è fatto assoluto divieto di uso di materiali diversi da quelli delle tipologie allegate ed in particolare di box in lamiera, in onduline, in plastica, in cemento.

21.5 Là dove è consentita la realizzazione di manufatti accessori fuori terra, se non sono adossati alle costruzioni, essi devono comunque rispettare la distanza dai confini e dalle costruzioni previste dagli articoli 7 e 8 dell'Allegato 2 della deliberazione giunta provinciale n.2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.

Art. 22

Nuova edificazione

22.1. L'intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi opera o manufatto emergente dal suolo o interessante il sottosuolo, che sia in qualsiasi modo abitabile od agibile, che presenti requisiti di solidità e sia stabilmente infisso nel suolo (edifici civili, alberghieri, industriali, artigianali, commerciali, agricoli, manufatti minori come tettoie, strutture tecnologiche o similari), ed inoltre dei muri di altezza superiore a m. 3,00, salvo quelli individuati come opere di manutenzione straordinaria.

22.2. Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti alla concessione edilizia di cui agli artt.100-101-102-103 L.P. n.1/2008 e ss.mm..

Art. 23

Opere di infrastrutturazione del territorio

23.1. Gli interventi di attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.

23.2. Sono soggette a concessione le opere di infrastrutturazione del territorio di cui all'art. 36 del regolamento di attuazione D.P.P. n.18-50/Leg dd. 13 luglio 2010, fatti salvi gli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'art.97 comma 3 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

23.4-3. I siti idonei per l'installazione delle antenne di telefonia mobile di cui alla L.P. 11.09.1998 n. 10 e ss.mm. ed al Regolamento approvato con D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg. e ss.mm..

Art. 24

Interventi in deroga agli strumenti urbanistici ed agli indici urbanistici ed edilizi

24.1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia al capo IV della L.P.n.1/2008 e ss.mm. nonché al relativo regolamento di attuazione che regola la realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche.

Art. 25

Cambio della destinazione d'uso

25.1 Le destinazioni d'uso ammesse sugli immobili sono indicate dalla disciplina relativa alle singole zone urbanistiche del P.R.G. e relative norme di attuazione.

25.2 Al fine del presente articolo il passaggio da una categoria all'altra comporta sempre cambio di destinazione d'uso, non costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio tra funzioni all'interno della stessa categoria di funzioni, qualora non comporti incremento di carico urbanistico. Per incremento di carico urbanistico si intendono gli interventi edilizi di cui all'art.47 del regolamento di attuazione della L.P.1/2008 e ss.mm..

25.3 La variazione della destinazione d'uso è soggetta, ove previsto, all'applicazione del contributo di concessione.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G. CAPITOLO 1° - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 26

Attuazione del P.R.G.

Il P.R.G. è attuato esclusivamente a mezzo degli strumenti individuati e definiti dalla vigente legislazione urbanistica provinciale (L.P.n. 1/2008 e ss.mm.). Al fine dell'applicabilità del presente articolo si rinvia alla succitata legge provinciale e relativo regolamento di attuazione per una trattazione più esaustiva e completa.

Art. 27

Piani attuativi

27.1. Nelle zone ove sono prescritti i piani attuativi, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione dello stesso, secondo le indicazioni della L.P.n.1/2008 e ss.mm. e regolamento di attuazione.

27.3. Fino all'approvazione dei piani attuativi, sugli edifici esistenti all'interno dei loro perimetri e nelle aree esterne ai centri storici, sono ammessi interventi: dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione, con la possibilità di ampliamenti di Superficie utile (Su) nella misura massima del 15% della Su preesistente, per gli edifici esistenti nelle aree subordinate a piano attuativo interne ai centri storici sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di risanamento conservativo ad esclusione degli edifici vincolati a restauro per cui è ammessa la sola manutenzione ordinaria.

27.5. I piani attuativi devono essere approvati entro i termini stabiliti dall'allegato **2-PAG** delle presenti norme .

Art. 28

Contenuti dei piani di attuazione

28.1. Al fine di orientarne la progettazione, l'**allegato 2-PAG** e **allegato 3** alle presenti norme tecniche descrivono i contenuti dei piani attuativi previsti dal Piano Regolatore Generale

28.2. I progetti dei piani di cui all'art.27 delle presenti norme, devono seguire le disposizioni in materia di piani attuativi di cui al capo IV del del D.P. n. 18-50/Leg. dd.13.07.2010.

Art. 29

Piano guida

29.1. Nelle zone nelle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'obbligo della preventiva approvazione del piano di lottizzazione esteso a tutta la zona, il Consiglio comunale può predisporre un apposito piano guida ai sensi dell'art. 43 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

Art. 30

Intervento edilizio diretto

In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il PdA, ed in quelle regolate da PdA approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di concessione edilizia ai sensi dell'art.100 L.P.1/2008 e ss.mm., ovvero alla denuncia d'inizio attività secondo le modalità previste agli artt.105-106 L.P. n.1/2008 e ss.mm..

Art. 31

Concessione edilizia e denuncia d'inizio attività

ART. 32

Dotazione di parcheggi privati

32. 1. Al di fuori dei centri e dei nuclei di antico insediamento, le nuove costruzioni , gli ampliamenti degli edifici esistenti, il cambio di destinazione d'uso d'edifici o parti di edifici , devono essere dotati di spazi privati per la sosta degli autoveicoli, in conformità alla L.P. n.1/2008 e ss.mm., secondo quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 – Allegato 3.

32.2. Nell'ambito dei piani attuativi in aree ad uso prevalentemente residenziale dovranno prevedersi aree a parcheggio comune in ragione di 2 mq. per ogni 100 mc. di abitazioni e pertinenze ad esse collegate, oltre a quanto previsto al comma precedente.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.

Art. 33 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del Piano Regolatore Generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm. "Disciplina dell'attività commerciale", nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n.1339 di data 1 luglio 2013 e ss.mm. (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e relativo Allegato parte integrante), così come modificate dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.678 di data 9 maggio 2014, di seguito denominate "criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale". E' fatto salvo quanto previsto dalle Norme transitorie della L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm..
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante di adeguamento.

Art. 34 Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n.6-108/Leg e ss.mm.. In particolare si intendono:
 - a) "**commercio al dettaglio**": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - b) "**esercizi di vicinato**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150metriquadri;
 - c) "**medie strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metriquadri e fino a 800 metriquadri;
 - d) "**grandi strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
 - e) "**centro commerciale al dettaglio**": una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;
 - f) "**superficie di vendita**": l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
 - g) "**commercio all'ingrosso**": l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

2. Il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali (insediamenti).

Art. 35

Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio comunale, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e **l'attività di commercio all'ingrosso**. Per le **grandi strutture di vendita** situate fuori dal centro storico si applica quanto previsto dalla L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm..

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici di cui al Piano Regolatore generale degli Insediamenti Storici (P.R.G.I.S.) e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione, ancorché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse, possono essere insediati gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita anche:

- a. nelle zone per aree per attrezzature alberghiere o ricettive di cui agli artt.102,103 e 104;
- b. nelle zone per attrezzature sportive [as] di cui all'art. 89 e maggiori complessi sportivi e ricreativi [S] di cui all'art.88 delle presenti norme.¹

Art. 36

Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;

¹ (comma modificato secondo prescrizioni parere Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n.66/15)

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 37

Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte di imprenditori agricoli

1. Fatto salvo quanto previsto dagli specifici articoli delle presenti norme (artt.79-80-81-82-83-84-85-86), nelle zone omogenee "E" sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 37 bis

Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 37 ter

Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 "Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali riferite ad ogni tipologia commerciale" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla D.G.P. n.1339/2013 e ss.mm. e per quanto non già espressamente previsto da questa delibera, le disposizioni di cui alla D.G.P. 3 settembre 2010 n.2023 e ss.mm..

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 "Spazi di parcheggi" dei criteri;

b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 "Parcheggi pertinenziali" dei criteri.

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane, è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 37 quater **Altre disposizioni**

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 "*Altri parametri*" e 3.4 "*Servizi igienici a disposizione della clientela*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 "*Servizi a disposizione della clientela*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 "*Parametri edilizi*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 37 quinquies **Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti**

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 "*Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.²

Art. 37 sexies **Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima**

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2 "*Parcheggi pertinenziali*", 3.3 "*Parametri edilizi*" e 3.4 "*Servizi igienici a disposizione della clientela*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 "*Criteri specifici per l'ampliamento di strutture di vendita esistenti*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

² Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n.1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative.

Art. 37 septies

Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 "*Criteria per l'ampliamento di strutture di vendita esistenti*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 37 octies

Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5 "*Criteria specifici nel caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare*", secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 37 nonies

Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 "*Valutazione di impatto ambientale*" dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

CAPITOLO 1° - ARTICOLAZIONE IN SISTEMI DEL PIANO

REGOLATORE GENERALE

Art.38

Suddivisione sistemica del Piano

La cartografia del Piano Regolatore Generale è relativa ai tre sistemi in cui il Piano urbanistico Provinciale suddivide il territorio e cioè::

- sistema ambientale;
- sistema insediativo e produttivo;
- sistema infrastrutturale;

Per comodità di rappresentazione e facilità di consultazione il sistema infrastrutturale è stato rappresentato sulle cartografie del sistema insediativo e produttivo

Art. 39

Sistema ambientale

La cartografia del sistema ambientale stabilisce il “regime autorizzatorio”; in essa si evidenziano: le autorizzazioni, i nulla osta o i pareri specifici, necessari preliminarmente all’ottenimento della concessione edilizia.

Il sistema individua, con rinvio alla cartografia del PUP:

- aree di tutela ambientale,
- aree di protezione idrogeologica,
- laghi, fiumi e torrenti;
- zone di protezione dei laghi;
- biotopi ed aree di protezione;
- zone di rilevanza ambientale e culturale;
- beni di interesse ambientale e naturalistico;
- zone di recupero ambientale;
- sintesi geologica;

Art. 40

Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale

Il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale stabilisce la “destinazione d’uso e le modalità di intervento” sul territorio in relazione alla funzione, alla zona omogenea, alla densità, ai dati stereometrici, al rapporto con l’ambiente ed il paesaggio nonché la localizzazione delle infrastrutture che comportano vincoli diretti dei suoli.

Il sistema individua:

- perimetri dei centri storici e categorie di intervento sugli edifici;

- insediamenti storici sparsi ed elementi storici minori;
 - insediamenti: abitativi, commerciali, produttivi;
 - aree per attrezzature e servizi pubblici: verde, servizi, attività collettive, servizi religiosi;
 - aree per attrezzature turistiche;
 - aree agricole, forestali ed improduttive, e relative attrezzature;
 - aree a protezione di siti e beni di particolare interesse culturale, naturalistico o paesaggistico;
 - aree di rispetto: a tutela delle acque, della salute pubblica, della sicurezza degli abitati e del suolo, dei cimiteri, delle strade e ferrovie, servitù militari;
 - parcheggi;
 - vincoli di pianificazione attuativa;
- In relazione alle infrastrutture il sistema individua:
- ferrovie e viabilità;
 - impianti tecnologici: depuratori e serbatoi;
 - reti di trasporto energetico;
 - fasce di rispetto relative alle infrastrutture precedenti;

CAPITOLO 2° SISTEMA AMBIENTALE

Art. 41 Aree di tutela ambientale.

41.1. Le aree di tutela ambientale di cui all'art.11 della L.P.n.5 27 maggio 2008 e ss.mm., sono individuate con apposita grafia sulla cartografia di piano.

41. 2. In queste zone la tutela si attua nelle forme e modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio.

Art. 42 Aree di protezione idrogeologica.

42.1 Tali aree sono indicate schematicamente negli appositi riquadri contenuti nella cartografia in scala 1:5.000 della carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento per la pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché nella cartografia del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

42.2 La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione provinciale vigente in materia ed in particolare ai sensi dell'art.45 delle Norme di attuazione del nuovo PUP.

Art. 43 Laghi, Fiumi e Torrenti

43.1. Il Piano regolatore riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.

43.2. La riva dei laghi e dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.

43.3. All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.

43.4. In particolare per quanto riguarda le zone lacustri si raccomanda il rispetto e la tutela della vegetazione esistente e specialmente dei canneti, degli aggallati e delle piante acquatiche floreali. Nell'esigenza di realizzare percorsi ed accessi pedonali si suggerisce l'utilizzo di materiali naturali.

43.5. Sono altresì consentiti gli appostamenti per lo studio della fauna e specie vegetali.

43.6 Sono di competenza provinciale:

- le acque pubbliche iscritte all'elenco provinciale a prescindere dall'intestazione tavolare:
- le particelle demaniali appartenenti al demanio

-i tratti ed i corsi d'acqua dove la PAT ha investito risorse per la sistemazione anche nel recente passato e dove sono presenti opere da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificare gli effetti sistematori

Sui corsi d'acqua di competenza provinciale gli interventi possibili ed i relativi procedimenti sono disciplinati dalla normativa di settore rappresentata dalla LP 18/1976. In particolare è disciplinato da tale legge anche il prelievo di materiale dagli alvei, quando rientrante in operazioni di ordinaria manutenzione del corso d'acqua

43.7. Per quanto riguarda i corsi d'acqua identificati come Boali , anche quando sono coperti o previsti come strade locali da potenziare, rimangono comunque identificati come acque pubbliche iscritte all'apposito elenco. Nei corsi d'acqua di competenza comunale è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate dal P.R.G.

43.8. Quelle esistenti e non conformi al presente strumento urbanistico, vanno ripristinate a verde nei termini stabiliti dal sindaco e sistemate in modo da inserirsi organicamente nel sistema ambientale circostante.

43.9. Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Sono altresì ammessi interventi per l'approdo e l'alaggio delle imbarcazioni.

43.10. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come laghi, bacini artificiali, fiumi, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18" Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni.

43.11. Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art.7 della medesima legge.

43.12. Eventuali corsi d'acqua non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.

Art. 44

Siti di importanza Comunitaria (SIC)

44.1. Sul territorio del Comune di Borgo Valsugana sono individuati quattro SIC e precisamente :

-sito " Zaccon"	cod. IT 3120125
- sito " Il Laghetto"	cod. IT 3120085
-sito " grotta di Costalta"	cod. IT 3120139
-sito " Torcegno"	cod. IT 3120124

44.2. I PRG individua tali siti con apposita simbologia e sigla.

44.3 Nei Siti di importanza Comunitaria si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario , conformemente alle direttive 92/43/CEE, nonché al DPR 357/97 e ss.mm., nonché art.25 L.P. n. 5 di data 27 maggio 2008 e ss.mm..

Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui siti di importanza Comunitaria ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo , anche congiuntamente ad altri progetti , va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente (L.P. 10/2004 e ss.mm.)

Art. 45

Zone di protezione dei corsi d'acqua

45.1. Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua è vietato qualsiasi intervento che non consideri il quadro naturalistico esistente e che non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali. Nelle suddette aree, esterne al perimetro delle zone di espansione, è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti, per una profondità pari a quella individuata dalla Norme del Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)

45.2. Lungo il corso dei canali artificiali la profondità è ridotta a m.25 dal confine esterno degli argini. In questa fascia oltre a quanto previsto dal precedente art.43 (Laghi, Fiumi e Torrenti) sono vietate le discariche, la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

45.3. Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica.

45.4. Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno, recinzioni ed illuminazioni saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture ed apparecchiature vistose.

45.5. Entro tale perimetro rimangono in vigore le prescrizioni di cui alle leggi nazionali e provinciali.

Art. 45 bis

Aree di protezione di pozzi e sorgenti

Tali aree sono indicate nella Carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008 ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 46

Biotopi ed aree di protezione

46.1. Biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico sono regolamentati dalla L.P. 23 giugno 1986, n. 14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" e successive modifiche ed integrazioni.

46.2. I biotopi sono individuati di interesse provinciale "P" e di interesse comunale "C".

46.3. Biotopi di interesse provinciale. Individuazione, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela sono effettuate con deliberazione della Giunta Provinciale in base al disposto dell'art.15 della L.P.n.28/88 e ss.mm..

46.4. Tali disposizioni prevalgono sulle previsioni urbanistiche del P.R.G..

46.5. La delimitazione dei biotopi di interesse provinciale riportata nel sistema ambientale nelle tavole di piano ha il solo scopo di segnalare un vincolo di rispetto ambientale del biotopo di interesse provinciale.

46.6. In attesa delle modalità provinciali in materia di valorizzazione e tutela di ogni singolo biotopo di interesse provinciale, in questi perimetri si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.18 L.P.n.28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" dd. 29/08/1988 e ss.mm..

46.7. Biotopi di interesse comunale. Il P.R.G. con apposita simbologia, riporta nelle carte di piano e nel sistema ambientale la delimitazione del biotopo di interesse comunale e della relativa fascia di rispetto se esistente. Sarà cura dell'Amministrazione stabilire specifica disciplina in analogia alla normativa provinciale in materia di biotopi.

46.8. In queste aree, al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi caratteristici si applicano i vincoli di tutela indicati nei commi seguenti.

46.9. In attesa delle determinazioni provinciali, nelle aree individuate come biotopi di interesse provinciale dal PRG si applicano le misure di salvaguardia previste dall'Art.18 della L.P. 29 agosto 1988, n.28 e ss.mm..

46.10. E'vietato modificare e alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo. E' vietato depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno.

46.11. Sulla base di questi principi generali per ciascuno dei biotopi di interesse comunale vanno osservate le seguenti prescrizioni gestionali:

n. 1 di rep. - **LAGHETTO (A):**

- dovrà essere evitato ogni intervento che comporti alterazione della vegetazione palustre;
- dovranno essere evitate variazioni artificiali del livello dell'acqua;
- dovranno essere rispettati i vecchi alberi situati sulle rive.

n. 2 di rep. - **LAGHETTO (B):**

- dovrà essere evitato ogni intervento che comporti alterazione della vegetazione palustre;
- dovrà essere evitato qualsiasi ulteriore emungimento delle acque;
- lo sfalcio perimetrale dovrà essere consentito ove esso già sussista.

Art. 47

Zone di rilevanza ambientale e culturale

47.1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale, sia i manufatti di rilevanza ambientale, sia le zone di rilevanza ambientale e culturale. Quest'ultime sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione degli equilibri naturali, nonché attraverso la controllata fruizione collettiva: per attività di studio, di osservazione, escursionistica e ricreativa.

47.2. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

47.3. Tali progetti definiranno:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, compresi quelli utilizzati dai mezzi di trasporto motorizzati, posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione. L'installazione delle attrezzature sopra richiamate sia fisse che mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con la valorizzazione e tutela dell'area;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e igienici;
- d) le aree appositamente progettate per il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f) le aree destinate alla forestazione, all'uso agricolo, all'attività zootecnica di tipo non intensivo con le eventuali modalità di intervento.

47.4. I progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assolutamente escludere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche.

47.5. Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza ambientale e culturale valgono le disposizioni urbanistiche di piano con la sola limitazione dell'assoluta inedificabilità di nuove costruzioni, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti.

47.6. Per beni culturali e del paesaggio si richiama la disciplina del D.Lgs. n.42/2004.

Art. 48

Beni di interesse ambientale e naturalistico (art.69 L.P.n.1/2008)

48.1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale, le zone di interesse ambientale e naturalistico incluse nello specifico elenco provinciale di cui all'art.69 L.P.n.1/2008 e ss.mm.

48.2. I beni inclusi nell'elenco di cui al comma precedente, rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o presentano singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere. La tutela di detti elementi viene esercitata, in base all'art.68 della legge urbanistica provinciale n.1/2008 e ss.mm., dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistica ambientale.

Art. 49

Zone di recupero ambientale

Omissis

Art.50

Tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti

Omissis

CAPITOLO 3° SISTEMA INSEDIATIVO , PRODUTTIVO ED INFRASTRUTTURALE

Art.51

Elenco delle zone omogenee ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 1444 dd. 02.04.1968

51.1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a distinta disciplina:

Zone "A": Parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, aree di antico insediamento ed interesse culturale ed ambientale;

- Insediamenti storici;
- Manufatti di interesse storico;
- Viabilità storica;
- Zone ed elementi di interesse archeologico;

Zone "B": Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate. Aree ad uso prevalentemente residenziale;

- B1 – Aree urbane consolidate b1;
- B2- Aree urbane consolidate b2
- B3- Aree urbane di integrazione e completamento b3
- B4- Aree urbane di integrazione e completamento b4

Zone "C": Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate;

- C1 - Aree urbane di espansione in corso di attuazione;
- C2 – Aree urbane di espansione di nuovo impianto;
- C3-AT- zone di trasformazione perequativa

Zone "D": Aree destinate prevalentemente alle attività economiche, industriali, o ad esse assimilate;

- D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di interesse provinciale
- D1[PR] - zone produttive del settore secondario di interesse provinciale di nuovo impianto
- D2 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale
- D2[PR]- zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di interesse locale
- D3 – Aree di riqualificazione urbanistica
- D4- Zone commerciali esistenti e di completamento
- D5- Centro attrezzato direzionale e commerciale
- D6 [PR]Zone commerciali di nuovo impianto
- D7- Aree commerciali integrate (ACI)

Zone "E": Parti di territorio destinate ad usi agricoli, a bosco, a pascolo e improduttive

- E1: zone agricole di interesse primario;
- E1T-zone agricole di interesse primario di tutela paesaggistico-ambientale
- E2: zone agricole di interesse secondario di tutela paesaggistico ambientale ;
- E3: zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola;
- E4- Zone agropsatorali
- E5: zone a bosco;
- E6: zone improduttive;

Zone "F": Aree per servizi ed attrezzature

- F1 - zone per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale;
- F2 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano;
- F3 - zone a verde pubblico
- F4 - zone destinate alla viabilità ed agli spazi aperti;
- F5 - parcheggi pubblici;
- F6 - percorsi pedonali e ciclabili;
- F7 - zone per attrezzature tecniche;

Zone “G”: Aree per servizi ed attrezzature turistiche

G1- Zone ricettive ed alberghiere

G2-Campeggi

G3 -Zone per istituti turistico-ricettivi (colonie)i

G4-Aree sciabili

Zone “H”: Aree per il verde di protezione e verde privato

H1 –Verde di tutela degli insediamenti storici e dei piani attuativi

H2- verde privato;

51.2. Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come minimi (superficie del lotto e superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici territoriali e fondiari di fabbricabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di utilizzazione territoriale e fondiaria).

CAPITOLO 4°

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO E DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 52

Zone omogenee di tipo “A”

52.1. Le aree di antico insediamento e di interesse culturale e ambientale, classificate zone omogenee di categoria “A” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, ricomprendono gli immobili, isolati o riuniti in complessi, che, per il loro valore, possono e debbono essere conservati. Tali aree si distinguono in:

- Insediamenti storici;
- Manufatti minori di interesse storico culturale ;
- Viabilità storica
- Zone ed elementi di interesse archeologico

Art.53

Insedimenti storici

53.1. Per quanto attiene agli insediamenti storici compresi i manufatti e gli insediamenti sparsi di interesse storico artistico, valgono integralmente gli elementi costitutivi, le norme e gli elaborati del Piano Generale per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 27.03.1995 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2262 dell'01.02.1996, ad eccezione degli art. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 delle norme di attuazione del P.G.T.I.S per le quali valgono le tipologie d'intervento previste dal Titolo I°- Capitolo 3 delle presenti norme.

53.2. Eventuali incongruenze tra la normativa di cui al comma precedente e quella generale del PRG sono risolte a favore della prima.

53.3. Applicazione art.105 della L.P. 15/2015. La variante non sostanziale in applicazione all'art. 105 della L.P. 15/2015, prevede una elencazione di schede, unità abitative, su cui non si applica la possibilità dell'ampliamento in sopraelevazione in altezza, a fronte di valutazioni quali tipo e funzione, caratteristiche dell'insediamento, dei caratteri spaziali, delle sezioni stradali e degli spazi di relazione, sia pubblici sia pertinenziali, descritte nella Relazione illustrativa e metodologica al capitolo B.3.0 “Matrici urbane e tipologiche” e codificate dal Fattore A al Fattore H.

La variante non sostanziale individua le unità abitative descritte nell' Allegato A “Elenco unità abitative” per ambito territoriale, compresi gli edifici sparsi, e rappresentate nell' Allegato B cartografia degli abitati di Borgo ambiti A-B-C, D-E-F, G-H-I, L-M-N, O-P-Q, R-S-T, U-V e Olle, con le puntuali indicazioni che fanno esplicito riferimento alla non applicabilità del disposto normativo provinciale, in riferimento alle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche individuate in Variante ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, descritte nella Relazione illustrativa e metodologica.

In particolare negli allegati A e B vengono individuate le unità abitative suddivise, in base ai criteri normativi, in quattro classi:

- i. Le unità edilizie che sono assoggettate alla normativa provinciale art. 105 rappresentati in colore “bianco” e non presenti nelle tabelle;

- ii. Le unità edilizie, per le quali non si applica l'art. 105 della L.P., rappresentati in colore rosso chiaro e nella tabella negli allegati A e B con la dicitura nella colonna "Valore" "Cap. B 3.0 comma 5" che mantengono le indicazioni normative previste nelle NTA del PRG vigente compresa la possibilità di sopraelevazione, entro i limiti riportati nelle norme comunali;
- iii. Le unità edilizie, per le quali non si applica l'art. 105 della L.P., rappresentate in colore rosso chiaro e nella tabella con l'indicazione nella colonna "Valore" delle lettere da A a H, rappresentativa dei fattori esplicitati nella relazione illustrativa, che mantengono le indicazioni normative previste nelle NTA del PRG vigente escludendone la possibilità di sopraelevazione, eventualmente prevista;
- iv. le unità edilizie, per le quali non si applica l'art. 105 della L.P., rappresentati in colore rosso scuro in quanto assoggettate a vincolo ai sensi del D.lgs. 142/2004 "Codice dei beni culturali".

Tale eccezione trova applicazione qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice di Beni Culturali.

Si evidenzia che per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico/artistica (anche se non esplicitamente riconosciuti) così come descritti dal sopracitato Decreto, vanno in ogni caso assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita di beni quali quelli descritti dal Capo I del D. Lgs. 42/2004.

Art. 54

Destinazioni d'uso negli insediamenti storici

54.1. Nelle zone omogenee "A" sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui al capitolo 3°, art.12 ,categorie:

- C1°(funzioni abitative);
- C2°(funzioni direzionali, di servizio, commerciali, artigianali);
- C6°(funzioni alberghiere);

con le seguenti limitazioni:

-C2°c) attività commerciali nei limiti previsti dalla L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm. con le modalità del Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale"

54.2. E' facoltà del Sindaco opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo di attività svolta, dei movimenti di traffico indotti, delle nocività e rumorosità, o per altro motivo, possono alterare, in modo dannoso, l'equilibrio urbanistico della zona limitrofa all'edificio o dei tessuti storici consolidati.

Art. 55

Manufatti minori di interesse storico culturale

55.1. I manufatti minori di interesse storico- culturale sono individuati con apposita simbologia sulla cartografia del P.G.T.I.S , adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 27.03.1995 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2262 dell 01.02.1996

55.2 Su tali manufatti sono ammessi gli interventi previsti dagli art. 24 e 27 delle Norme di attuazione del P.G.T.I.S

Art. 56

Viabilità storica

56.1. E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico , sono individuati con apposita simbologia e nel tracciato originario sulla cartografia del P.G.T.I.S , adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 27.03.1995 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2262 dell 01.02.1996.

56.2 Su tali tracciati sono ammessi gli interventi previsti dagli art. 28 e 29 delle Norme di attuazione del P.G.T.I.S

Art. 56 bis

difici e beni vincolati

Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale.

56bis.1 Gli edifici ed i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) sono individuati come beni da sottoporre a restauro sia nella cartografia del PRG che in quella del P.G.T.I.S.. La precisa individuazione cartografica del vincolo è desumibile da ciascun specifico provvedimento di vincolo intavolato.

56bis .2 Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) sono sottoposte a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di 50 anni, di proprietà di Enti o Istituti Pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Per tali tipi di immobili valgono le destinazioni e le categorie di intervento determinate dal PGTIS e dal PRG

56bis.3. Ai sensi della Legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale) qualsiasi intervento su manufatti attribuiti al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

Art. 57

Zone ed elementi di interesse archeologico

57.1. Le zone e gli elementi di interesse storico e archeologico presenti nel territorio comunale sono sottoposte alle disposizioni contenute nel presente articolo in sintonia con quanto enunciato dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.

57.2. Le indicazioni di cui al presenti articolo sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle singole zone archeologiche e degli elementi in esse contenuti ivi comprese non solo quelle il cui interesse è stato notificato, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm., ma anche quelle presunte ma non totalmente conosciute nella loro esatta estensione o non ancora sottoposte ad indagine metodologiche. Il loro numero non è fisso ma è destinato ad essere costantemente aggiornato in parallelo con il prosieguo della ricerca da parte della Provincia Autonoma di Trento o degli Enti da essa espressamente autorizzati.

57.3. Il Piano regolatore generale riporta, con apposita simbologia, nel sistema ambientale e nelle carte di Piano, le zone di interesse archeologico. Zone così ripartite:

- **zone archeologiche di tipo "A"**: si tratta di zone o di singoli elementi ben localizzati nel territorio sul piano topografico, aventi alto valore scientifico e documentario non solo per la realtà storico-ambientale in cui sono inseriti. La loro estensione, non totalmente evincenti, impone l'adozione di precise norme di conservazione globale.

- **zone archeologiche di tipo "B"**: sono zone che hanno restituito numerosi indizi di interesse archeologico, topograficamente localizzate, tali da definire una superficie di sicuro interesse. La loro attuale ubicazione o la loro entità storica-strutturale sconsigliano l'adozione di rigidi vincoli, ma piuttosto programmi integrati di verifica e di intervento.

- **zone archeologiche di tipo "C"**: sono zone che hanno restituito nel passato manufatti di interesse archeologico scarsamente documentati sul piano topografico tanto da rendere incerta l'esatta localizzazione.

57.4 Nelle zone di cui è indicato interesse archeologico sono ammesse le seguenti attività:

- **nelle zone archeologiche di tipo "A"**: sono possibili soltanto le attività di ricerca e di scavo archeologico, lo studio ed il restauro delle strutture rinvenute nonché gli interventi di valorizzazione per migliorare e favorire la fruizione pubblica, attuati dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento o dagli Istituti Scientifici da questo autorizzati.

- **nelle zone archeologiche di tipo "B"**: oltre alle attività indicate al precedente paragrafo è possibile l'utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate dal piano regolatore generale con la sola condizione che:

- ogni attività che comporta scavi meccanici, movimenti di terra o modifiche agrarie profonde deve essere preventivamente segnalata all'Amministrazione Comunale, la quale informerà, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di esecuzione, la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia Autonoma di

Trento per permettere l'effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici e l'individuazione delle prescrizioni e delle cautele operative che l'indizio di volta in volta richiede;

- gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare le prescrizioni di zona stabilite dal P.R.G.;

- **per le zone archeologiche di tipo "C"**: non sussistono particolari disposizioni di tutela con la conseguente pratica di tutte le attività previste dal Piano regolatore generale, ferme restando le norme di cui ai punti 1 e 6 del presente articolo, sono ammessi i seguenti tipo di intervento:

- l'utilizzazione del suolo, secondo le prescrizioni urbanistiche del Piano regolatore;

- interventi sugli edifici esistenti secondo le prescrizioni di zona stabilite dal P.R.G..

- Rimane inteso che trattandosi di una potenziale area di interesse archeologico ogni attività di trasformazione va eseguita con particolari attenzioni a tutti quegli indizi che possono rientrare negli interessi delle norme vigenti e sommariamente indicati nel successivo comma 6 del presente articolo.

57.5. All'interno delle zone ascritte sotto "A" è vietata l'apposizione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale ed è inoltre prescritto di non far attraversare o collocare in prossimità delle stesse, elettrodotti di qualsiasi tipo, antenne per telecomunicazioni e simili, come pure installare altre infrastrutture che comportino stabili volumi fuori terra (cabine di trasformazione, centraline telefoniche o di pompaggio, eccezionale..).

57.6. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico.

CAPITOLO 5°

AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Art. 58

Definizione

58.1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi con esclusione di stalle o di altri ricoveri per animali.

58.2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto od in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali e di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi e comunque inquinanti, e in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

58.3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in:

- zone omogenee "B "
 - B1 Aree urbane consolidate e sature;
 - B2 Aree urbane consolidate
 - B3 Aree urbane di integrazione e completamento a bassa densità
 - B4 Aree urbane di integrazione e completamento ad alta densità
- zone omogenee "C"
 - C1 Aree urbane di espansione in corso di attuazione;
 - C2 Aree urbane di espansione di nuovo impianto;
 - C3-ATZone di trasformazione perequativa B1-Zone edificate sature

Art. 59

Zone omogenee di tipo "B"

59.1. Parti di territorio ad uso prevalentemente residenziale, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone omogenee di tipo "A".

59.2. Nelle zone omogenee "B" sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al capitolo 3°, art.12 comma 1 delle presenti norme, categorie:

- C1°(funzioni abitative);
- C2° funzioni direzionali, di servizio e artigianali e funzioni commerciali nei limiti previsti dalla L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm. con le modalità del Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale". Sono fatte salve le funzioni e le superfici in essere alla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G;
- C6°) funzioni alberghiere ivi comprese le case albergo e le attività d'agriturismo, compresi i villaggi e/o impianti turistici ed esclusi comunque i campeggi.

59.3. Tali attività sono consentite, purché non rumorose ed inquinanti, che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

59.4. Edifici esistenti nelle zone omogenee di tipo "B": agli edifici esistenti alla data di approvazione del piano, è consentito il mantenimento della superficie utile (Su) e dell'altezza esistente qualora queste eccedano quelle ammissibili; sono altresì applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19 (demolizione con ricostruzione).

59.5. Allineamenti : nel caso di interventi che comportino: una ricomposizione o, dove possibile un aumento della sup. utile o interventi di nuova edificazione, vanno rispettati gli allineamenti previsti dal P.R.G.; ove tali allineamenti non siano indicati devono essere mantenuti quelli preesistenti.

59.5 bis. Ampliamenti . Negli edifici esistenti o comunque autorizzati con atto precedente alla data di approvazione del P.R.G., in alternativa alle possibilità fornite dalle norme di zona e dall'art.19 delle presenti norme di attuazione in termini di ampliamento, è consentito:

- rendere abitabile il sottotetto esistente anche con eventuale sopraelevazione delle murature perimetrali, in allineamento alle esistenti, in modo da ottenere una misura massima di m.1,50 tra estradosso dell'ultimo solaio ed intradosso del tetto inteso misurato sotto-cantere. Tale sopraelevazione può essere eseguita anche con la modifica della configurazione del tetto.

- l'utilizzo per le funzioni ammesse dal presente articolo, di verande e logge rientranti, porticati aperti, fino al raggiungimento della superficie coperta (Sc) esistente;

Tali operazioni sono consentite in deroga ai seguenti parametri di zona ammissibili:

- distanze in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione;

- (If) indice di fabbricabilità fondiaria;

59.6. Nei casi di nuova edificazione, ove esista evidenziata dalle tavole di P.R.G. l'indicazione cartografica di potenziamento della rete viaria esistente confinante con l'area di intervento, il progetto edilizio dovrà prevedere l'arretramento per il tratto prospiciente al lotto, come concordato con gli uffici tecnici comunali. Il dimensionamento sarà conforme alle determinazioni stabilite nel D.P.G.P. n.890 di data 05.05.2006 e ss.mm., in merito alla categoria definita dal P.R.G., e all'art. 92 delle presenti norme.

Art. 60

B1 – Aree urbane consolidate e sature

60.1. Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale in cui è vietato qualsiasi aumento della superficie utile esistente, salvo quanto previsto dal successivo punto n.2.

60.2. Sono consentiti per una sola volta, i seguenti lavori:

- ampliamenti, nella misura massima del 20% della Superficie utile preesistente; o in alternativa

- sopraelevazione delle murature perimetrali al fine di ottenere l'altezza utile (Hu) e rendere abitabili i sottotetti esistenti. La sopraelevazione avviene in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione in materia di distanze.

60.3 - E' altresì consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti anche con demolizione e ricostruzione purché l'edificio risultante non abbia una superficie utile maggiore di quella preesistente eventualmente maggiorata da quanto previsto dal 2° comma del presente articolo e non venga superata l'altezza massima di ml. 10.50.

Art. 61

B2- Aree urbane consolidate

61.1. Comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale in cui è vietato qualsiasi aumento della superficie utile esistente, salvo quanto previsto dal successivo punto n.2.

61.2. Sono consentiti per una sola volta, i seguenti lavori:

- ampliamenti, nella misura massima del 20% della Superficie utile preesistente; o in alternativa
- sopraelevazione delle murature perimetrali al fine di ottenere l'altezza utile (Hu) e rendere abitabili i sottotetti esistenti. La sopraelevazione avviene in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione.

61.3 - E' altresì consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti anche con demolizione e ricostruzione purchè l'edificio risultante non abbia una superficie utile maggiore di quella preesistente eventualmente maggiorata da quanto previsto dal 2° comma del presente articolo e non venga superata l'altezza massima di ml. 8.5.

Art. 62

B3- Aree urbane di integrazione e completamento a bassa densità

62.1. Comprendono le zone a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate, nelle quali è ammessa l'edificazione con densità ed altezze contenute.

62.2. Gli indici di tali zone sono individuati nella cartografia di PRG in scala 1:2000, 1:5000 attraverso un'apposita simbologia numerica (cartiglio) che rimanda all'allegato **1-EC** delle presenti norme che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri stereometrici.

Salvo diversa indicazione nell'allegato 1 gli indici di zona sono i seguenti:

- Indice di fabbricabilità fondiaria (if) non superiore a 1,5 mc/mq
- Altezza massima (hm) non superiore a ml. 8.50

62.3 E' obbligatorio, salvo il rispetto degli indici edilizi, l'impiego dell'indice di fabbricabilità fondiaria (If) per almeno il 60% di quello massimo di zona o di cartiglio e dell'altezza del fabbricato pari al 60% di quella massima di zona o di cartiglio.

62.4 Sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti al momento dell'approvazione del PRG, purchè la volumetria complessiva che ne risulta non superi il 20% di quella risultante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità di zona. Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezze eccedenti quelle previste dalla zona o dal cartiglio fino ad un massimo di cm. 50.

62.5. Gli ampliamenti degli edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

62.6 Se più favorevole , possono essere realizzati ampliamenti, per una sola volta, laterali e/o in sopraelevazione nel rispetto delle norme di zona con l' esclusione dell'indice fondiario e con limite di altezza eccedente quello previsto per la singola zona o cartiglio fino ad un massimo di cm. 50 nel seguente modo:

- per edifici fino a 800 mc il 30% del volume esistente
- per edifici fra i 800 mc ed i 1500 mc il 30% per i primi 800 mc ed il 15% sulla parte eccedente

per edifici oltre i 1500 mc. 30% per i primi 800 mc , il 15% fra i 800 mc ed i 1500 mc., il 5% sulla parte eccedente i 1500 mc.

62.7 Sono inoltre consentiti ampliamenti in sopraelevazione nel rispetto delle condizioni precedentemente richiamate, in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione in materia di distanze.

62.8 In caso di continuità edilizia devono essere rispettati gli allineamenti previsti dal P.R.G. e comunque in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione in materia di distanze nonché in conformità della delibera della G.P. n.890 dd.5 maggio 2006 e ss.mm.

62.9. Superficie permeabile: La quota di superficie permeabile in modo profondo, come definita dall'art. 110 comma 4 e 5 delle presenti norme, deve essere pari almeno al 30% della Superficie fondiaria (Sf)

Art. 63

B4- Aree urbane di integrazione e completamento ad alta densità

63.1. Comprendono le zone a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate, nelle quali è ammessa l'edificazione con densità ed altezze più elevate allo scopo di completare un'edificazione omogenea.

63.2. Gli indici di tali zone sono individuati nella cartografia di PRG in scala 1:2000, 1:5000 attraverso un'apposita simbologia numerica (cartiglio) che rimanda all'allegato **1-EC** delle presenti norme che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri stereometrici.

Salvo diversa indicazione nell'allegato **1-EC** gli indici di zona sono i seguenti:

- Indice di fabbricabilità fondiaria (if) non superiore a 2,5 mc/mq
- Altezza massima (hm) non superiore a ml. 10.50

63.3 E' obbligatorio, salvo il rispetto degli indici edilizi, l'impiego dell'indice di fabbricabilità fondiaria (If) per almeno il 60% di quello massimo di zona o di cartiglio e dell'altezza del fabbricato pari al 60% di quella massima di zona o di cartiglio.

63.4 Sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti al momento dell'approvazione del PRG , purchè la volumetria complessiva che ne risulta non superi il 10% di quella risultante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità di zona. Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezze eccedenti quelle previste dalla zona o dal cartiglio fino ad un massimo di cm 50.

63.5. Gli ampliamenti degli edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

63.6 Se più favorevole , possono essere realizzati ampliamenti degli edifici esistenti , per una sola volta, laterali e/o in sopraelevazione nel rispetto delle norme di zona con l' esclusione dell'indice fondiario e con limite di altezza eccedente quello previsto per la singola zona o cartiglio fino ad un massimo di cm. 50 nel seguente modo:

- per edifici fino a 1000 mc il 20% del volume esistente
- per edifici fra i 1000 mc ed i 2000 mc il 20% per i primi 1000 mc ed il 10% sulla parte eccedente
- per edifici oltre i 2000 mc. 20% per i primi 1000 mc , il 10% fra i 1000 mc ed i 2000 mc., il 5% sulla parte eccedente i 2000 mc.

63.7 Sono inoltre consentiti ampliamenti in sopraelevazione nel rispetto delle condizioni precedentemente richiamate, in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione in materia di distanze.

63.8 In caso di continuità edilizia devono essere rispettati gli allineamenti previsti dal P.R.G. e comunque in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione in materia di distanze nonché in conformità della delibera della G.P. n.890 dd.5 maggio 2006 e ss.mm..

63.10. Superficie permeabile. La quota di superficie permeabile in modo profondo, La quota di superficie permeabile in modo profondo, come definita dall'art. 110 comma 4 e 5 delle presenti norme, deve essere pari almeno al 30% della Superficie fondiaria (Sf)

ART. 64

C1- Aree urbane di espansione in corso di attuazione

64.1 Si tratta di zone che si stanno edificando secondo piani di attuazione già approvati prima della definitiva adozione del presente P.R.G.. L'utilizzazione edificatoria di tali aree avviene sulla base dei piani attuativi in essere; tali piani e le relative norme di attuazione conservano validità fino alla data di scadenza prevista e possono essere modificati nel rispetto dei parametri ivi previsti.

Art. 65

C2- Aree urbane di espansione di nuovo impianto

65.1 Si tratta di zone attualmente libere nelle quali è prevista una nuova edificazione a carattere residenziale. In queste zone il PRG può attuarsi anche a mezzo di piani attuativi.

65.2 Gli indici di tali zone sono individuati nella cartografia di PRG in scala 1:2000, 1:5000 attraverso un'apposita simbologia numerica (cartiglio) che rimanda all'allegato **1-EC** delle presenti norme che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri stereometrici.

65.3 Le modalità attuative delle singole zone soggette a PdA sono descritte nell'allegato **2-PAG** . Qualora i termini per la predisposizione dei Piani attuativi eccedano quelli stabiliti da detto allegato , l'Amministrazione procederà d'ufficio alla predisposizione dei piani attuativi nel rispetto dello schema di suddivisione del suolo e delle quantità urbanistiche ed edilizie dell'allegato **2-PAG**

65.4 omissis

65.5 In attesa dell'approvazione dei piani attuativi di cui al precedente 2° comma , per gli edifici esistenti nelle zone C2 alla data di approvazione del PRG sono consentiti ampliamenti nei limiti massimi delle volumetrie e delle altezze derivanti dall'applicazione degli indici stabiliti dai cartigli delle singole zone nel rispetto delle distanze fra edifici, dai confini e dalle strade stabiliti dal precedente art. 8.2.

65.6 In tutte le aree contrassegnate dal cartiglio C2 ad eccezione di quelle per le quali è previsto l'intervento edilizio diretto (ID) o il piano attuativo (PA) come indicato nell'allegato 1-EC delle presenti norme, l'edificazione è subordinata a convenzione con l'Amministrazione Comunale (che deve essere obbligatoriamente allegata alla concessione ad edificare) in cui vengano stabilite le parti di territorio da cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione (es. strade,

marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, parchi urbani ecc). Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga non di interesse pubblico l'acquisizione delle aree private, la cessione verrà sostituita dal pagamento di una somma di denaro o altra utilità, corrispondente al valore della porzione di territorio che avrebbe dovuto essere ceduta.

65.7. Destinazioni d'uso consentite: art.12 comma 1 delle presenti norme, categorie:

- C1°(funzioni abitative);
- C2° funzioni direzionali, di servizio e artigianali e funzioni commerciali nei limiti previsti dalla L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm. con le modalità del Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale". Sono fatte salve le funzioni e le superfici in essere alla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G;
- C6°) funzioni alberghiere ivi comprese le case albergo e le attività d'agriturismo, compresi i villaggi e/o impianti turistici ed esclusi comunque i campeggi.

Art. 66

C3-AT Zone di trasformazione perequativa

66.1 Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali comprese le aree pubbliche e le superficie destinate a servizi pubblici.

66.2 Nelle zone C3-AT l'edificazione avviene sulla base di un piano attuativo esteso all'intera zona risultante dalla cartografia del PRG redatto nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e della posizione, entità e configurazione delle aree a destinazione pubblica, se individuati dal PRG, e degli indici e delle prescrizioni riportati nelle schede o sui progetti speciali costituenti l'allegato **3-AT** alle presenti norme.

66.3 Nella predisposizione del piano attuativo di cui al comma 2 lo schema di suddivisione del suolo e le quantità urbanistico-edilizie riportate per ciascuna zona nell'allegato **3-AT** alle presenti norme e lo schema di impianto urbanistico vanno considerati indicativi e di indirizzo per una corretta distribuzione dei volumi della zona .

66.4 Qualora i termini per la predisposizione dei Piani attuativi eccedano quelli stabiliti dalle schede dell'allegato **3-AT** , l'Amministrazione può procedere d'ufficio nel rispetto dello schema di suddivisione del suolo e delle quantità urbanistiche ed edilizie stabilite dalle relative schede dell'allegato **3-AT**

66.5 L'indicazione cartografica della rete viaria interna alla zona individuata dal PRG e delle aree a destinazione pubblica , comprese nelle schede costituenti l'allegato **3-AT** alle presenti norme , è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la funzionalità. In sede di piano attuativo tale indicazione può essere modificata , motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e configurazione.

66.6 omissis

66.7. Destinazioni d'uso consentite: art.12 comma 1 delle presenti norme, categorie:

- C1°(funzioni abitative);
- C2° funzioni direzionali, di servizio e artigianali e funzioni commerciali nei limiti previsti dalla L.P. 30 luglio 2010, n.17 e ss.mm. con le modalità del Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale". Sono fatte salve le funzioni e le superfici in essere alla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G;
- C6°) funzioni alberghiere ivi comprese le case albergo e le attività d'agriturismo, compresi i villaggi e/o impianti turistici ed esclusi comunque i campeggi

66.8 E' sempre ammesso il mantenimento di edifici esistenti , senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano attuativo . In tal caso su detti edifici sono consentiti tutti gli interventi compresa la demolizione con ricostruzione nel rispetto del volume architettonico preesistente , anche con modifica del sedime , purchè nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e di eventuali allineamenti.

Per gli ampliamenti degli edifici esistenti sono inoltre consentiti per una sola volta, i seguenti lavori:

- ampliamenti, nella misura massima del 20% della Superficie utile preesistente;

o in alternativa

- sopraelevazione delle murature perimetrali al fine di ottenere l'altezza utile (Hu) e rendere abitabili i sottotetti esistenti. La sopraelevazione avviene in conformità a quanto stabilito all'art. 8.2 delle presenti Norme di Attuazione.

66.9 Lo schema di convenzione di cui all'art. 6.04 deve definire quanto previsto dall'art.11 del regolamento di attuazione della L.P. n.1/2008 e ss.mm., attenendosi ai seguenti criteri:

a) la cessione di aree al Comune deve avvenire sempre a titolo gratuito;

b) le opere di urbanizzazione prevalentemente funzionali agli interventi edilizi previsti sull'area di trasformazione perequativa devono essere realizzate a cura e spese della ditta proprietaria dell'area stessa;

c) le aree di cui è prevista la cessione al Comune, diverse da quelle destinate alla realizzazione delle opere di cui alla precedente lettera b), devono essere cedute e sistemate a prato.

CAPITOLO 6°

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 67

Zone omogenee di tipo "D"

67.1. Parti di territorio destinate agli insediamenti per impianti produttivi o ad essi assimilati ed alle attività economiche .

67.2. Le aree destinate prevalentemente alle attività economiche sono riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi. Sulla cartografia di P.R.G. sono individuate con distinta simbologia le zone produttive del settore secondario, le zone commerciali, le zone terziarie e direzionali, quelle per attrezzature turistiche.

Art. 68

Zone per attività produttive

68.1. Il P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di livello provinciale, contrassegnando le stesse in cartografia con la [P]; individua altresì le zone produttive di livello locale contrassegnandole con la [L].

68.2. Le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale vengono normate dall'art. 33 delle norme di attuazione del PUP. Nelle zone per attività produttive sono consentite tutte le attività di cui alla categoria C3° (funzioni produttive industriali), dell'art.12 delle presenti norme, le attività di cui all'articolo 33 commi 2 e 6 del PUP e quelle di cui al Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale" delle presenti norme. Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 dell'art.33 delle norme di attuazione del PUP.

68.3. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i **400 metri cubi** (volume vuoto per pieno emergente dal piano di spiccato), sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Ai sensi dell'art. 38 del regolamento di attuazione della L.P.n.1/2008 è ammessa la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa nel limite di ulteriori 400 metri cubi massimi, sempre che sussistano le condizioni dell'art.38 stesso.

68.4. Particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo.

Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n 1-41/Legisl. e ss.mm.).

68.5. Nel progetto del verde le alberature ad alto fusto dovranno essere poste prioritariamente lungo il perimetro del lotto.

68.6. Edifici esistenti: agli edifici esistenti all'entrata in vigore del piano vengono applicate le disposizioni contenute nell'art. 19 (demolizione con ricostruzione), consentendo altresì la conservazione della superficie utile lorda (Su) e dell'altezza esistente (Hp), qualora si eccedano le ammissibili. Inoltre, gli edifici che presentano prevalentemente funzioni abitative di cui alla categoria C1° art.12 delle presenti norme, possono essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona "B2", aventi come pertinenza al massimo un lotto di mq.500.

68.7. Nelle zone di espansione e nelle zone di riserva, fino a quando non saranno approvati i relativi piani esecutivi di grado subordinato, sono consentite solo le attività agricole che richiedono la costruzione di manufatti facilmente amovibili e/o precari e tali comunque da consentire un uso produttivo del suolo.

68.8. I piani di attuazione previsti per le zone produttive possono prevedere aree da riservare a servizi per l'intera zona.

68.9. Tali zone si distinguono in:

- D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di interesse provinciale ;
- D1 - [PR]zone produttive del settore secondario di interesse provinciale di nuovo impianto;
- D2 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di interesse locale.
- D2 - [PR]- zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di interesse locale
- D3 - Aree di riqualificazione urbanistica

Art. 69

D1: zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di interesse provinciale

69.1. Le zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento sono zone già parzialmente utilizzate e in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare.

69.2. Nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di interesse provinciale il P.R.G. si attua attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei piani attuativi eventualmente approvati e comunque nel rispetto dei seguenti indici:

- zone D1

Lotto minimo nessuna limitazione

(Rc) rapporto di copertura massimo 50%.-

(Hm) altezza massima del fabbricato (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli) m. 12,00

Distanze come da art. 8.2 delle presenti Norme.

69.3. E' ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo scritto ed intavolato tra i proprietari.

69.4. Non vi è limite di lotto minimo nel caso in cui i servizi alle attività produttive siano previsti in sede di piano attuativo.

69.5. Ove siano stati approvati piani di lottizzazione, l'edificazione può avvenire sulla base delle prescrizioni di tali piani e delle relative norme di attuazione fino al termine della loro validità.

Art. 70

D1-[PR]: zone produttive del settore secondario di interesse provinciale di nuovo impianto

70.1. Le zone produttive del settore secondario di interesse provinciale di nuovo impianto sono pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo.

70.2. Nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D1-[PR] l'edificazione è subordinata all'esistenza di un Piano di attuazione nel rispetto di quanto previsto nell'allegato **2-PAG** nonché dei seguenti indici:

- zone D1-[PR]

(Rc) rapporto di copertura massimo	60%.-
(Hm) altezza massima del fabbricato	m.12,00
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
(Ss) aree pubbliche minime, escluse le strade interne	10% della St

70.3 Nelle zone "D1-[PR]" di nuovo impianto, l'Amministrazione provinciale e comunale può riservare, fino ad un massimo del 20% della St, apposite zone per servizi ed impianti di interesse collettivo nonché per servizi alle attività produttive.

Art. 71

D2- zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale

71.1 Le zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 sono zone già parzialmente o totalmente utilizzate nelle quali possono insediarsi, oltre alle funzioni previste dall'articolo 68 comma 2 delle presenti norme, anche le funzioni destinate alla lavorazione e il magazzinaggio di legname, inerti, minerali, materiali edilizi, prodotti alimentari; allo stoccaggio di materiali e merci; alla sosta e il ricovero di camion, mezzi speciali, macchinari ed impianti e inoltre quante altre funzioni del settore secondario che richiedono, per qualsiasi ragione, spazi attrezzati e fabbricati e che non siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni residenziali, turistiche e agricole sotto il profilo dell'igiene, del traffico, degli odori, dei fumi e dei rumori che generano.

71.2 Nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 l'edificazione è subordinata a concessione edilizia rispetto dei seguenti indici:

-zone D2

Rc) rapporto di copertura massimo	50%.-
(Hm) altezza massima del fabbricato	m.10,00
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Superficie fondiaria che deve essere destinata a verde	Min. 10%

71.3 Nelle zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 situate a ridosso di zone residenziali esistenti o da realizzare vanno rispettati i limiti di emissione acustiche imposti dalla zonizzazione acustica approvata dal Consiglio Comunale. In particolare, relativamente alla gestione delle attività produttive, le domande di concessione edilizia relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività

produttive nonché le domande di licenza e/o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive ed i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/95 devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico redatta da "tecnico competente" in acustica ai sensi dell'art. 2 comma 6 della citata legge quadro.

Art. 72

D2-[PR]: zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di interesse locale

72.1 Le zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D2-[PR] sono pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo.

72.2 Nelle zone D2-[PR] possono insediarsi, oltre alle funzioni previste dall'articolo 68 comma 2 delle presenti norme, anche le funzioni destinate alla lavorazione e il magazzinaggio di legname, inerti, minerali, materiali edilizi, prodotti alimentari; allo stoccaggio di materiali e merci; alla sosta e il ricovero di camion, mezzi speciali, macchinari ed impianti e inoltre quante altre funzioni del settore secondario che richiedono, per qualsiasi ragione, spazi attrezzati e fabbricati e che non siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni residenziali, turistiche e agricole sotto il profilo dell'igiene, del traffico, degli odori, dei fumi e dei rumori che generano.

72.3. Nelle zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D1-[PR] l'edificazione è subordinata all'esistenza di un Piano di attuazione nel rispetto di quanto previsto nell'allegato **2-PAG** nonché dei seguenti indici:

- zone D2-[PR]

(Rc) rapporto di copertura massimo	60%.-
Hm) altezza massima del fabbricato	m.12,00
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Ss) aree pubbliche minime, escluse le strade interne	10% della St

72.4 Nelle zone "D2-[PR]" di nuovo impianto, l'Amministrazione comunale può riservare, fino ad un massimo del 20% della St, apposite zone per servizi ed impianti di interesse collettivo nonché per servizi alle attività produttive.

Art. 73

D3-Aree di riqualificazione urbanistica

73.1 Sono aree di riqualificazione urbanistica quei territori, nei quali gli insediamenti del settore produttivo a carattere secondario presenti, rendono necessaria una riqualificazione complessiva per ambiti insediati .

73.2 Il PRG individua le aree di riqualificazione urbanistica precisandone i perimetri e disponendo le proposte d'intervento nonché le destinazioni funzionali tenendo conto sia delle funzioni originarie sia delle nuove funzioni insediabili

73.3 Le aree di riqualificazione urbanistica sono soggette a Piano Attuativo a fini speciali il quale può individuare specifici ambiti d'intervento secondo le indicazioni programmatiche contenute nell'allegato **2-PAG**.

Gli interventi di ampliamento e riqualificazione del complesso produttivo delle acciaierie di Borgo Valsugana sono subordinati alla approvazione di un apposito accordo di programma fra impresa interessata , la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Borgo Valsugana che stabilisca:

- a) le operazioni da condurre in una prima fase al fine dell'ottenimento della autorizzazione prevista dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti industriali
- b) la successiva redazione del piano attuativo per la riqualificazione insediativi e paesaggistica delle strutture esistenti nonché per l'utilizzazione dell'area di progetto, che assicuri la riduzione dell'inquinamento e la qualificazione del prodotto, escludendo potenziamenti quantitativi dell'attività:

73.4 Ai fini della riqualificazione urbanistica di parti dei tessuti urbani degradati dal punto di vista urbanistico e ambientale, sottoutilizzati e/o irrisolti funzionalmente, nelle tavole del PRG sono individuati, all'interno delle aree di riqualificazione urbanistica con specifico perimetro, gli Ambiti di riqualificazione urbanistica da sottoporre a specifici Programmi d'ambito. Tale perimetro potrà essere modificato nella fase di proposta del Piano attuativo ai fini speciali di cui al precedente comma , nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato **2-PAG**

73.5 Il Piano di attuazione ai fini speciali dovrà meglio definire e dettagliare la normativa funzionale e gli indici paesaggistici-ecologici da utilizzare nelle aree di riqualificazione urbanistica .

73.6 L'approvazione del piano attuativo a fini speciali sull'ambito di riqualificazione urbanistica contrassegnato in cartografia dal cartiglio PA1 (complesso produttivo acciaieria) è subordinata alla previa definizione di un accordo di programma il cui contenuto deve conformarsi all'art. 33 co. 10 delle NTA del PUP.

73.7 Fino alla predisposizione dello specifico Piano di attuazione ai fini speciali nelle aree di riqualificazione urbanistica sono ammesse le seguenti operazioni :

- uso , riuso e/o riqualificazione degli edifici produttivi esistenti nonché mantenimento delle attività produttive in essere. Con esclusione del complesso produttivo delle acciaierie di Borgo Valsugana, gli edifici produttivi esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. (15/08/2007) ed occupati da attività produttive in essere, possono essere oggetto di un ampliamento della superficie coperta una tantum massimo di 200 mq; l'intervento è subordinato al rispetto dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria anche con l'inserimento di nuove modalità produttive e macchinari purchè non comportanti aumento di volume ne di superficie coperta dalle attività produttive stesse.
- tutte le attività di mascheramento e di diminuzione dell'impatto visivo delle attività produttive esistenti (costruzione di tomi naturalizzati, cinturazioni arboree, costruzione di barriere antirumore, pitturazioni, ecc.)
- tutte le strutture, con espressa esclusione di quelle destinate ad ospitare di impianti produttivi, anche coperte, finalizzate allo stoccaggio e magazzinaggio materie prime e scarti di lavorazione, fino ad un massimo del 15% della superficie coperta attuale, purchè accompagnate da contemporanee attività di mascheramento e di diminuzione dell'impatto visivo di cui al precedente alinea;
- tutti gli interventi finalizzati all'ottenimento della autorizzazione per l'esercizio di impianti industriali IPPC (Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento) ed ogni altro intervento a carattere ripristinatorio emanato dall'autorità ambientale
- nelle aree libere sono ammessi depositi temporanei all'aperto di materiali derivanti da lavorazioni produttive nonché depositi temporanei all'aperto di derivanti da attività connesse alla lavorazione di rottami; in dette aree sono ammesse inoltre l'installazione di macchinari e attrezzature necessari alla lavorazione , alla frantumazione , alla mescolatura di materiali naturali e di rifiuti recuperabili con le relative infrastrutture necessarie all'espletamento di detta attività lavorativa.
- sistemazione della viabilità esistente nonché creazione temporanea di nuova viabilità d'accesso e servizio della attività esistenti purchè compatibili con quanto previsto dall'allegato **2-PAG**
- realizzazione di reti tecnologiche a servizio delle attività esistenti

Fatto salvo quanto sopra previsto, fino alla predisposizione dello specifico Piano di attuazione ai fini speciali nelle aree di riqualificazione urbanistica non sono comunque ammesse le seguenti operazioni :

- nuove costruzioni
- ampliamenti e/o sopraelevazioni degli edifici e costruzioni esistenti , nonché ampliamenti delle superfici coperte

73.8. Il piano attuativo ai fini speciali delle aree di riqualificazione urbanistica dovrà essere predisposto nel rispetto di quanto previsto nell'allegato **2-PAG** nonché dei seguenti indici:

- zone D3-

(Rc) rapporto di copertura massimo	60%.-
Hm) altezza massima del fabbricato	A seconda delle esigenze delle attività produttive
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Ss) aree pubbliche minime, escluse le strade interne	10% della St

73.9 Oltre alle destinazioni di cui all'articolo 68 comma 2 delle presenti norme, nelle aree di riqualificazione urbanistica sono consentite costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali: uffici, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda (mensa, sala ritrovo, ecc.), nonché strutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente localizzabili..

Art. 74

Zone commerciali

74 1. Il P.R.G. individua le zone commerciali. In tali zone sono consentite tutte le destinazioni d'uso, di cui alla categoria C4° art. 12 delle presenti norme con le modalità del Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale" delle presenti norme, nonché anche attività di servizio con relativi magazzini e depositi.

74.2. All'interno di tali zone l'insediamento delle attività commerciali viene regolamentato secondo le disposizioni della L.P. 30 luglio 2010, n.17 e s.m. con le modalità del Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale" delle presenti norme.

74.3. Non sono consentiti nelle zone per attività commerciali, insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione salvo una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda per ciascun punto vendita o unità commerciale, unità non eccedente i mq.130 di superficie utile(Su), che andrà integrata architettonicamente con l'edificio commerciale.

74. 4. Edifici esistenti: agli edifici esistenti all'entrata in vigore del piano vengono applicate le disposizioni contenute nell'art.19 (demolizione con ricostruzione), consentendo altresì la conservazione della superficie utile (Su) e dell'altezza esistente (Hp), qualora si eccedano le ammissibili. Inoltre, gli edifici che presentano prevalentemente funzioni abitative di cui alla categoria C1°art.12 delle presenti norme, possono essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona "B2", aventi come pertinenza al massimo un lotto di mq.500.

74.5. Tali zone si distinguono in:

- D4 - zone commerciali esistenti e di completamento;
- D5- Centro attrezzato direzionale e commerciale esistente
- D6-[PR] - zone commerciali di nuovo impianto.
- D7- Aree commerciali integrate (ACI)

Art. 75

D4: zone commerciali esistenti e di completamento

75.1. Le zone commerciali esistenti e di completamento sono parzialmente inedificate e in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare.

75.2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- zone D4

(Rc) rapporto di copertura massimo	50%.-
(Hm) altezza massima del fabbricato (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli)	m. 10,00
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Superficie fondiaria che deve essere destinata a verde	10%

75.3. In merito alla costruzione a confine, purché con caratteri architettonici unitari, si rimanda al disposto dell'art. 8.2 delle presenti Norme.

Art. 76

D5- Centro attrezzato direzionale e commerciale esistente

76.1. Nelle zone destinate a centro attrezzato direzionale e commerciale oggetto di piano attuativo completato sono ammesse le destinazioni previste dai punti C2°b, C2°c e C4° dell'articolo 12 delle presenti norme con le modalità del Titolo III "Programmazione urbanistica del settore commerciale" delle presenti norme.

76.2. Una volta completata l'attuazione di quanto previsto dal Piano attuativo sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai precedenti art.14, 15 delle presenti norme d'attuazione, nonché operazioni di copertura di passaggi attualmente scoperti, purché questi abbiano almeno un lato aperto e non costituiscano aumento della superficie commerciale né aumento della volumetria complessiva.

Art. 77

D6-[PR]: zone commerciali di nuovo impianto

77.1. Le zone commerciali di nuovo impianto sono identificate nella loro quasi totalità e prive delle necessarie reti infrastrutturali.

77.2. In tali zone l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo, nel rispetto dei seguenti indici:

- zone D6-[PR]

(Rc) rapporto di copertura massimo	50%.-
Hm) altezza massima del fabbricato	m. 15,00
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Superficie destinata a verde	10%
Superficie destinata a parcheggio	10%
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Per ciascuna unità produttiva abitazione proprietario o custode	Max 400 mc

77.3 Il piano attuativo determina anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali e la planimetria volumetrica.

77.4 In attesa della formazione degli strumenti attuativi può essere concesso ai singoli impianti esistenti un ampliamento, una a tantum., del 20% della superficie coperta, con un massimo di 500 mc.

77.5 Nelle zone "D6-[PR]" di nuovo impianto che non avevano già analoga destinazione nel PRG previgente, l'Amministrazione comunale può riservare, fino ad un massimo del 20% della St, apposite zone per servizi ed impianti di interesse collettivo nonché per servizi alle attività commerciali.

Art. 78

D7- Aree commerciali integrate (ACI)

78.1. Sono specialmente dedicate alle attività commerciali al dettaglio e all'interno delle stesse esistono o vengono progettate pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative, ed altri servizi complementari. In particolare in tali aree è consentita l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione di esercizi di vicinato o di medie o di grandi strutture di vendita. Peraltro la realizzazione delle strutture di vendita nelle aree commerciali integrate oggetto del presente articolo è consentita nei limiti indicati dall'art. 73 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e s.m. che disciplina l'attività commerciale in Provincia di Trento. L'area commerciale integrata comprende più strutture di medie e/o grandi dimensioni di carattere specializzato; essa può comprendere al suo interno anche uno o più centri commerciali. L'area commerciale integrata è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti ed è dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi giochi e simili), essa è costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. Sono insediabili anche le attività specifiche relative all'esposizione campionaria di prodotti e manufatti. Sono ammesse inoltre le attività connesse ai servizi delle imprese quali sedi di associazioni di categoria, sportelli unici, incubatori di imprese (intesi come attività di servizio alle imprese in via di formazione) ecc., nonché i servizi connessi alla promozione ed alla commercializzazione del turismo, della cultura e dell'ambiente.

78.2 Le aree commerciali integrate, sono soggette a piano di attuazione nel rispetto dei seguenti indici:

(Rc) rapporto di copertura massimo	50%
Hm) altezza massima del fabbricato	m. 15,00
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Superficie destinata a verde	10%

Il piano attuativo dovrà definire compiutamente la tipologia dell'insediamento nonché curare nel dettaglio l'inserimento urbanistico e paesaggistico dell'intervento.

78.3 L'area commerciale (ACI e GSV) in Via Bagni è soggetta a piano attuativo nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo. In tale area sono contenuti gli usi descritti al primo comma e in generale le attività terziarie di servizio, alle persone oltre che alle imprese. Tra le attività ricreative sono ammessi anche gli eventi sportivi e gli spettacoli. Tra i servizi di promozione turistica e culturale sono ammessi anche le strutture ricettive, i servizi di ristorazione, le manifestazioni e i convegni, le esposizioni. Le attività commerciali possono essere inserite unicamente nell'Ambito B secondo quanto disposto dal PTC-stralcio commerciale e dalla normativa commerciale vigente. Nell'Ambito A potranno essere insediate unicamente le attività commerciali a servizio del nucleo polifunzionale.

Il piano attuativo previsto da questo comma sarà esclusivamente di iniziativa privata e verrà redatto ai sensi della normativa provinciale vigente.

Per tale area non si applicano gli indici di cui al comma 2, ma esclusivamente quelli della seguente tabella:

Ambito		A	B	Area prevista dal PTC su ambito B**	TOT	
Superficie territoriale	S_t	22.437	24.487	16.500	46.924	mq
Superficie fondiaria	S_f	22.437	24.143	-	46.580	mq
Indice di utilizzazione territoriale	U_t	-	-	-	<1	mq/ mq
Indice di utilizzazione fondiaria	U_f	<0,8	<1,2	-	-	mq/ mq
Rapporto di copertura	r_c	<50	<35	<35	-	%
Incidenza superfici verdi		>25	>35	>25 senza interrati	-	%
Distanza dal ciglio del Brenta Vecchio	d	>20	>20	>20	-	m
Quota edificabile suolo urbanizzato		386	386	386	-	m slm
Altezza massima dell'edificio	H_f	20,00	16,00*	16,0	-	m
Superficie di vendita totale				<25		%
Integrazione offerta servizi	S_{ul}			min.10-max.25		%

*(eventuali edifici a cavallo o in prossimità della linea di separazione fra i due ambiti potranno avere un'altezza diversa (max 20 metri) da approvare in occasione della presentazione dei piani attuativi)

** (Area identificata dal PTC stralcio commerciale per l'inseadimento di GSV – indici stabiliti dal PTC)

La disciplina urbanistica dei singoli ambiti è demandata al piano attuativo di iniziativa privata nel rispetto degli indici, rapporti, quote, altezza e distanze stabiliti nella precedente tabella.

Il piano attuativo stabilirà le fasi di realizzazione nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Le opere per l'allargamento della strada via Bagni e del ponte "dei 3 metri" dovranno essere progettate, realizzate e concluse dal lottizzante e quindi cedute gratuitamente al Comune. La parte di opere ricompresa nel perimetro del Piano Attuativo dovrà essere realizzata prima o contemporaneamente alla realizzazione dell'Ambito A e/o B, mentre la parte di opere esterne al Piano Attuativo dovrà essere realizzata entro le tempistiche dettate dalla Amministrazione;

b) Le opere per la realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento con viale Città di Prato dovranno essere progettate, realizzate e concluse dal lottizzante e quindi cedute gratuitamente al Comune entro le tempistiche dettate dalla Amministrazione;

c) Le opere per la realizzazione del parcheggio pubblico in corrispondenza delle pp.ff. 1686 e 1688/2 e p.ed. 2690 e 2691 dovranno essere progettate, realizzate e concluse dal lottizzante e quindi cedute gratuitamente al Comune entro le tempistiche dettate dalla Amministrazione;


d) al fine di garantire una sinergia e complementarietà con le attività del centro storico, a garanzia di una opportuna integrazione, le aree identificate con parte delle pp. ff. 1675 e 1679 dovranno essere opportunamente progettate dal lottizzante e condivise con l'Amministrazione. L'utilizzazione di tali aree dovrà avere una destinazione di interesse pubblico e comunque soddisfare gli obiettivi di sinergia e complementarietà succitati. Le opere necessarie per la realizzazione di quanto sopra dovranno essere progettate, realizzate e concluse dal lottizzante e quindi cedute gratuitamente al Comune. Tali opere dovranno essere realizzate prima o contemporaneamente alla realizzazione dell'Ambito A e/o B;

e) in previsione della realizzazione di un parco pubblico in corrispondenza dell'area a est di via Bagni compresa tra i due rami del fiume Brenta, il privato dovrà progettare, realizzare e concludere e quindi cedere gratuitamente al Comune le opere per il nuovo parco urbano entro le tempistiche dettate dalla Amministrazione.

E' condizione per poter firmare le relative convenzioni che, all'atto della firma delle stesse (ambito A e/o B), le proprietà del lottizzante oggetto delle opere di cui ai punti a-b-c-d-e) siano trasferite al Comune, secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

Il piano attuativo preciserà l'assetto funzionale e i modi insediativi dei singoli ambiti secondo le indicazioni di massima del successivo schema. Tale schema va considerato indicativo e di indirizzo ed è vincolante solo per ciò che concerne la suddivisione/collocazione degli ambiti A e B, le esigenze di collegamento (rete viaria), il dimensionamento e le destinazioni (tabella e schema).

La destinazione urbanistica conseguente alla presentazione del piano attuativo non costituirà nessun tipo di obbligo o vincolo implicito e/o esplicito per l'Amministrazione comunale.



Qualora l'opera realizzata dovesse essere ritenuta dall'Amministrazione comunale infrastruttura, struttura o opera di interesse pubblico di rilievo provinciale sarà possibile, nel caso in cui si intenda soddisfare lo standard di parcheggio anche mediante l'utilizzo di parcheggi pubblici, stipulare una convenzione con il Comune con la quale saranno regolate le modalità di utilizzo dei parcheggi pubblici, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis della L.P. n.1/2008 e s.m. e dell'art. 7 dell'Allegato 3 alla d. G.P. n. 2023/2010 e s.m..


Gli interventi previsti negli ambiti A e B dovranno essere pensati in funzione di una "proficua complementarità con l'offerta esistente nel centro storico di Borgo Valsugana"³; a tal fine il progetto dovrà dimostrare la non marginalità e/o

³ Report finale di ricerca del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico e Università di Torino compiuto per la Comunità di Valle Valsugana e Tesino - 9 giugno 2014

separazione con il centro storico, evidenziandone la sinergia e l'integrazione con tutte le attività economiche esistenti.

Al fine di verificare l'esatta posizione del bordo del comparto e dei singoli ambiti (A e B) sulla mappa catastale si riporta il relativo estratto catastale. Le particelle ricomprese sono le pp.ff. 1651 – 1652 -1653 - 1654/1- /2 - 1655/1 - /2 - 1656 – 1657 – 1658 – 1659 – 1660 - 4865/2 – 1661 – 1662 – 1663 -1664 – 1665 – 1666 – 1667 – 1668 - 1669/1 - /2 - 1671/1 - /2 - /3 -/4 - /6 - 1671/5 – 1672 -1673 - 1674/1 - /2 – 1675 – 1679 - 1671 e pp.ed. 2061 e 1210.

In azzurro è rappresentata l'area individuata dal PTC-stralcio commerciale.



78.4. Dovranno essere ben chiarite e condivise con il Servizio Bacini Montani della PAT, le diverse fasi progettuali e realizzative delle opere di difesa per poterle rendere compatibili ed integrate con il progetto di messa in sicurezza dell'abitato di Borgo Valsugana.⁽⁴⁾

78.5 In caso di contrasto fra elaborati progettuali, norme di attuazione del PRG e PTC prevale quest'ultimo.

⁴ Comma inserito a seguito di parere del Servizio Bacini montani contenuto nel parere del Servizio urbanistica prot.n.3873 di data 23 febbraio 2015

CAPITOLO 7°

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA, BOSCO, PASCOLO E IMPRODUTTIVO

Art. 79

Zone omogenee di tipo “E”

79.1. Il P.R.G. individua le zone agricole. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “E” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444 e vengono disciplinate, oltre che dalle presenti norme, dall’art.37 delle norme di attuazione del PUP, L.P.n.5/2008 e ss.mm..

Per le aree agricole di pregio si rimanda all’art.38 delle norme di attuazione del PUP e relativi provvedimenti attuativi.

79.2. Nelle zone omogenee “E” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui al capitolo 3°, art.12 categorie C5°(funzioni agricole) sono inoltre consentite attività commerciali per la vendita diretta dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli singoli o associati come previsto e dall’articolo 37 delle presenti norme.

79.3. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all’esercizio delle attività agricole e silvopastorali.

Tali aree si articolano in sei zone:

E1: zone agricole di interesse primario;

E2: zone agricole di interesse secondario;

E3: zone agricole di particolare tutela;

E4: zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola;

E5: zone a bosco;

E6: zone a prato e pascolo;

E7: zone improduttive.

79.4. Requisiti soggettivi: Asservimento: Ai fini del rilascio della concessione la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze in aree agricole di interesse primario, l’Amministrazione deve verificare all’atto della richiesta di concessione edilizia, la sussistenza dei criteri di eccezionalità, stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti ed alle infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, nonché attenersi alle modalità ed ai procedimenti di cui all’art.37 delle Norme di attuazione del PUP.

Nel triennio antecedente alla presentazione della domanda il soggetto richiedente non deve risultare titolare o contitolare del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del Comune interessato o dei comuni limitrofi.

Nel caso di società di persone il requisito previsto al comma 2 3, deve essere posseduto oltre che dal legale rappresentante anche da tutti i soci della medesima società.

Non è considerato idoneo l’eventuale alloggio per il quale sussista una delle seguenti condizioni:

- sia necessario, per motivi igienico-sanitari o di sicurezza, o di tutela ambientale o di attuazione di precise indicazioni del piano regolatore generale, spostare l’intero centro aziendale ad una località più compatibile;
- l’alloggio risulti privo dei requisiti igienico sanitari prescritti ai fini dell’ottenimento o mantenimento dell’agibilità;

- si trovi a più di 1000 metri di strada carrabile dal complesso aziendale ove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo.

Agli immobili realizzati nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura (E1, E1T, E2, E3, E5) nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo, 37 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni.

I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

79.5. Costruzioni esistenti: Il P.R.G. definisce le presenti norme con l'obiettivo di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Gli edifici esistenti così come definiti dall'art. 6 comma 11 delle presenti norme (ad esclusione di quelli catalogati e numerati dal Piano degli Insediamenti Storici), nelle zone E1, E2, E3, E5, E6, possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti. I medesimi edifici, ad esclusione di quelli compresi nelle zone E5, al fine del recupero residenziale possono essere ampliati, secondo le seguenti modalità suddivise fra edifici che adottano la modalità del recupero tipologico (di cui all'art. 20 delle presenti Norme di attuazione) e quelli che non la adottano

Edifici esistenti posti a quota inferiore a 700 m. s.l.m.

Cubatura edifici esistenti	% massima del volume in ampliamento o , in alternativa cubatura massima	Cubatura massima in ampliamento
Edifici fra 150 mc e 400 mc fuori terra		100 mc
Edifici fra 401 e 800 c fuori terra	25%	
Edifici fra 801e 1200 mc fuori terra	20% o 200 mc.	

Edifici esistenti posti a quota superiore a 700 m s.l.m. (Val di Sella)

Cubatura edifici esistenti	Edifici senza recupero tipologico		Edifici con recupero tipologico	
	% del volume in ampliamento o, in alternativa, cubatura massima	Cubatura max In ampliamento	% del volume in ampliamento o, in alternativa, cubatura massima in ampliamento	Cubatura max in ampliamento
Edifici fra 150 mc e 400 mc fuori terra		100 mc		300 mc
Edifici fra 401 e 800 mc fuori terra	25%		40% o 300 mc.	
Edifici fra 801e 1200 mc fuori terra	20% o 200 mc		30% o 300 mc.	

Gli edifici con cubatura inferiore ai 150 mc (ad esclusione di quelli catalogati e numerati dal Piano degli Insediamenti Storici) che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai

materiali impiegati nel complesso della costruzione così come definiti dall'art. 6 comma 11 delle presenti norme, possono esser ampliati, per una sola volta ed ai fini di adeguamenti igienico-sanitari, di una percentuale massima del 25% della cubatura esistente fuori terra.

79.6 Funzioni agricole: ove si tratti di costruzioni esistenti, alla data di approvazione del Piano, esclusivamente nelle zone: E1-E2-E3-E6, che restano destinate a funzioni connesse con l'esercizio dell'attività agricola e zootecnica (non abitativa) e per le quali il proprietario si impegni - nel ricordato atto d'obbligo - a non variare la destinazione per dieci anni, sono consentiti ampliamenti pari a 40% del volume della parte produttiva .

79.7. Nuove costruzioni nelle zone E1 e E2: In relazione agli indici specifici delle singole zone E1-E2, le eventuali nuove costruzioni sono consentite solo se funzionali alla produzione agricola o alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo. Possono erigersi nuove costruzioni a condizione che le costruzioni esistenti sul medesimo fondo agricolo alla data di approvazione del presente P.R.G. ed aventi, alla medesima data, la stessa destinazione d'uso prevista per le nuove costruzioni - risultino recuperate ed effettivamente utilizzate per la suddetta destinazione.

Le eventuali nuove costruzioni debbono essere, altresì collocate:

- salvi i casi di evidente impossibilità - nel contesto dei nuclei edilizi esistenti sul fondo, andandosi ad integrare con essi sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- all'esterno delle aree agricole di particolare tutela;

Sono consentiti fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nelle modalità stabilite negli specifici articoli, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un massimo di 400 metri cubi residenziali (volume vuoto per pieno emergente dal piano di spiccato), purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.37 delle norme di attuazione del PUP. Sia dal punto di vista della tipologia urbanistica, che architettonica, l'alloggio dovrà risultare accorpato ed integrato nel manufatto principale.

Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario, di interesse secondario, di particolare tutela, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.

Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali.

Per tali costruzioni dovrà essere particolarmente curata la collocazione, la scelta dei materiali e la tipologia, al fine di garantire un armonico inserimento nell'ambiente.

79.8. Manufatti di limitate dimensioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle Norme di attuazione del PUP, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale ai sensi dell'art.3 del D.P.P. dell'8 marzo 2010, n.8-40/Leg.

La tipologia del deposito dovrà ispirarsi agli schemi riportati nell'allegato **5-MA** relativo ai manufatti accessori di cui all'art. 21.

79.9. Volumi interrati: Nelle zone E1 - E2 è ammessa, anche in assenza dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 del presente articolo, la costruzione di volumi interrati, per una superficie utile (Su) non superiore a mq.150 in aderenza o posti entro una distanza di m.50 dagli edifici esistenti, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente, e purché venga ripristinato l'andamento orografico e siano ricoperti da uno strato di terreno pari a 40 cm. e comunque idoneo al mantenimento del verde che trovava consistenza precedentemente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

Nelle zone E3- è ammessa la costruzione di volumi interrati esclusivamente nel sedime degli edifici esistenti o nel sedime di eventuali ampliamenti.

79.10. Muri a secco: Nelle zone omogenee di tipo "E" è esclusivamente ammessa la costruzione e la ricostruzione dei muri di contenimento o di sostegno di terrazzamenti coltivati con pietrame faccia a vista.

Nelle zone agricole di particolare tutela "E3" è prescritto l'utilizzo della tecnica del "finto secco" e cioè con l'utilizzo di pietrame a vista e retrostante legante in calcestruzzo di rinforzo purché i muri così eseguiti risultino:

- a. in pietrame locale proveniente cioè dalla geologia del contesto locale in modo da mantenere l'integrità cromatica della zona;
- b. senza alcuna legatura in calcestruzzo a vista e cioè nessuna fugatura tra sasso e sasso, ovvero tale fugatura dovrà risultare "profonda" e tale quindi da non essere percettibile a vista;
- c. realizzati, in caso di rifacimento, riutilizzando i conci in pietrame esistenti disposti secondo l'originaria tessitura;
- d. drenanti, con opportuni accorgimenti tecnici;
- e. privi nella loro parte sommitale, e negli eventuali voltatesta, di cordoli o copertine incemento. Anche queste parti di muro dovranno quindi presentare conci di pietra a vista;
- f. eseguiti selezionando la pezzatura dei conci in modo da ottenere l'aderenza di questi tipica dei muri a secco, procedendo dal basso verso l'alto in parallelo contestualmente quindi con la sua parte retrostante con legante in calcestruzzo;
- g. rastremati, in ragione della loro altezza, di circa il 10-20% rispetto alla base posizionando con le tecniche sopra descritte i conci di maggiori dimensioni in basso (piede del muro) e quelli di minore pezzatura verso l'alto al fine di conferire complessivamente al muro una sua coerente tessitura ed una significativa qualità e bellezza;
- h) con altezze come previste dall'art. 8.2.9 delle presenti Norme.

79.11. Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, lettera a), delle norme di attuazione del PUP e dalle relative disposizioni attuative, la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, nei casi e modalità di cui all'art.2 del D.P.P. n.8-40/Leg. dd.8 marzo 2010.

79.12. Opere di bonifica e sistemazione del terreno

Si considerano opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola non soggette a titolo edilizio, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera d) della L.P.n.1 del 2008 quelle finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all'area considerata fra materiale asportato e riportato. è escluso l'asporto e l'apporto di diverso o nuovo materiale rispetto all'area interessata.

Le presenti opere vengono normate dall'art.4 del D.P.P. n.8-40/Leg. dd.8 marzo 2010.

79.13. Manufatti per apicoltura

I manufatti per apicoltura possono essere realizzati ai sensi dell'art.6 del D.P.P. n.8-40/Leg. dd.8 marzo 2010.

79.14 Definizioni

Ai fini dell'adeguamento alla L.P. n.11 del 23/5/2007 valgono le seguenti definizioni:

a) bosco: indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate bosco e

temporaneamente prive della vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause naturali o antropiche, i cui parametri dimensionali minimi sono definiti con regolamento;

b) pascolo: ogni superficie caratterizzata da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea e con copertura arborea o arbustiva forestale inferiore alla percentuale definita con regolamento; si escludono dal pascolo tutte le superfici soggette a ordinaria coltivazione erbacea o a periodica lavorazione del suolo;

c) selvicoltura naturalistica: approccio selvicolturale basato, in linea generale, sul principio della multifunzionalità, secondo il quale gli interventi su un determinato soprassuolo devono tendere a produrre un equilibrio tra le funzioni che la foresta è in grado di svolgere, assicurando in primo luogo la funzionalità bioecologica, che costituisce la premessa delle altre funzioni;

d) gestione forestale sostenibile: l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali, in armonia con i principi forestali, internazionalmente riconosciuti, con gli impegni assunti nelle convenzioni internazionali in materia forestale, di tutela della biodiversità e di lotta ai cambiamenti climatici, nelle forme e a un tasso di utilizzazione tali da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rigenerazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, provinciale e nazionale;

e) rimboschimento artificiale: impianto di specie forestali per la costituzione di bosco;

f) strade forestali: vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica; sono escluse le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti;

g) infrastrutture forestali: le strade forestali, le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati a ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature forestali;

h) sistema di aree protette: l'insieme delle aree destinate alla conservazione di habitat, specie ed emergenze naturalistiche e alla valorizzazione socio-economica e culturale sostenibile;

i) bosco di protezione: bosco la cui funzione principale consiste nella difesa di terreni, insediamenti umani e infrastrutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, nonché nel miglioramento della stabilità idrogeologica di porzioni di territorio e delle condizioni igienico-sanitarie locali;

j) foreste demaniali: insieme dei territori silvo-pastorali e montani e dei relativi beni immobili già rientranti nel patrimonio indisponibile della Provincia o che pervenissero alla Provincia in base all'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige o in qualsiasi altro modo, o acquistati in base ad altre leggi; tali beni sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale e sono intavolati con la dizione "Provincia autonoma di Trento - patrimonio indisponibile - foreste demaniali".

Sono considerati bosco:

a) i castagneti da frutto a coltivazione estensiva, e dunque non derivanti da impianto diretto su terreno agricolo;

b) le mughete e gli ontaneti a ontano verde, a prescindere dall'altezza;

c) le golene e le rive dei corsi d'acqua in fase di avanzata colonizzazione arbustiva o arborea;

d) le aree forestali destinate alla fruizione turistico-ricreativa senza alcuna estesa modificazione dell'assetto naturale del suolo e del soprassuolo;

e) gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le strade forestali, le piste forestali e le altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate.

Non interrompono la continuità del bosco la presenza di superfici non boscate di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua. In eguale modo, non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici a bosco i confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali e le classificazioni urbanistiche e catastali.

Non sono considerati bosco:

- a) le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione forestale, arborea e arbustiva, con altezza inferiore a due metri;
- b) le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni;
- c) i viali, i giardini pubblici e privati, le aree verdi di pertinenza di edifici residenziali, le aree verdi attrezzate costituenti opere di urbanizzazione e i parchi urbani non derivanti dalla sovrapposizione di tale destinazione urbanistica a preesistenti aree boscate;
- d) gli impianti forestali a rinnovazione artificiale destinati a colture specializzate a rapido ciclo produttivo o alla produzione di legno pregiato, nonché alla coltivazione di alberi di Natale.

Art. 80

E1: Zone agricole di interesse primario

80.1. Sono zone destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività, una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

80.2. Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole trasformare la coltura agricola in forestale.

80.3. Gli interventi di trasformazione da eseguire in zone agricole primarie necessitano degli obblighi di asservimento imposti dall'art.79, comma 4.

80.4. Le zone agricole di interesse primario sono destinate all'esercizio delle attività agricole. In esse è consentita soltanto la realizzazione di opere a servizio delle aziende agricole, agrituristiche, zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale, nel rispetto dei seguenti indici:

- zone E1 - Aziende agricole

Superficie minima disponibile dall'azienda	Mq. 20.000
(if)Densità edilizia complessiva –attività produttiva + residenza)	0.13 mc/mq
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
(Su) massima per abitazione conduttore	130 mq
Altezza massima (esclusi volumi tecnici, silos, impianti tecnologici)	9.50 ml
Volume massimo consentito per attività produttive	1500 mc
Volume massimo destinato alla residenza	400mc. come da art.37 delle NdA del PUP

zone E1 - Aziende zootecniche

Superficie minima disponibile dall'azienda	Mq. 20.000
(if)Densità edilizia complessiva –attività produttiva + residenza)	0.13 mc/mq
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme

(Su) massima per abitazione conduttore	130 mq
Altezza massima (esclusi volumi tecnici, silos, impianti tecnologici)	9.50 ml
Volume massimo consentito per attività produttive	2500 mc
Volume massimo destinato alla residenza	400mc. come da art.37 delle NdA del PUP

zone E1 - Aziende ortofloricole

Superficie minima disponibile dall'azienda	Mq. 5.000
(if)Densità edilizia complessiva –attività produttiva + residenza)	0.15 mc/mq
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
(Su) massima per abitazione conduttore	130 mq
Altezza massima (esclusi volumi tecnici, silos, impianti tecnologici)	6.50 ml
Volume massimo consentito per attività produttive	1500 mc
Volume massimo destinato alla residenza	400mc. come da art.37 delle NdA del PUP

80.5 Le superfici minime di cui al precedente comma non sono richieste per le aziende d'apicoltura ne d'itticoltura.

80.6 Nelle zone agricole primarie è esplicitamente vietata le costruzione di serre propriamente dette e di tunnel permanenti di cui agli art.6.17 delle presenti norme.

Art. 81

E2: zone agricole di interesse secondario

81.1. Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone E1, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori.

81.2. Si tratta di zone dove prevale un'attività a conduzione strettamente familiare; sono destinate ad ospitare gli interventi edilizi strettamente commisurati alle esigenze produttive agricole e lavorative dei residenti.

81.3. Per gli interventi di cui al successivo comma 4 sono necessari gli obblighi di asservimento imposti dall'art.79 comma 4.

81.4. In esse è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle aziende agricole, zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale, secondo le modalità operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di edifici destinati al magazzinaggio e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei seguenti indici:

Superficie minima disponibile dall'azienda	Mq. 10.000
(if)Densità edilizia complessiva –attività produttiva + residenza)	0.10 mc/mq
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme

(Su) massima per abitazione conduttore	130 mq
Altezza massima (esclusi volumi tecnici, silos, impianti tecnologici)	9.50 ml
Volume massimo consentito per attività produttive	1500 mc (2500 mc per attività zootecniche)
Volume massimo destinato alla residenza	400mc. come da art.37 delle NdA del PUP

81.5 Le superfici minime di cui al precedente comma non sono richieste per le aziende d'apicoltura ne d'itticoltura

Art. 82

E3: zone agricole di particolare tutela

82.1. Comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico , produttivo e di rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.

82. 2. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, nelle aree agricole di particolare tutela sono vietati:

- cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti, rimanendo sempre esclusa la trasformazione agricola in forestale;
- trasformazioni che sovvertano: la morfologia dei luoghi, le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
- movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola;
- la costruzione di tunnel temporanei o permanenti comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 6.17 delle presenti norme.

82.3. In tali aree non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso.

82.4 In tali zone sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi:

- costruzione di depositi per il ricovero esclusivo degli attrezzi agricoli così come previsti dall'art. 79 comma 8;
- sistemazioni idraulico agrarie consistenti nella costruzione di: impianti irrigui,tecnologici, ecc.;
- costruzione di tettoie funzionale alla lavorazione agricola, per una superficie coperta massima di mq.20
L'altezza massima , misurata ai sensi dell'art. 8 .3.1 non può essere superiore ai ml.3,50.

82.5. I richiedenti le concessioni, per i predetti interventi di trasformazione e nuova costruzione, necessitano dell'iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli.

82.6. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione, la scelta dei materiali e la tipologia edilizia che dovrà conformarsi ai "tipi" suggeriti dal P.R.G. in allegato **5-MA** al fine di garantire un armonico inserimento nell'ambiente.

82.7. La commissione edilizia, per gli interventi inclusi nelle zone agricole di particolare tutela, dovrà verificare la corrispondenza del progetto con i requisiti orientativi di conservazione e tutela paesaggistico ambientale enunciati nell'art. 112 delle presenti norme.

82.8 . Per le costruzioni esistenti valgono le norme dell'Art. 79.5.

Art. 83

E4: Zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola

83.1. Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame, esistenti e di nuova formazione.

83.2. In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;
- stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, il deposito e la manutenzione di materiali ed utensili, la preparazione di mangimi, l'assistenza ed il riposo del personale;
- magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
- serre, tunnels permanenti o temporanei come specificato all'art.6 comma 17 44

- zone E4 - Attrezzature di supporto alla produzione agricola

Rapporto massimo di copertura per fabbricati di servizio (Rc)	50%
Rapporto massimo di copertura per serre (Rc)	80 %
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
(Su) massima per abitazione conduttore	130 mq
Altezza massima (esclusi volumi tecnici, silos, impianti tecnologici)	9.50 ml
Volume massimo consentito per attività produttive	5000 mc (7500 mc per attività zootecniche)
Ampliamento massimo edifici esistenti	40% della cubatura

83.3. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani attuativi redatti a cura dei privati interessati o dell'Amministrazione comunale. La categoria d'intervento è specificata nelle carte di piano.

Art. 84

E5: zone a bosco

84.1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco ai sensi dell'art.40 delle norme di attuazione del PUP.

84.2. Tenuto conto di quanto anticipato nell'art.79 comma 5, in merito agli edifici esistenti, in tali zone è vietata ogni edificazione, fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi classificati alpini ed in attività, nella misura del 20% della Su esistente e comunque per non più di mq.100, al fine di garantirne la funzionalità, previo uno studio accurato che ne dimostri la necessità in merito ai riscontri di carattere turistico e ne verifichi l'impatto ambientale.

84.3. Sono altresì ammesse le opere necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché dei lavori di sistemazione idraulico-forestale:

- strade per il trasporto del legname di sezione non superiore a m.3,00;
- ricoveri per il personale addetto alla forestazione, per i materiali e gli strumenti di lavoro;
- risanamento e riattamento degli edifici esistenti a scopi produttivi o ad uso di residenza temporanea per gli addetti ai lavori;
- opere necessarie all'imbrigliamento ed alla sistemazione dei corsi d'acqua e allo sfruttamento delle sorgenti;
- strade tagliafuoco e strutture antincendio.

Art. 85

E6: zone a prato e a pascolo

85.1. Sono aree occupate da prati e pascoli da riservare alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia di cui all'art.39 delle norme di attuazione del PUP.

85.2. Comprendono le parti del territorio, utilizzate a pascolo, da riservare alla conservazione del verde prativo esistente.

85.3. In queste zone sono ammesse esclusivamente abitazioni temporanee ed attrezzature destinate alle attività di cui sopra, e precisamente:

- abitazioni ad uso temporaneo per gli addetti alle attività zootecniche;
 - strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia;
 - locali per il ricovero di animali, lavorazione del latte, magazzini e depositi.
- E' altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica.

85.4. Sono altresì concesse opere di:

- miglioramento e sistemazione delle strade di accesso ai pascoli ed alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a ml. 3,00;
- disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;

Art. 86

E7: zone improduttive

86.1. Sono aree in cui per ragioni altimetriche topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

CAPITOLO 8°

SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO ED INFRASTRUTTURALE: ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 87

zone omogenee di tipo "F"

87.1. Le aree per servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi di carattere generale e di interesse urbano, alla viabilità, sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario ed automobilistico, nonché al verde di protezione, di arredo, ai parchi ed ai servizi di quartiere.

87.2. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria "F" secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale ad eccezione delle aree F4 parco e a parco agricolo che non rientrano fra le aree con destinazione per attrezzature e servizi pubblici.

87.3. Esse si distinguono in:

a) Sistema Insediativo e produttivo

F1 - zone per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale;

F2 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano;

F3 - zone a verde pubblico

F4 - zone a parco e a parco agricolo

b) Sistema infrastrutturale

F5 - zone destinate alle strade ed agli spazi pubblici e piazze;

F6 - zone destinate al sistema ferroviario;

F7 - parcheggi pubblici e di uso pubblico;

F8 - percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali;

F9 - zone per attrezzature tecniche;

F10 - elettrodotti ad alta tensione, impianti di trasmissione radiotelevisiva, sistemi radiomobili di comunicazione, ed antenne per la ricezione televisiva;

Art. 88

F1 - zone per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale

88.1. Si tratta di zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione provinciale, comunale e temporanea in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza provinciale.

88.2. Esse sono suddivise in categorie ed individuate con apposita simbologia nelle tavole di piano:

[SMC] zone per attrezzature scolastiche esistenti; nelle quali sono previste scuole medie superiori e di formazione professionale;

[H] zone per strutture ospedaliere;

[S] maggiori complessi sportivi e ricreativi;

[A] strutture amministrative e per il trasporto pubblico

[PC] polo per la protezione civile

88.3. In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, salvo diversa indicazione compresa nelle planimetrie di piano nelle presenti norme.

88.4. A tali effetti valgono le seguenti norme:

(Rc) rapporto di copertura massimo 50%.-

(H) altezza massima ml.15

Art. 89

F2 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano

89.1. Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate al soddisfacimento della popolazione comunale e temporanea, in materia di servizi ed attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale.

89.2. Esse sono suddivise in categorie ed individuate con apposita simbologia nelle tavole di piano e nelle tavole dei centri storici:

[am] zone per attrezzature civili ed amministrative

[Nelle quali è ammessa la costruzione edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, pubblici esercizi e attività di vendita al dettaglio connesse allo svolgimento delle predette funzioni e per la pubblica amministrazione.

Attrezzature per l'istruzione :

[m] scuole materne

[e] scuole elementari

[sm] scuole medie

[as] zone per attrezzature sportive;

[ps] zone per pubblici servizi;

[a] zone per attrezzature assistenziali;

[s] zone per attrezzature sociali;

[h] zone per attrezzature sanitarie ;

[c] zone per attrezzature culturali;

[r] zone per attrezzature religiose;

E' sempre ammessa la destinazione a verde pubblico di cui all'art.90, delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

89.3. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché ricompresa fra quelle indicate nelle zone omogenee di tipo "F2".

89.4. L'intervento sulle aree a servizi è riservato, in via principale, al Comune o agli Enti pubblici. E' ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regoli con convenzione le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.

89.5. Sono sottratte dalle disposizioni di cui sopra le zone per attrezzature religiose, sanitarie/assistenziali private e le zone per l'istruzione e per le attrezzature civili di interesse comune, limitatamente alle strutture esistenti, che possono essere liberamente trasformate nel solo rispetto delle norme di zona.

89.6. Edifici esistenti: Sugli edifici esistenti conformi alle destinazioni di P.R.G. sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all'art.13 delle presenti norme.

Sugli edifici esistenti, ricadenti in aree destinate a servizio pubblico, se in contrasto con le indicazioni di P.R.G., sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento e ristrutturazione senza cambio di destinazione d'uso. Per gli spazi privati compresi all'interno di

comparti pubblici, nel centro storico, sono ammesse le destinazioni d'uso e gli interventi consentiti dalla norme di tali zone.

89.7. Nuova edificazione: L'edificazione è consentita, nel rispetto dei seguenti indici, di seguito riportate:
(rc) rapporto di copertura massimo 50% (salvo rapporto diverso indicato in cartografia con specifico cartiglio)
(Hp) altezza massima piani (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli)
N. piani 5
(Hm) altezza massima del fabbricato (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli) m. 15,00

89.8. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG.

89.9. Attrezzature sportive: Nelle zone con l'indicazione di "attrezzature sportive" esistenti o di progetto [è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, piscine, ecc..) purché non comportino un'edificazione superiore al 40% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici.

Gli impianti sportivi di cui al precedente dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate.

Art. 90

F3 - Zone a verde pubblico

90.1. Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco, e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

90.2. Le zone a verde pubblico dovranno essere dedicate in totale al tempo libero e saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo.

90.3. Edifici esistenti: sugli edifici esistenti ricadenti in aree destinate a verde pubblico, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento senza cambio di destinazione d'uso. In alternativa tali edifici possono essere destinati a funzioni connesse con le attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.

90.4. Nelle aree a verde pubblico non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri precari per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici:

(Su) massima mq. 100

(Hp) altezza piani N. piani 1

90.5. In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

90.6. Le aree libere da attrezzature dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree. E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

Art. 91

F4 - Zone a parco e a parco agricolo

91.1 le zone F4 si suddividono in :

ZP- Zone a parco

ZPA Zone a parco Agricolo

Sono aree su suoli anche di proprietà privata e su grandi estensioni costituenti il verde ricreativo e di protezione. La previsione urbanistica su tali aree, non rientrando fra le aree con destinazione per attrezzature e servizi pubblici come specificato al comma 2 dell'art. 87 delle presenti norme, non configura vincoli sulle proprietà preordinati all'esproprio.

91.1. Le zone a parco (ZP) sono destinate a soddisfare il tempo libero e le attività culturali a livello urbano, a livello comunale e provinciale, nelle sue varie componenti montane, collinari, forestali. Le zone a parco saranno attuate mediante progetti aventi come scopo la conservazione dell'ambiente e la sua accessibilità, secondo modi che potranno essere regolati per esigenze forestali, vegetazionali e faunistiche ma anche culturali ed espositive. Salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, gli interventi ammessi per raggiungere lo scopo di cui al precedente comma sono:

- mantenimento della naturalità dei luoghi con conservazione dell'andamento naturale del terreno, degli assetti paesaggistici e vegetazionali nonché del patrimonio arboreo. Sono ammesse solo modestissime opere di sistemazione dei fondi stradali esistenti con, rivestimento anti polvere, modesti assestamenti assestamenti del percorso della esistente viabilità carrabile e sistemazione di eventuali cave o altre radure per posteggi e soste;
- sistemazione di sentieri pedonali e zone di sosta e pic nic;
- opere di sistemazione forestali e geologiche di regimazione idrica con sistemi tradizionali, di avvistamento antincendio e faunistici;

91.2. Nelle zone a parco (ZP) possono essere realizzati solo nuclei di servizi ed attrezzature strettamente necessari per la fruizione e la manutenzione del verde, con l'esclusione di qualunque altra attività.

91.3. La realizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma, dovrà interessare gli edifici esistenti nella zona a parco. In caso di inesistenza e di insufficienza degli edifici esistenti, è consentita la costruzione per gli stessi usi, quando ritenuti indispensabili ed intrasferibili, di nuovi edifici.

(Su) massima mq. 100

(Hp) altezza piani N. piani 1

91.4. Vi sono ammessi piccoli impianti sportivi, purché, non comportino consistenti alterazioni nella conformazione del suolo e non presentino volumetrie.

91.5. Nelle zone con l'indicazione "interesse archeologico" è ammessa solo la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca e studio osservazione, siti archeologici e degli elementi tutelati, di attrezzature per il ristoro e servizi di modesta entità nonché, percorsi pedonali e aree di sosta, purché non comportino un'edificazione superiore al 5% della superficie interessata alla destinazione di zona.

91.6. In via eccezionale e solo su motivata documentazione nelle zone a parco (ZP) sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona.

91.7. In tutte le zone destinate a parco (ZP) è comunque vietato l'abbattimento di alberature, siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

91.8 . Le zone a parco agricolo(ZPA) sono destinate a soddisfare il tempo libero a livello urbano nonché a recuperare le colture dimesse e a ripristinare il territorio agricolo , nelle sue componenti collinari. Le zone a parco agricolo sono attuate mediante progetti di ripristino ambientale aventi come scopo la conservazione dell'ambiente agricolo e la sua accessibilità, secondo modi che possono essere regolati per esigenze colturali , vegetazionali e agrituristiche . Salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, gli interventi ammessi per raggiungere lo scopo di cui al precedente comma sono:

- recupero dei campi e delle sistemazione dei fondi con scopi agricoli, assestamenti e rettifica dei percorsi della esistente viabilità carrabile e sistemazione di eventuali cave o altre radure per posteggi e soste;
- sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta e picnic, bidoni per i rifiuti, toilette;
- opere di sistemazione forestali e geologiche di regimazione idrica con sistemi tradizionali, di avvistamento antincendio e faunistici;
- recupero degli edifici esistenti e loro ampliamento con le medesime percentuali di quanto previsto dall'art. 79.5 nelle zone omogenee di tipo "E".
- Ricostruzione di ruderi purchè essi siano individuati come edifici esistenti ai sensi dell'art. 6.11 delle presenti norme.

91.9 Negli edifici esistenti ed in quelli recuperati nelle zone a parco agricolo (ZPA) sono ammesse le funzioni delle zone agricole con la funzione residenziale limitata alla 'alloggio del conduttore del fondo. E' ammessa la funzione agrituristica.

91.10. Nelle zone a parco agricolo (ZPA) possono essere realizzati solo uno o più nuclei di servizi ed attrezzature (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, deposito attrezzi, alloggi di guardiani e lavoratori del parco, strettamente necessari per la fruizione e la manutenzione del parco agricolo) e purchè la somma delle superfici di tali nuclei non superi i 120 mq.

Art. 92

F5 - zone destinate alle strade

92.1. Norme generali: Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale, meccanico e loro servizi.

In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico e la sosta dei mezzi meccanici e dei pedoni.

92.2. Strade: Il P.R.G., individua la maggioranza delle strade esistenti sul territorio comunale, e ad ognuna vi attribuisce una specifica "categoria". La cartografia riprende le attribuzioni del Piano urbanistico provinciale e le determinazioni del D.G.P. n.909, dd.03.02.1995 e.s.m. e della successiva delibera n.10778 dd.02.10.1998,

92.2.1 A ciascuna categoria di strada, le presenti norme assegnano la larghezza minima e massima della piattaforma stradale, in recepimento della deliberazione n.890 dd. 5..05.2006 e ss.mm. Nei centri abitati e nelle aree specificatamente destinate all'insediamento, il P.R.G. riporta la larghezza della piattaforma stradale comprensiva degli elementi marginali, quali marciapiedi ed arredi.

92.2.2 Le cartografie di Piano in scala 1:5000 e 1:2000, riportano apposita grafia i tracciati stradali in galleria, inoltre evidenziano le strade previste "di potenziamento" o "di progetto".

92.2.3 Le altre strade individuate nelle cartografie di Piano, ma non rientranti nella classificazione del comma precedente, costituiscono la rete viaria minore del P.R.G.. A tale viabilità si applicano, nella misura minima, le disposizioni contenute per le strade di 4° categoria.

92.2.4 Per le strade non individuate nella cartografia di piano si applicano le disposizioni riferite alle "strade rurali e boschive" contenute nel citato decreto provinciale.

- 92.2.5** Le dimensioni delle strade di potenziamento e di progetto sono vincolanti all'interno dei valori massimi e minimi previsti dal paragrafo 2.1 del presente articolo. I tracciati delle strade di potenziamento e progetto del P.R.G. sono vincolanti all'interno delle aree interessate dalle fasce di rispetto stradali stabilite negli artt113 e 114 delle presenti norme . La definizione esatta, sia delle larghezze, sia del posizionamento, avverrà in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, nelle quali potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
- 92.2.6** L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
- 92.2.7** Fuori dagli insediamenti è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., purché siano realizzate al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti ai sensi dell'aert.65 della L.P.n.1/2008 e ss.mm. e a condizione che:
- siano all'interno delle zone agricole e silvo-pastorali ed al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti
 - abbiano una larghezza non superiore a m. 3,00.
- 92.2.8** Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburante.
- 92.2.9** All'interno del centro abitato e delle zone previste come edificabili o trasformabili, i progetti pubblici o privati devono porsi l'obiettivo di arricchire le strade con adeguate alberature.
In particolare occorre attenersi ai seguenti indirizzi:
- in tutte le nuove strade di progetto va prevista adeguata alberatura da ambo i lati.
 - vanno conservate le caratteristiche di tutti i viali alberati esistenti.
 - nelle strade senza alberi vanno progettate alberature stradali (pubbliche o private).

Art. 93

F5 - zone destinate agli spazi pubblici e piazze

- 93.1. Spazi pubblici e piazze:** Le aree destinate a spazi pubblici e piazze, rappresentate con apposita simbologia nelle tavole di Piano, possono essere di progetto od esistenti.
- 93.1.1** In dette zone sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento o alla creazione della funzione pubblica con il recupero delle pavimentazioni originarie della zona e la sistemazione con opportuni arredi:
- pavimentazioni o impermeabilizzazioni del terreno con materiali tradizionali;
 - arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
 - ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
 - creazione o ripristino di marciapiedi;
 - piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
 - apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta;
- 93.3..2** Le aree utilizzate come spazi pubblici e piazze sono inedificabili, ad eccezione di costruzioni di autorimesse completamente interrate con relative rampe d'accesso e locali tecnici. Per i volumi tecnici degli ascensori che affioreranno in superficie dovrà essere ricercata una collocazione defilata, oppure dovranno essere mascherati con opportuni arredi, o inseriti all'interno di volumi esistenti.
- 93.3.3** In attesa della trasformazione o del recupero e/o ripristino delle pavimentazioni è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti, oppure la prosecuzione della coltivazione agricola.

93.3.4 Le aree destinate a spazi pubblici e piazze di progetto possono essere utilizzate del tutto o in parte a tale funzione. Le zone non interessate dalla progettazione esecutiva dell'intervento saranno assimilate a zone a verde privato, (H1) art.106 delle presenti norme di attuazione.

Art. 94

F6 - zone destinate al sistema ferroviario

94.1. Il P.R.G. identifica con apposita simbologia le zone destinate alle linee ferroviarie e le aree destinate al sistema ferroviario.

94.2. Zone destinate alle linee ferroviarie

Le zone e le linee ferroviarie sono destinate agli impianti e servizi ferroviari e sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio, nonché per le coperture delle stesse previste dal PRG. E' in ogni caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle linee ferroviarie anche in aree esterne alle zone purché comprese entro la fascia di rispetto di cui alla deliberazione n.890 dd. 5.5.2006, e al D.P.R.n.753, dd.11.07.1980, purché di proprietà dell'ente interessato.

94.3. Zone destinate al sistema ferroviario

Sono comprese sotto il termine di zone destinate al sistema ferroviario, tutte le strutture riguardanti lo scalo ferroviario passeggeri, le pensiline, gli edifici per il ricovero dei mezzi di trasporto pubblici, le aree di archeggio e di sosta funzionali al centro, raccordi viari, nonché ogni struttura connessa o accessoria all'attività della stazione e dello scalo.

94.4. Edifici esistenti: Sugli edifici esistenti conformi alle destinazioni di P.R.G. sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 13 delle presenti norme.

94.5. Sugli edifici esistenti, ricadenti in aree destinate al sistema ferroviario, se in contrasto con le indicazioni di P.R.G., sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso.

94.6. Nuova edificazione: L'edificazione è consentita, nel rispetto dei seguenti indici:

(Rc) rapporto di copertura max 50%

(Hp) altezza massima piani N. piani 5

(Hm) altezza massima del fabbricato m. 15,00

Art. 95

F7-Parcheggi pubblici e ad uso pubblico

95.1. Nelle tavole di piano, in scala 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi pubblici e ad uso pubblico, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.

[P] parcheggi a raso;

[Pi] parcheggi interrati;

[Pa] parcheggi in elevazione (autosilos);

[Pc] parcheggi ad uso specifico per "camper - autocaravan - motorhome";

95.2. Nei parcheggi in elevazione, è consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività commerciali, amministrative, di pubblici esercizi e simili. Gli indici di zona sono assimilati alle zone "F2".

95.3. I parcheggi per "camper - autocaravan - motorhome" sono aree per la sosta temporanea di detti automezzi e sono munite delle attrezzature per il carico dell'acqua potabile e lo scarico delle acque reflue. Tali aree debbono essere organizzate con piantumazioni idonee a mascherare la concentrazione di automezzi.

95.4 Nelle zone specificatamente identificate dalla sigla [Pi] possono essere realizzati parcheggi interrati, anche su più livelli (nei limiti eventualmente stabiliti dalle schede di dettaglio ove previste). La realizzazione degli stessi potrà essere di iniziativa pubblica, mista pubblico - privata oppure privata, a condizione che gli stessi vengano destinati ad uso pubblico o soddisfino esigenze di pubblico interesse (parcheggi anche a destinazione privata purché al servizio del Centro Storico). La realizzazione di tali interventi è subordinata a stipula di convenzione con l'Amministrazione che regolamenti l'uso del terreno sia in superficie che nell'interrato e che definisca le modalità di uso pubblico e/o di soddisfazione del pubblico interesse. La realizzazione di tali parcheggi può essere subordinata nell'ambito del PRG a procedure di carattere perequativo (AT-6). IN tal caso, oltre a quanto previsto dalla scheda specifica di cui all'allegato 3-AT, si applicano i principi generali di cui all'art. 66 delle presenti norme, in particolare i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9.

Art. 96

Aree di servizio

96.1 Sono aree nelle quali sono ammesso le stazioni di servizio alla circolazione automobilistica. In esse sono ammessi tutti gli impianti di servizio compresi quelli di lavaggio

96.2 Valgono le seguenti norme:

(Rc) Rapporto di copertura massimo 50%

Altezza massima 10 ml.

E' ammessa la costruzione di un alloggio per il custode nella misura massima di mq 130 di (Su)

Art. 97

F8 - Percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali.

97.1. Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali e di riqualificare la qualità degli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una rete di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali.

97.2. I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P.49/88 hanno valore orientativo, e pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote ed arredo, ai sensi dell'art.3 L.P.49/88.

97.3. I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai m.3. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano ai sensi dell'art.4 della L.P.12/2010 e ss.mm..

Art. 98

F9 - Zone per attrezzature tecniche.

98.1. Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio.

98.2. Esse sono suddivise in:

[Dp] aree a depositi

[E] zone relative all'energia e di trasformazione dell'energia elettrica;

[D] discariche di inerti;

[CRZ] centri di raccolta zonale;

[RME] aree per il riciclaggio di materiali provenienti dall'edilizia;

98.3. Salvo per le attività espressamente citate nei commi 8.0 e 10.0, il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto.

98.4. Tutti gli interventi di cui al 2° comma per la loro rilevante incidenza ambientale, sono di norma soggetti a valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) a seconda di quanto previsto ai sensi della L.P.29 agosto 1988, n.28. e succ. mod. e dal relativo Regolamento di esecuzione.

98.5. Ove non altrimenti indicato negli elaborati del P.R.G., tali impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi ed ai regolamenti esistenti.

98.6. Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).

98.7. Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

98.8. Depositi. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a depositi.

In tali zone è consentito il deposito e lo stoccaggio di materiali inerti o da costruzione e delle relative attrezzature, sia a cielo libero che al coperto, con esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo.

I depositi dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nella L.P. 18.11.1978, n.47 e successive modifiche.

Fatto salvo quanto previsto nelle zone a deposito con prescrizioni (*), in tali zone l'intervento edilizio si attua nel rispetto dei seguenti parametri:

a) indice di copertura: non superiore al 40% della superficie del lotto;

b) altezza massima: non superiore a m.4,00;

c) distanza dal ciglio della strada: vale quanto disposto dall'Art.8 comma 2 delle presenti norme;

d) distanza dai confini: vale quanto disposto dall'Art.8.2 delle presenti norme;

e) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% della superficie complessiva;

f) verde alberato: almeno il 10% della superficie deve essere sistemato a verde, con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.;

g) le attività di deposito che si svolgono all'interno del lotto dovranno essere occultate alla vista dalle strade pubbliche da un'adeguata cortina di alberatura sempreverde.

Nelle zone a deposito con prescrizioni caratterizzate dal cartiglio con asterisco (*) valgono le seguenti norme :
-per l'utilizzo a deposito di dette zone deve essere redatto il prescritto Piano attuativo in cui vengano stabilite le parti di territorio da cedere all'Amministrazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione (viabilità ciclo pedonale , parchi pubblici)
-in ogni caso l'edificazione è vietata sia nel sottosuolo che nel soprasuolo compresa l'edificazione di tettoie e di ripari provvisori e temporanei
- debbono essere adottate tutte le cautele necessarie a limitare le emissioni acustiche anche in ottemperanza alla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Borgo Valsugana. .

98.9. Discariche di inerti: l'attuazione delle zone a discariche di inerti [D] è prevista tramite la stesura del Piano Comprensoriale di Smaltimento Rifiuti Speciali ai sensi del D.L. n.22, dd.05.02.1997 e del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi. La sovrapposizione di destinazioni urbanistiche diverse, indica la destinazione d'uso ad avvenuto esaurimento della discarica d'inerti. Le indicazioni del P.R.G., inerenti la tipologia di intervento all'avvenuto esaurimento della discarica, sopravvalgono alle indicazioni del P.C.S.R.S. riguardanti la destinazione finale.

98.10. Impianti di depurazione: le distanze dagli impianti di depurazione esistenti sono generalmente individuate dalle fasce di rispetto indicate sulle cartografie di piano, conformemente alle norme contenute nell'art. 59 del Testo Unico Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nella circolare Servizio Protezione Ambiente n. 5980/87 dd.21/09/1987.

98.11. Centri di raccolta zonale (CRZ) ed aree per il riciclaggio dei materiali provenienti dall'edilizia (RME) L'attuazione di dette zone per gli impianti, la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti è prevista tramite la stesura del piano per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.P.n.22/88 e ss.mm.. Tali aree sono destinate allo smaltimento differenziato dei rifiuti, dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete.

Art. 99

F10 - Aree per elettrodotti ad alta tensione, per impianti di trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione

99.1. Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche, paesaggistico – ambientali, delle zone caratterizzate da emergenze naturalistiche e/o paesaggistiche, delle zone particolarmente evidenti da punti panoramici e/o interposte tra coni visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale e delle aree assoggettate a tutela monumentale secondo i disposti della legge 1089/39 al fine della realizzazione delle reti per elettrodotti, di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di sistemi radiomobili di comunicazione, si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia.

99.2 Il PRG individua **gli elettrodotti** ad alta tensione. Le fasce di rispetto da detti elettrodotti sono disciplinate dal DPGP 29 giugno 2000 n. 13-31/leg e s.m (*Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg e 3 aprile 2003 n. 6-127/Leg.*)

99.3 Impianti a radiofrequenza. Il PRG individua puntualmente gli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio . Tali impianti debbono rispettare quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia .

Art. 100

F10 - Antenne per la ricezione televisiva

- 100.1.** Si riportano di seguito le principali regole per l'installazione di antenne televisive paraboliche satellitari:
- Tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno debbono avvalersi di antenne paraboliche collettive;
 - L'installazione di apparati di ricezione, singoli o collettivi, devono salvaguardare il decoro e l'aspetto estetico delle città, nonché dell'ambiente;
 - Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi, comignoli giardini e cortili, quando le antenne stesse siano visibili dalla strada;
 - E' vietata la collocazione di antenne paraboliche di grande dimensione, che contrastino visivamente con edifici o zone di rilevante valore storico o artistico, o che avversino con l'armonia ambientale, paesaggistico e panoramica;
 - Le antenne paraboliche devono avere le seguenti dimensioni massime: m.1,50 di diametro per impianto collettivo e m.1,00 per impianto singolo;
 - Le antenne paraboliche devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell'edificio, o del corpo fabbrica sul quale vengono applicate;
 - Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela dei beni storici ed artistici.
 - Il Sindaco può intimare l'adeguamento di antenne esistenti alla presente normativa.

CAPITOLO 9° SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICHE

Art.101

zone omogenee di tipo “G”: zone per attrezzature turistiche

101.1. Il P.R.G. individua le zone per attrezzature turistiche. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.

101.2. Nelle zone omogenee “G” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art.12 categorie C6°(funzioni alberghiere).

3. Le aree ad uso turistico si distinguono in:

G1 zone per attrezzature ricettive alberghiere ;

G2 zone per campeggi;

G3 zone a istituti turistico- ricettivi (colonie);

G4 aree sciabili

Art. 102

G1: zone per attrezzature ricettive alberghiere

102.1. Sono zone destinate solamente ad accogliere esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, esistenti o da realizzare, così come definiti dalla LP n. 7 /2002e s.m. ed integrazioni.

102.2. Nelle zone ricettive ed alberghiere esistenti e di completamento il P.R.G. si attua attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici, salvo quanto diversamente specificato nelle tavole di piano con apposito cartiglio:

- zone G1

(Rc) rapporto di copertura	50%
(Hf) Altezza massima	ml. 12.00
(If) Indice di fabbricabilità fondiaria	Mc/mq 2.00
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme

102.3. Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso degli alberghi esistenti ricadenti in aree alberghiere.

102.4. Edifici esistenti: agli edifici esistenti all’entrata in vigore del piano vengono applicate le disposizioni contenute nell’art. 19 (demolizione con ricostruzione), consentendo altresì l’ampliamento massimo delle volumetrie esistenti per le attività alberghiere da incentivare secondo quanto previsto dalle indicazioni specifiche (cartigli) comprese nelle tavole di piano.

102.5. Ove ne ricorrano i presupposti, agli esercizi alberghieri è applicabile la deroga di cui all’art. 112 e 114 L.P. n.1/2008 e D.P.P. n.18-50/Leg dd.13.07.2010.

Art. 103

G2: zone per campeggi

103.1. Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.

103.2. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P.n.33/1990 e successive modificazioni.

103.3. Si dovrà garantire comunque:

- a) l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di alto fusto;
- b) l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.

103.4. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode per un massimo di mq. 130 di superficie utile (Su).

103.5 Per l'edificazione dei fabbricati destinati ad ospitare le attrezzature fisse attinenti al funzionamento del campeggio, sono prescritte le seguenti norme:

- a) densità edilizia fondiaria: non potrà superare 0.2 mc/mq;
- b) altezza massima: non potrà superare m.6.50;
- c) Distanze come da art. 8.2 delle presenti Norme;
- d) Distanze come da art. 8.2 delle presenti Norme.

Art. 104

G3: zone per istituti turistico-ricettivi (colonie)

104.1. Le colonie sono ospitate nelle aree a ciò destinate dal P.R.G. ed individuate nelle planimetrie di piano. In cui vanno mantenute, ampliate, razionalizzate e valorizzate le attrezzature ricettive esistenti. In tali zone valgono le normative di riferimento dedicate al turismo sociale (casa per ferie) e disciplinate dall'art. 36 della LP n. 7/2002

104.2. In tali zone è tassativa la permanenza dell'attuale destinazione d'uso. E' ammessa la compresenza di attività commerciali laddove già esistenti alla data di entrata in vigore del presente PRG.

104.3. I rapporti percentuali di ampliamento massimo delle volumetrie esistenti sono quelli risultanti dalle indicazioni specifiche (cartigli) comprese nelle tavole di Piano.

104.4. L'edificazione si attua inoltre attraverso le seguenti norme generali:

(Rc) Rapporto di copertura max	40%
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme
Distanze	Come da art. 8.2 delle presenti Norme

104.5 Parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata una dotazione di parcheggi conforme alle determinazioni della G.P. n.2023 dd.3.09.2010;

verde alberato: almeno il 20% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde, con essenze ad alto fusto nella quantità minima di n.1 ogni 50 mq.

104.6. All'interno di ciascuna zona è ammesso l'insediamento di un appartamento per il gestore con un volume utile non superiore a mc.400.

104.7 Nel rispetto delle parti boscate è consentita la realizzazione di attrezzature sportive-ricreative scoperte strettamente connesse alla funzione ricettiva.

Art. 105

G4: aree sciabili

105.1. Il PRG non indica espressamente zone utilizzate o suscettibili di utilizzazione a scopi sciistici. Sono le zone destinate esclusivamente all'attività dello sci.

105.2. La realizzazione di piste per lo sci di fondo a carattere stagionale è comunque ammessa indipendentemente dalla specifica previsione di piano. L'indicazione del tracciato delle piste da fondo sulla cartografia del PRG è comunque indicativa e non prescrittiva.

La realizzazione di centri per lo sci di fondo, caratterizzati da una stabilità temporale nonché dalla esistenza di relative strutture di supporto e servizio, è consentita solo previa predisposizione di un Piano Attuativo, esteso all'area interessata, che individui i percorsi, le relative caratteristiche tecniche nel rispetto della situazione ambientale e ai sensi delle disposizioni attuative in materia di attrezzature di servizio e di infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali nonché di altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili di cui all'art.35 comma 2 e 3 delle norme di attuazione del PUP approvate con delibera della giunta provinciale n.2023 di data 3.09.2010.

105.3 Lungo i tracciati delle piste da fondo sono inoltre vietate recinzioni di qualunque genere sia di carattere provvisorio che definitivo, rimboschimenti totali o parziali e tutto ciò che possa creare ostacoli all'attività dello sci.

CAPITOLO 10°

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE PER IL VERDE PRIVATO

Art. 106

Zone omogenee di tipo “H”: zone per il verde privato H1

106.1. Le zone per il verde e servizi privati sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio degli edifici esistenti. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone riservate a verde privato.

106.2. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico.

106.3. Nelle aree a verde privato le superfici non impermeabilizzate devono avere una estensione minima pari ad almeno il 70% della Sf.

106.4. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento del 20% del volume esistente, una tantum.

106.5. Le aree a verde privato possono essere computate, ai fini della determinazione della superficie fondiaria, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo

106.6 Per le zone per il verde privato ricadenti all'interno dei perimetri degli insediamento storici valgono le norme del Piano Generale per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 27.03.1995 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.2262 dell 01.02.1996, ed in particolari gli art. 31, 32 , 33, 34, 35 e 36 delle Norme di attuazione del PGTIS.

106.7. Nelle pertinenze delle attività ricettive di cui all'art. 102 specificatamente individuate dal cartiglio con asterisco, potranno essere localizzate strutture accessorie quali piscine purché non costituenti volumetria.

CAPITOLO 11° ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

ART. 107

Zona di rispetto e tutela degli insediamenti storici

107.1. Il Piano classifica aree di rispetto e tutela degli insediamenti storici, le aree libere poste a ridosso degli insediamenti storici aventi le caratteristiche di coltura agricola, orto, parco o giardino privato di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere. Tali aree svolgono il ruolo di cuscinetto tra nuclei storici e nuova edificazione, pertanto sono finalizzate alla tutela ambientale degli insediamenti.

107.2 In tali aree è prescritto il mantenimento migliorativo dello stato dei luoghi, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale del terreno, i manufatti accessori storici quali muri di sostegno in pietrame ed il rapporto visivo con gli edifici. Sono inoltre consentite tutte le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole nonché per l'utilizzo agricolo di tali zone.

107.3. Non è consentita alcuna edificazione, ad eccezione di costruzioni nel sottosuolo per autorimesse con relative rampe d'accesso e locali tecnici, a condizione siano ricoperte da uno strato di terreno pari a m.0,40 e comunque idoneo al mantenimento del verde che si prevede di impiantare.

107.4. E' consentita la realizzazione di parcheggi in superficie nella misura strettamente necessaria a soddisfare gli standard fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2023 dd.3.09.2010 e succ, per gli edifici storici limitrofi, e nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima. La realizzazione dei parcheggi deve rispettare la percentuale di impermeabilizzazione di cui al comma precedente, gli eventuali muri di sostegno necessari non debbono superare l'altezza di m.1,50 e la loro formazione dovrà ispirarsi alle indicazioni riportate nelle zone omogenee di tipo "E".

107.5. Edifici esistenti: agli edifici esistenti all'entrata in vigore del piano vengono applicate le disposizioni contenute nell'art.20 (demolizione con ricostruzione qualificata), consentendo altresì la conservazione della superficie utile (Su) e dell'altezza esistente (Hp), qualora si eccedano le ammissibili. Inoltre, gli edifici che presentano prevalentemente funzioni abitative di cui alla categoria C1°art.12 delle presenti norme, possono essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona "B1". Tali edifici potranno contenere al massimo due unità abitative.

ART. 108

Aree di difesa paesaggistica

108.1 Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari quadri ambientali e dei contesti di specifici manufatti, siti in insediamenti meritevoli di salvaguardia, sono stabilite delle aree di difesa paesaggistica, indicate in cartografia.

108.2 Nelle aree di difesa paesaggistica, salvo che per le pertinenze rustiche di cui all'art. 21 delle presenti norme, sono vietate la modifica dell'andamento naturale del terreno e la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista. Le nuove edificazioni sono vietate.

108.3 Gli usi del suolo ammessi sono quelli definiti dall'art. 79 (zone omogenee di tipo E).

108.4 Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso.

108.5 Per gli interventi di infrastrutturazione nelle aree di difesa paesaggistica valgono i disposti ed i criteri di tutela ambientale di cui al capitolo 12 delle presenti norme

Art. 109

Parco Ambientale del Brenta

109.1. Il PRG delimita il Parco ambientale del Brenta prevedendo la predisposizione di un Piano Attuativo a fini generali.

109.2. Fino alla redazione ed approvazione dello specifico Piano Attuativo è fatto divieto di ogni alterazione dello stato di fatto, fatte salve le norme che seguono.

109.3. Sono ammesse le normali conduzioni dei fondi agricoli. Le colture esistenti devono essere conservate allo stato di fatto, con i soli miglioramenti tecnici di conservazione e di ricomposizione fondiaria.

109.4. Le aree boscate devono essere conservate allo stato di fatto ed eventualmente incrementate con specie locali.

109.5. Per gli edifici residenziali esistenti nel Parco Ambientale del Brenta sono ammessi interventi di:

a) risanamento statico ed igienico;

b) ristrutturazione che non comporti demolizione e ricostruzione totale.

Per le altre costruzioni esistenti sono esclusivamente consentite operazioni di manutenzione e di restauro.

109.6. L'edificazione di nuovi manufatti, comunque subordinata alla disciplina del Piano Attuativo, deve essere strettamente connessa con le esigenze della protezione e conservazione delle aree di cui al presente articolo e della loro fruizione pubblica.

In assenza del Piano Attuativo, resta comunque ammessa la costruzione di infrastrutture per usi forestali, per il presidio civile del territorio o di pubblica utilità.

109.7. Sono escluse dalla applicazione delle norme dei commi precedenti le opere connesse alle varianti della SS.47 "della Valsugana" e della ferrovia.

Art. 109 bis

Area di protezione fluviale

109 bis.1 L'integrità delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua è tutelata ai fini della relativa conservazione e valorizzazione ambientale. Le aree di protezione fluviale meritevoli di tutela sono individuate in PRG e desunte dalla carta del sistema ambientale del PUP nonché dagli ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP .

109 bis.2. Nelle aree di protezione fluviale deve essere garantita la funzionalità dell'ecosistema fiume e l'integrità delle sue tre dimensioni: longitudinale (continuità dalla sorgente alla foce), trasversale (integrità dell'alveo e del corridoio fluviale), verticale (quantità e qualità dell'acqua trasportata).

L'area di protezione fluviale ha lo scopo di garantire o recuperare la funzionalità ecologica di questi ambienti (autodepurazione), a fronte di una tendenza alla loro banalizzazione ed artificializzazione.

In particolare la definizione, protezione e valorizzazione delle fasce riparie di interesse ecologico si propone tre obiettivi:

- garantire il più possibile l'integrità della dimensione trasversale e longitudinale dei corsi d'acqua del Trentino;
- aumentare l'efficienza delle fasce riparie come "aree filtro" dell'inquinamento diffuso;
- contribuire alla valorizzazione paesaggistica degli "Ambienti fluviali", come indicati nell'allegato VI del PGUAP.

109.bis.3 Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti nelle aree di protezione fluviale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale .

109.bis.4. Se le destinazioni urbanistiche e le indicazioni grafiche del PRG lo consentono, per gli edifici esistenti in area di protezione fluviale è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento , purchè l'ampliamento non oltrepassi l'allineamento con l'edificio esistente ed in nessun caso si avvicini alla riva del fiume più dell'edificio stesso.

CAPITOLO 12°

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: CRITERI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 110

Norme generali di salvaguardia ambientale

110.1 La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:

110.1.1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

110.1.2. Gli interventi edilizi, al fine di assicurare la conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica, devono osservare i seguenti criteri generali.

110.1.3. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal Piano del Centro Storico, vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) in generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali;

b) i tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro e operando, invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito;

c) i fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponenti quelli originali. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate;

d) su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale;

e) gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati, escludendo anodizzazioni colore oro o argento. Le ante ad oscuro dovranno essere esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali;

f) gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:

- sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali,
- completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.

110.1.4. Per le ristrutturazioni e nuove costruzioni di fabbricati residenziali e alberghieri vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo. Sono escluse soluzioni tipologiche e morfologiche contrastanti con i caratteri ambientali dei siti. La configurazione e i materiali dei manti di copertura devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante;

b) le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'insediamento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Le nuove costruzioni negli spazi aperti saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, in posizioni defilate rispetto alle visuali paesaggistiche significative che vanno salvaguardate. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Le tipologie edilizie devono essere quelle tradizionali di ogni area e di ogni funzione.

110.1.5. Per le ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale. I nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprendere i caratteri più tipici.

110.1.6. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.

110.1.7. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi). L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenni, a radici profonde.

Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

110.1.8. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in

riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi.

Per le strade non classificate dal PRG, la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere sostituiti da rampe inerbite anche a gradoni; le strade dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverditati o rifiniti con muri di pietrame.

Per le strade classificate, i nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso del cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.

110.1. 9. I manufatti per gli edifici tecnici, le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, adottando opportuni criteri di mimetizzazione.

110.1.10. Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti, nei quali le opere consentite saranno preferibilmente quelle dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto, e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio.

Sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola.

110.2. barriere architettoniche. Oltre al rispetto della vigente legislazione, in tutti i casi di nuova costruzione le sistemazioni delle aree di pertinenza, ivi compreso l'accesso al piano terreno, devono essere totalmente privi di ostacoli architettonici. La eventuale presenza di ostacoli va superata con pendenze del terreno.

La presente norma si applica, per quanto compatibile con le preesistenze, anche nei casi di ampliamento o di totale trasformazione dell'immobile.

110.3. Protezione acustica. L.P.n.6, dd.18.03.1991 - D.P.G.P. n.12.65, dd.04.08.1992. Nel rispetto dei limiti di emissione del D.P.C.M. 1/3/91 che verranno individuati con la zonizzazione acustica e fatte salve le prescrizioni del Piano di Risanamento Acustico, le pareti esterne dei nuovi edifici vanno progettate tenendo conto anche della protezione acustica in relazione alle attività che in essi vengono svolte.

110.4. Permeabilità dei suoli e assetto paesaggistico vegetazionale. Nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde, purché non arrechino danni alle proprietà finitime, altrimenti vanno allacciati alla rete delle acque bianche dove esista. Tale sistema dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.). Di norma non è ammesso in nessun caso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree

urbanizzate. Anche nelle zone consolidate l'utilizzo dei parametri edilizi è subordinato alla verifica della permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

In ogni caso vanno rispettate le quantità di superficie permeabile (sp), gli indici di permeabilità (Ip) e gli assetti paesaggistico vegetazionali (Apv) indicati per ciascuna zona e definiti dall'art. 9 delle presenti norme.

110.5. Spazi a verde privato. Fatto salvo quanto diversamente prescritto dalle presenti norme, la superficie fondiaria pertinente all'intervento (al netto delle quote pubbliche) deve essere lasciata per almeno il 30% a verde privato totalmente permeabile. A tal fine vengono considerati spazi permeabili anche solai con soprastanti almeno cm.40 di terreno drenante (copertura a verde estensivo). La presente norma si applica in tutti i casi di ampliamento o riduzione esterni alla sagoma dell'edificio e nei casi di nuova costruzione.

Nelle zone produttive consolidate e già edificate la norma si intende assoluta con la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in grado di realizzare una copertura sufficiente per assolvere le funzioni di ombreggiamento, schermatura, filtro e miglioramento microclimatico in genere. La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte integrante dell'intero intervento di trasformazione.

Art. 111

Norme di tutela ambientale, paesaggistica e sviluppo del verde - zone Urbane

111.1. L'utilizzo dei parametri di intervento nelle zone urbane è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 10 (Norme in tema di promozione della qualità architettonica e della progettazione sostenibile) nonché alle seguenti prescrizioni :

111.2. In tutti i progetti presentati le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature pregiate, avendo cura di non offenderne gli apparati radicali.

Le specie pregiate vanno conservate.

111.3. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate.

111.4. In tutte le zone ad esclusione della zona omogenea "A" è prevista la messa a dimora di alberatura di alto fusto e di gruppi di arbusti nell'area di proprietà pertinente all'intervento secondo gli assetti paesaggistico vegetazionali previsti.

La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone.

111.5. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali.

111.6. Nelle zone industriali e per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prospicenza di zone per la viabilità il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.

Art. 112

Norme di tutela ambientale e paesaggistica - zone extraurbane

112.1. Nelle zone agricole le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso) devono essere formate con siepi vive, rete metallica, cancellata con zoccolo totalmente interrato, o staccionata.

112.2. Di norma le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile.

112.3. Nelle zone collinari tutelate, è vietato procedere a sbancamenti o scavi di rilevante entità senza specifica autorizzazione. La compatibilità dell'intervento dovrà essere valutata in relazione alle componenti archeologiche paesaggistiche, vedutistiche ecosistemiche e alle integrazioni arboree.

112.4. Nelle zone extraurbane il P.R.G. persegue l'obiettivo di valorizzazione dell'edilizia esistente in rapporto al paesaggio mediante:

- la conservazione delle specie arboree di pregio;
- la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);
- la progettazione degli spazi aperti che valorizzi le sistemazioni a verde e le aree di pertinenza;
- la creazione di viali alberati d'accesso;
- la messa in opera di alberature di alto fusto e di gruppi di arbusti (utilizzando essenze locali o essenze naturalizzate specifiche della zona) nella pertinenza dell'immobile. La messa in opera può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di corridoi ecologici, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate, il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua ecc.

112.5. Per gli edifici posti in prossimità di strade, il verde dovrà essere disposto in modo da ridurre l'inquinamento acustico e la propagazione delle polveri. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone.

112.6. Nelle aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità.

112.7. Nel territorio di Borgo Valsugana sono tutelati i percorsi storici e la viabilità, con le relative visuali panoramiche.

112.8. La tutela è finalizzata al mantenimento di tutti quegli elementi che connotano l'ambiente vallivo e collinare; a tal fine vanno ripristinate, con tecniche e materiali congrui, le pavimentazioni ed i muriccioli a secco che caratterizzano tali percorsi.

112.9. Per la tutela della visuale panoramica va evitata la compromissione delle prospettive, che dovranno essere tenute in conto nel progetto dettagliato del verde.

CAPITOLO 13° LIMITI ALLA ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE

Art. 113 Fasce di rispetto stradale

113.1. E' lo spazio laterale alle strade così come definito dall'art. 64 L.P. n.1/2008 e ss.mm, dal D.G.P. n. 890 dd. 5.5.2006.

113.2. Rappresentazione grafica: Le fasce di rispetto stradale, sono interpretate dal P.R.G. come vincoli di inedificabilità attribuiti al territorio limitrofo alla viabilità, indipendentemente dalla destinazione d'uso dello stesso. Esse vengono generalmente individuate sulla cartografia di piano sovrapponendosi alle destinazioni di zona.

113.3. La larghezza delle fasce di rispetto stradale è definita dalla norma scritta nel successivo art.114.

113.4. Il P.R.G. indica con grafie diverse le fasce all'interno o all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento i cui perimetri sono rappresentati nella tavola della classificazione viaria.

113.5. La misura grafica delle fasce di rispetto prescrittive, misurata in scala sulla cartografia di Piano, va rapportata alla realtà nei seguenti modi:

- per le strade esistenti, va tradotta in realtà partendo dal limite della strada (come rappresentato nella tab.A del D.G.P.n.909, 03.02.1995 e così come modificato dalla D.G.P. 2929 dd. 10 .12 2004 e da ultimo dalla D.G.P. n. 890 dd. 5.5.2006.
- per le strade di potenziamento, va riportata nella realtà partendo dall'asse della strada esistente ed integrata dalla metà della larghezza minima della strada di potenziamento, in rapporto alla sua classificazione;
- per le strade di progetto, va legata ai limiti catastali certi;
- qualora le fasce di rispetto all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento nonché all'esterno di esse , si applicheranno le misure stabilite nelle rispettive tabelle di cui all'art. 114.

113.6. Limiti di utilizzo

113.6.1 Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti nelle fasce di rispetto dei tracciati stradale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.

113.6.2 Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, individuate dal PRG, sono consentiti, previo parere della CEC, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia , ove previsto da specifica zona , la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dal PRG, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purchè non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

113.6.3 Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni del PRG:

a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo , semprechè la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio esistente

b)demolizione e ricostruzione , purchè , di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

113.6.4 L'entità massima degli ampliamenti è determinata dalla singole zone del PRG.

113.6.5 In carenza della disciplina di cui al precedente comma 4, l'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (9 dicembre 1987) . Nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, la predetta misura massima di ampliamento può formare oggetto di deroga , ai sensi degli artt. 112 e 114 della L.P. n.1/2008 e ss.mm.

113.6.6 Sono comunque consentite :

- a)la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'art.9 , 1° comma della Legge 24.03.1989 n.122 e art. 113 della L.P. n.1 del 2008 e ss.mm.;
- b)la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli artt. 112 e 114 della L.P. n.1/2008 e ss.mm., secondo le procedure dei medesimi articoli.

113.6.7 Ai fini della tutela della sicurezza delle circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade ,gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo , ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

113.7. L'intera zona interessata dalla fascia di rispetto stradale è al servizio della viabilità e delle relative pertinenze, ivi comprese piste ciclabili, percorsi pedonali, barriere acustiche, sistemazioni a verde, viali alberati, parcheggi alberati ecc. Nelle predette aree vincolate sono consentiti:

- ampliamenti e potenziamenti della viabilità, purché le strade stesse siano definite dal P.R.G.: "di potenziamento" ;
- piazze per la sosta dei mezzi pubblici;
- piazze per la nettezza urbana;
- recinzioni, in conformità alle norme del codice della strada;
- impianti di distribuzione carburante con relative opere accessorie, attrezzature al servizio della circolazione;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine elettriche, impianti e volumi tecnici limitatamente all'interrato;
- modeste opere di impiantistica di altezza non superiore ad m.1,5;
- pozzi;
- metanodotti, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari ed a servizio delle opere consentite in detta zona vincolata;
- marciapiedi.

113.8. I tracciati delle infrastrutture definite "di potenziamento" o "di progetto" possono essere sempre modificati all'interno delle fasce di rispetto, a livello di progetto definitivo od esecutivo senza che ciò comporti varianti al P.R.G..

113. 9. Le tavole di P.R.G. evidenziano con apposito simbolo, le aree di possibile influenza di nuove infrastrutture puntuali quali: sovrappassi e sottopassi.

113.10. Nelle aree gravate dal vincolo per fascia di rispetto stradale potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dal D.P.G. n. 2023 dd. 3.09.2010.

113.11. Marciapiedi: Nella costruzione di viabilità nuova all'interno di ambiti urbani, nelle fasce di rispetto stradale dovranno essere previsti marciapiedi sui due lati, di larghezza non inferiore a m.1,5 per lato. Nelle strade classificate di quartiere, oppure esistenti e/o di potenziamento sarà possibile derogare dalla norma precedente, purché si assicuri, su uno o su entrambi i lati della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m.2,0.

113.12. L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto stradale, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone urbanistiche di appartenenza.

113.13. All'interno del centro abitato e delle zone previste come edificabili o trasformabili, i progetti pubblici o privati devono porsi l'obiettivo di arricchire le zone gravate dal vincolo di rispetto stradale con alberature di alto fusto.

Art. 114

Larghezza delle fasce di rispetto stradali e distanze dalle strade

114.1. Per le distanze dalla strada si tiene conto:

- del D.G.P. n.890 dd.05.05.2006 e ss.mm. nonchè art.64 della L.P.n.1/2008 e ss.mm.
- del D.M. n.1444/68;
- di quanto stabilito dal codice della strada;
- della rappresentazione delle fasce di rispetto e degli allineamenti indicati nel P.R.G.;

114.2. Il P.R.G. determina:

- la categoria delle strade;
- il tipo: "esistente", "di potenziamento" o "di progetto";
- il genere di fascia di rispetto: "all'interno o all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento"

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è definita a livello grafico dal Piano regolatore e trattata dal precedente articolo 113.

114.3. A chiarimento del criterio adottato, viene riportata di seguito una tavola sinottica:

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) al di fuori delle aree
specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (da limite strada)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE (da limite strada)	STRADE DI PROGETTO (da asse)	RACCORDI E/O SVINCOLI (da nodo)
1° CATEGORIA strade extraurbane principali S.S.47	30	60	90	120
3° CATEGORIA (strade extraurbane secondarie (strade provinciali))	20	40	60	Misura grafica PRG
4° CATEGORIA Strade locali principali (strade comunali)	15	30	45	Misura grafica PRG
ALTRE STRADE -strade locali secondarie (strade comunali) -strade rurali e boschive -strade urbane -strade di quartiere	10	20	30	Misura grafica PRG

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) all'interno delle aree
specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (da limite strada)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE (da limite strada)	STRADE DI PROGETTO (da asse)	RACCORDI E/O SVINCOLI (da nodo)
1° CATEGORIA strade extraurbane principali S.S.47	Misura grafica PRG (se non rappresentata 2)	40	60	90
3° CATEGORIA (strade extraurbane secondarie (strade provinciali))	Misura grafica PRG (se non rappresentata 2)	25	35	Misura grafica PRG
4° CATEGORIA Strade locali principali (strade comunali)	Misura grafica PRG (se non rappresentata 2)	15	25	Misura grafica PRG
ALTRE STRADE -strade locali secondarie (strade comunali) -strade rurali e boschive -strade urbane -strade di quartiere	2	5	7	5

114.4. I tracciati delle strade di potenziamento e progetto del P.R.G. sono vincolanti entro le fasce di rispetto stabilite dalle presenti tabelle. La definizione esatta, sia delle larghezze, sia del posizionamento, avverrà in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, nelle quali potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

114.5 Nelle fasce di rispetto delle strade classificate come “ esistenti” all’interno delle zone specificatamente destinate all’insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale , sia l’ampliamento dentro e fuori terra , sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici del PRG, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purchè non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione come stabilito dall’art. 6 comma 3 della D.G.P. 890 dd.05.05.2006 e ss.mm. nonché art.64 della L.P.n.1/2008 e ss.mm..

114.6. Nelle zone di espansione (zone”C”), restano valide le disposizioni dell’art.9 D.M. n.1444/’68. Le distanze minime nei confronti del limite delle strade esistenti, sono le seguenti:

- m.5,00 per strade di larghezza inferiore ai m.7,00;
- m.7,50 per strade di larghezza compresa tra i m.7,00 e i m.15,00;
- m.10,00 per strade di larghezza superiore a m.15,00;

Art. 115

Fasce di rispetto ferroviarie

115.1. Le fasce di rispetto ferroviario, sono dei vincoli di inedificabilità attribuiti al territorio, indipendentemente dalla destinazione d’uso dello stesso.

115.2. Le larghezze delle fasce di rispetto ferroviario sono stabilite dal D.G.P. n.890 dd.05.05.2006 e ss.mm. nonché art.64 della L.P.n.1/2008 e ss.mm. e del D.P.R.n.753, dd.11.07.1980, e sono recepite dal Piano Regolatore in ml.30 dall’asse del binario più vicino.

Le fasce di rispetto ferroviario tracciate dal P.R.G. sono del tipo “indicativo”, poiché eventuali deroghe potranno essere consentite caso per caso dall’Ente Ferrovia.

115.3. Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, è ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento a seconda della norma di zona in cui ricade , purché l’ampliamento non oltrepassi l’allineamento con l’edificio preesistente, generalmente definito in cartografia, ed in nessun caso si avvicini alla ferrovia più dell’edificio stesso;

115.4. Per le ferrovie di progetto, fino a quando non sarà stabilito il tracciato progettuale esecutivo, per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto ferroviarie è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento, senza alterazione dei volumi.

115.5. Le aree interessate dalle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della superficie utile edificabile (Su) , dell’indice di fabbricabilità territoriale (If) e della superficie fondiaria (Sf), nel rispetto degli indici e dei parametri di zona.

Art. 116

Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale.

116.1 Norme di riferimento: art.66 della L.P. n.1 del 2008e ss.mm. e D.G.P. n. 2023 dd.3.9.2010 e ss.mm..

116.2. Le zone indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garages per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.

116.3. I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n.1265 e s.m.

116.4. La fascia di rispetto cimiteriale è stabilita graficamente dal Piano e non può essere inferiore a m.50.

116.5. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici.

116.6. Gli edifici esistenti inseriti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, possono essere ricostruiti e trasformati, senza aumento di volume, nei limiti delle norme urbanistiche. Sugli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti di Superficie utile (Su) nella misura massima del 15% della Su preesistente, al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto delle definizioni e delle norme relative ai centri storici e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico sanitarie.

116.7 Per le opere ammissibili nella fasce di rispetto cimiteriale si fa riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n.2023 dd. 3.9.2010.

CAPITOLO 14° DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 117 Piani attuativi, norme regolamentari ed applicazione transitoria di norme previgenti.

117.1. I Piani attuativi approvati prima dell'entrata in vigore del presente P.R.G ed ancora in vigore, prevalgono per indicazioni e direttive sul Piano regolatore stesso fino alla loro naturale scadenza. Dopo la scadenza dei piani attuativi entrano in vigore le prescrizioni contenute nel P.R.G.. I piani già approvati potranno comunque essere variati per un adeguamento ai nuovi sistemi di misurazione dell'edificabilità.

117.2. I piani guida approvati prima della data di approvazione del presente Piano regolatore mantengono validità in ordine alla perimetrazione degli ambiti di lottizzazione, alla eventuale individuazione di viabilità o di altre destinazioni di aree, alla definizione di assi di orientamento o di allineamenti ecc., nonché alle indicazioni riguardo agli impegni per le successive lottizzazioni; dovranno invece essere adeguati per quanto attiene ai nuovi sistemi di misurazione dell'edificabilità nelle zone C3 AT, ridescrivendo con i nuovi parametri edificatori, le quantità già stabilite.

117.3. Le seguenti norme aventi carattere regolamentare:

- art. 6 - definizioni generali,
- art. 7 - definizioni delle grandezze e degli indici urbanistici,
- art.8 - metodi di misurazione,
- art.9 - indici urbanistici-ecologici,

cessano di avere validità come norme di attuazione del PRG all'atto dell'entrata in vigore di norme corrispondenti inserite nel Regolamento Edilizio Comunale.

117.4Limitatamente ai due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente PRG., nelle aree urbane di integrazione e completamento B3 e B4, nonché nelle aree urbane di espansione di nuovo impianto C2, il calcolo del volume edificabile può continuare ad essere effettuato applicando, in alternativa alle presenti norme, quelle previgenti.

117.5 In riferimento alle Invarianti ed alle aree agricole, aree agricole di pregio, queste vengono disciplinate rispettivamente dagli articoli 8, 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P.

117.6 Per i piani attuativi adottati prima del 1 ottobre 2010 vale quanto previsto dagli articoli del Capo II della L.P. 1/2008 e Capo XIV del Regolamento di attuazione della medesima legge provinciale - Disposizioni transitorie e finali.

PIANO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
ESISTENTE

CAPITOLO 1°

**NORME TECNICHE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO
TRADIZIONALE MONTANO**

Art. 118 – Patrimonio edilizio tradizionale montano

118.1. Gli interventi sul patrimonio edilizio tradizionale montano e sulle relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 104 della L.P. 15/2015 e ss.mm. (ex articolo 61 della L.P. 1/2008 e s.m.), sono disciplinati dal presente Capitolo.

118.2. Costituiscono allegati, parti integranti delle Norme di Attuazione:

- il Manuale Tipologico, le schede di censimento degli edifici e la Relazione Tecnica.

118.3. Tutti gli interventi che verranno eseguiti sugli edifici censiti dalla schedatura del patrimonio edilizio tradizionale montano esistente dovranno essere conformi ai criteri dettati dal Manuale Tipologico.

118.4. In caso di carenza normativa del Manuale Tipologico, la disciplina di cui al presente Capitolo assume carattere integrativo e prescrittivo.

Art. 119 – Applicazione

119.1 La normativa di cui al presente Capitolo si applica a tutti i manufatti censiti nel patrimonio edilizio tradizionale montano esistente, situati indistintamente in tutte le zone urbanistiche definite dal P.R.G.

119.2 La presente normativa si applica anche all'area di pertinenza dei manufatti censiti se interessata dagli interventi di ampliamento, sistemazione degli esterni o altro.

119.3 Per tutti i manufatti che insistono sul territorio comunale e non sono oggetto del presente censimento ai sensi dell'art. 104 della L.P. 15/2015 e ss.mm., valgono le vigenti norme di attuazione del P.R.G.

119.4 L'inserimento di un edificio nel censimento del patrimonio edilizio tradizionale montano potrà avvenire, una volta recuperata la documentazione storica, fotografica e catastale, solo tramite una variante al PRG secondo le procedure ed i tempi definiti dalla normativa provinciale vigente.

Art. 120 – Definizioni

120.1. Ai fini del presente Capitolo si intende per patrimonio edilizio montano l'insieme dei manufatti rurali esistenti da tempo ed utilizzati in passato a servizio delle attività agricole o per funzioni residenziali, attualmente anche in fase di degrado o di abbandono.

120.2. Si considera edificio esistente l'edificio individuato catastalmente avente elementi perimetrali fino alla quota d'imposta del tetto.

120.3. Si considera edificio da recuperare quello individuato catastalmente avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale. In ogni caso l'edificio potrà essere recuperato solo se verranno forniti gli elementi atti a dimostrare quanto previsto dalla norma provinciale per la ricostruzione dei manufatti distrutti (art.107, comma 2 della L.P. n.15/2015 e ss.mm.)⁵

120.4. Si considerano ruderi i resti dei fabbricati non aventi i requisiti specificati ai commi 2 e 3.

⁵ Comma modificato a seguito di nota PAT prot.n.S13-2015-466284-18.2.2-2014-213

Si considera fondo di pertinenza dell'edificio la somma delle particelle fondiarie presenti, anche in parte, entro il raggio di 100 m e non asservite ad altri edifici e possedute dal proprietario dell'edificio alla data di adozione del presente Capitolo.

Non sono considerate ai sensi del presente Capitolo tettoie, baracche e legnaie.

Art. 121 – Uso dei manufatti

121.1 Il presente Capitolo disciplina il recupero dei manufatti censiti ad ex uso abitativo, agricolo e agrosilvopastorale individuati sul territorio comunale, rispondendo concretamente alla diffusa esigenza di reperire nuovi spazi destinati alla residenza anche temporanea, che siano adeguati agli attuali modelli di vita e che rispettino le tipologie costruttive caratterizzanti dei paesaggi e della tradizione culturale locale.

121.2 Destinazioni d'uso diverse da quella residenziale potranno essere insediate, in base alla zona urbanistica, se consentito dalle presenti norme di attuazione del PRG.

121.3 L'utilizzo degli edifici disciplinati dal presente Capitolo dovrà essere esclusivamente di tipo temporaneo; i manufatti non potranno quindi essere adibiti a residenza permanente, fatto salvo eventuali norme sovraordinate.⁶

Art. 122 – Ambito di applicazione

122.1. I manufatti edilizi tradizionali montani potranno essere recuperati nel rispetto dei piani sovra-ordinati.

122.2. Per quanto attiene la sicurezza idrogeologica, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta di sintesi geologica del PUP (d.G.P. n. 2813 dd. 23 ottobre 2003 e s.m.) e la carta del rischio idrogeologico del PGUAP.

122.3. Per la protezione di pozzi e sorgenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto delle disposizioni della Carta delle risorse idriche provinciale (d.G.P. n. 2248 dd. 05.09.2008 e s.m.).

122.4. Non è ammessa la trasformazione delle baite per uso abitativo anche temporaneo qualora ricadano nelle aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità elevate e nelle aree R4 ed R3 del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Ogni intervento in tali aree dovrà sottostare alle previsioni dell'art.15 del PUP e degli artt. 16 e 17 delle N.d.A. del PGUAP.

122.5. È ammessa la trasformazione ad uso abitativo esclusivamente temporaneo nelle aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità medie e nelle aree R2 ed R1 del PGUAP (articolo 18) nonché negli Ambiti fluviali di interesse idraulico dello stesso piano, solo a seguito di approfondita ricognizione e sulla base di adeguata perizia.

122.6. Gli interventi ammessi su edifici che ricadono in area ad elevata pericolosità o in area critica recuperabile sono solo quelli previsti dalle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi geologica. Dove previsto dalla scheda, è obbligatorio allegare all'istanza di concessione edilizia la verifica della compatibilità con i risultati di analisi specifiche sui crolli rocciosi, al fine di non aumentare l'esposizione al rischio geologico, ad esempio in caso di aumenti di volume, cambi di destinazione d'uso, demolizioni-ricostruzioni, acquisendo eventuale parere da parte del Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento .⁷

122.7. All'interno delle aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e acque superficiali ad uso potabile individuate nella Carta delle risorse idriche, approvata con d.G.P. n. 2248 del 5 settembre 2008, ai sensi dell'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, la destinazione d'uso e lo scarico delle acque reflue dovranno seguire le disposizioni date dalla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

⁶ Articolo modificato a seguito di parere n.25/15 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT e nota PAT prot.n.S13-2015-466284-18.2.2-2014-213

⁷ Comma modificato a seguito di nota PAT prot.n.S13-2015-466284-18.2.2-2014-213

122.8. Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale debbono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 e s.m. - "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizio provinciali"- devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 e s.m. - "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"- e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle N.d.A. del PGUAP. Le autorizzazioni di cui al presente comma sono rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.⁸

Art. 123 - Tipi di intervento edilizio

123.1. In relazione a quanto verrà espresso negli articoli successivi, per quanto concerne gli elementi e gli interventi ammissibili sulle singole parti del manufatto, si considerano sempre ammessi ancorché necessari, gli interventi previsti dall'art.107 della L.P. n.15/2015 e s.m..

123.2. La categoria d'intervento ammessa su ciascun edificio e sulle relative pertinenze, rientrante tra quelle di seguito elencate, è indicata nella corrispondente scheda di censimento dell'edificio ed è da intendersi vincolante:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione;

così come definiti dall'articolo 77 della L.P. n.15/2015 e s.m. Ai sensi dell'articolo 104 della L.P. 15/2015 e ss.mm., comma 4, la categoria della ristrutturazione edilizia, se comporta interventi di demolizione e ricostruzione, si applica solo limitatamente alle parti lignee, nel rispetto del sedime originario.⁹

123.3. Particolari disposizioni eventualmente inserite nella scheda tecnica dei manufatti assumono valore prescrittivo nella progettazione ed esecuzione degli interventi.

123.4. Per qualsiasi tipologia d'intervento ci si dovrà riferire ai criteri dettati dal Manuale Tipologico.

123.5. La riedificazione è prevista esclusivamente per gli edifici definiti recuperabili dall'art. 120 del presente Capitolo. La ricostruzione di questi manufatti potrà avvenire nel rispetto della forma e del volume originari del fabbricato, dimostrati sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca o a seguito di uno studio tipologico specifico, secondo i criteri dettati dal Manuale Tipologico. La ricostruzione dovrà comunque essere effettuata sul sedime esistente, con la superficie catastale accertata e nel rispetto della volumetria originaria.

123.6. Non sono ammessi interventi di riedificazione dei ruderi così come definiti dal precedente articolo 120. In tali casi sono ammessi esclusivamente la demolizione e la rinaturalizzazione del sito. Il loro censimento ha un valore puramente ricognitivo.¹⁰

123.7. Il comune, per motivate esigenze funzionali e a seguito di una progettazione architettonica particolarmente meritevole, può ammettere deroga agli ampliamenti previsti dall'articolo 132 e agli interventi ammessi per gli edifici soggetti a restauro previo parere della CPC.

Art. 124 – Convenzione

124.1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 104 della L.P. 15/2015 e ss.mm., nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della S.C.I.A. sono subordinati

⁸ Articolo modificato a seguito di parere n.25/15 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT

⁹ Comma modificato a seguito di nota PAT prot.n.S13-2015-466284-18.2.2-2014-213

¹⁰ Articolo modificato a seguito di parere n.25/15 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT

alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

124.2. Nelle sistemazioni degli edifici e nelle sistemazioni esterne, in generale, vanno conservati e valorizzati tutti gli elementi o strutture qualificanti, anche se non segnalati nelle prescrizioni della scheda di censimento dell'edificio.

124.3. Devono essere evitati e, se presenti sono da rimuovere o sostituire, tutti i componenti incoerenti con i materiali tradizionali che dequalificano l'edificio, anche se non indicati nella scheda di censimento del manufatto.

Art. 125 – Infrastrutture, servizi, opere di urbanizzazione

125.1. La ammissibilità di interventi di riuso degli edifici formanti il patrimonio edilizio tradizionale non comporta in via generale il diritto in capo al proprietario o al titolare di altro diritto d'uso, alla dotazione di servizi, infrastrutture od opere di urbanizzazione a carico del Comune.

125.2. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce comunque titolo per la concessione della riduzione del contributo di concessione ai sensi dell'art.89 della L.P. 15/2015 e ss.mm.

Art. 126 - Infrastrutture viarie e pedonali di accesso

126.1. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazioni viaria di accesso.

126.2. La ammissibilità di interventi di riuso degli edifici non comporta il diritto in capo al proprietario o al titolare di altro diritto d'uso, alla dotazione e relativa gestione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all'area o al singolo fabbricato.

126.3. È sempre ammessa la realizzazione di nuovi percorsi pedonali non pavimentati.

126.4. Non è ammessa la realizzazione di nuove strade, se non in casi di comprovata necessità, a condizione che l'opera non dia luogo ad impatto paesaggistico-ambientale e con caratteristiche tecniche e dimensionali opportunamente definite. Nel caso si rendesse indispensabile realizzare il collegamento viario ad un insieme di rustici (come previsto dai criteri provinciali) oppure l'accesso ad un singolo manufatto (per una lunghezza non superiore a 50m), tali infrastrutture dovranno avere le caratteristiche dimensionali di una pista forestale (larghezza massima circa m. 2,00-2,20), fondo sterrato o in stabilizzato, pavimentazione in selciato in pietrame o in cls tirato a rastrello per pendenze superiori a 16-17%.

126.5. La costruzione di nuovi collegamenti ed accessi va esclusa in presenza di condizioni orografiche critiche e tali da richiedere notevoli movimenti terra e/o opere d'arte di un certo impatto (eventuali strutture di sostegno non dovranno superare in altezza 1,50m). In questi casi si provvederà all'apprestamento di un sentiero pedonale.

126.6. L'intervento di recupero di ogni singolo edificio montano dovrà riportare le indicazioni relative alla viabilità di accesso corredate dagli elaborati progettuali del tracciato nel caso di nuova costruzione.¹¹

126.7. Ai sensi dell'art.113 della L.P.15/2015 e ss.mm., l'apertura di nuove strade, qualora ricadenti in area agricola, è permessa nel solo caso sia necessaria per la conduzione del fondo e pre il trasporto dei prodotti. In area bosco vale quanto previsto dall'articolo 84 delle presenti norme.¹²

¹¹ comma modificato a seguito di parere n.25/15 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT

¹² Comma inserito a seguito di nota PAT prot.n.S13-2015-466284-18.2.2-2014-213

Art. 127 - Aree e spazi di parcheggio

127.1. Agli interventi di recupero degli edifici non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio.

127.2. Eventuali aree di sosta dovranno essere di dimensioni limitate, localizzate in modo da evitare esposizioni a visuali panoramiche nonché sbancamenti, livellamenti e movimenti di terra in contrasto con l'andamento del terreno circostante.

Art.128 - Elementi tecnologici

128.1. L'installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici è ammessa nella misura massima necessaria per la produzione di energia a servizio dell'edificio. La loro collocazione va effettuata esclusivamente sulle coperture dei manufatti edilizi, secondo i criteri dettati dal regolamento provinciale in materia ("Indirizzi per l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici", come modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2706 del 13/11/2009). Le indicazioni del presente comma valgono, per l'ambito degli edifici di cui all'art. 61 della legge urbanistica provinciale, quali criteri di cui all'art. 32 comma 1 del regolamento attuativo approvato con d.P.P. 13 luglio 2010 18-50/Leg. e s.m..

128.2. In ottemperanza al d.G.P. n. 611/2002, art. 10, lett. f, punto 6, è proibita l'installazione di antenne paraboliche.

Art. 129 - Approvvigionamento idrico

129.1. La realizzazione di acquedotti dovrà avvenire, ove possibile, in forma consorziata. L'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:

- da sorgenti integre;
- da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
- da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
- da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.

129.2. L'installazione di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana dovrà avvenire prioritariamente garantendo il loro totale interrimento e senza la necessità di riporti artificiali o modifiche sostanziali all'andamento naturale del terreno. La loro sistemazione fuori terra sarà consentita solo in caso di evidente difficoltà a procedere al loro interrimento. In tal caso, si dovranno collocare in posizioni defilate e mascherate con piantumazioni o altre forme naturali di dissimulazione.

Art. 130 – Scarichi

130.1. Qualsiasi intervento di recupero o cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, è subordinato alla presentazione della denuncia o all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico così come previste dall'art. 32 comma 1 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e s.m.

130.2. Lo smaltimento dei reflui può avvenire solo in ottemperanza all'art. 17 del T.U.L.P. citato al comma 1 e previ gli adempimenti indicati dal comma medesimo.

Art. 131 - Requisiti igienico sanitari dei locali

131.1. In relazione alla natura tipologica ed architettonica degli edifici e alle loro destinazioni d'uso è consentito derogare alle disposizioni del PRG e dei regolamenti edilizi vigenti in tema di altezze interne, rapporti di aerazione e illuminazione, dimensioni minime dei vani e dell'alloggio, previa valutazione favorevole dell'autorità sanitaria territorialmente competente e comunque con le seguenti dimensioni minime:

- a) altezza minima interna dei locali abitabili, con esclusione degli avvolti, misurata all'intradosso del soffitto: 2,20 m;
- b) altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto 1,80 m al tavolato interno;
- c) rapporto di illuminazione e aerazione 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
- d) locale igienico di almeno 2,00 mq. con wc e lavabo ed eventuale doccia, ma comunque munito di apertura esterna diretta o di ventilazione diretta sull'esterno.

131.2 Sono ammesse, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria territorialmente competente, altezze interne minori di quelle previste alle lettere a) e b) e rapporti di illuminazione e aerazione inferiori a quelli previsti alla lettera c), qualora vengano mantenuti e recuperati i solai esistenti o dove la specifica categoria di intervento imponga il mantenimento della attuale posizione dei solai esistenti ovvero il rispetto della partitura e delle dimensioni delle aperture esistenti.

Art. 132 - Ampliamenti volumetrici

132.1 L'ampliamento è ammesso coerentemente con la categoria d'intervento dell'edificio nella misura minima indispensabile al fine di migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie richieste da specifiche normative di settore, per un massimo del 10% del volume reale vuoto per pieno esistente fuori terra.

132.2 Nell'eventualità che l'ampliamento sia ammesso, esso potrà avvenire mediante l'introduzione di strutture innovative, rispetto alle esistenti, riconoscibili come elemento aggiunto ed estraneo all'edificio originario, rispettando comunque quanto previsto nei criteri del Manuale Tipologico.

132.3 È consentito un solo ampliamento volumetrico in interrato, con destinazione libera, in aderenza all'edificio ed indipendente dalla suddivisione delle proprietà, con un volume massimo di 40 mc. Il volume interrato non deve comportare movimentazioni e riporti artificiali che modifichino l'andamento naturale del terreno. Sulla copertura deve essere ripristinato uno strato di terreno vegetale minimo di 20 cm tale da ricreare l'andamento e le pendenze precedenti l'intervento.¹³

Art. 133 – Pertinenze e Manufatti accessori

133.1 Nelle pertinenze degli edifici ricompresi nel Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente di cui al presente capitolo, è ammessa la costruzione di nuovi manufatti pertinenziali, nella misura massima di uno per ogni edificio, esclusivamente ad uso legnaia-deposito attrezzi qualora sia impossibile disporre le funzioni accessorie nei piani terreni degli edifici principali e solo per una superficie coperta massima di 12 metri quadrati ed un volume massimo di 30 metri cubi. Il volume di tali manufatti non viene computato ai fini del calcolo degli indici (If) nè degli eventuali ampliamenti previsti in ciascuna zona. In ogni caso il volume totale dovrà essere proporzionato al volume dell'edificio principale esistente e verrà valutato e verificato dalla Commissione esaminatrice. Per la costruzione di questi manufatti andranno seguite le indicazioni dei criteri del Manuale Tipologico. Gli stessi dovranno essere realizzati interamente in legno, senza parti interrati e con carattere di reversibilità.¹⁴

133.2 Le pertinenze esterne degli edifici ricompresi nel Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente di cui al presente capitolo, rivestendo una notevole valenza estetizzante

¹³ Volume ammesso ridotto a seguito di nota PAT prot.n.S013-2015-466284-18.2.2-20014-2013

¹⁴ Comma modificato a seguito di nota PAT prot.n.S013-2015-466284-18.2.2-20014-2013

non scindibile da quella del manufatto, non dovranno essere oggetto di modifiche significative, prevedendo al riguardo il mantenimento del profilo naturale del terreno (specie lungo i fianchi laterali e di quello a monte) evitando movimenti terra sia di scavo che di riporto e la realizzazione di strutture (murature, terrapieni a valle, opere in terre rinforzate, ecc.), che possano alterare la configurazione del sito fatta eccezione per modesti interventi di sistemazione del terreno antistanti l'ingresso, purchè non comportanti l'asportazione di materiale o il riporto di nuovo. Vanno invece mantenuti o ricostruiti con la medesima tecnica i muri a secco tradizionali ivi esistenti.¹⁵

Art. 134 - Elaborati di progetto

134.1. Gli elaborati progettuali per gli interventi sugli edifici devono comprendere, oltre a quelli previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, anche i seguenti:

- a) la planimetria del fondo di pertinenza dell'edificio, in scala non inferiore a 1:500, che riporti le aree interessate dall'intervento e la loro destinazione d'uso;
- b) il rilievo dell'edificio con l'indicazione dello stato di conservazione in scala non inferiore a 1:50;
- c) una adeguata documentazione fotografica dell'edificio e delle pertinenze, che documenti i quattro prospetti, anche se non interessati dall'intervento, i particolari architettonici di pregio e l'ambientazione del manufatto;
- d) le sistemazioni delle pertinenze con dettaglio in scala adeguata (1:100 – 1:200) e l'indicazione dei materiali utilizzati nelle pavimentazioni e gli elementi esterni (muri, recinzioni, fontane, elementi tecnologici, ecc.);
- e) piante, sezioni e prospetti dell'edificio, redatti con un dettaglio in scala non inferiore a 1:50, con l'indicazione delle componenti da sostituire e quelle da conservare e con l'indicazione delle destinazioni d'uso interne;
- f) relazione paesaggistica che dimostri, anche per casi di interventi innovativi, la coerenza tipologica al contesto in funzione dei criteri del Manuale Tipologico.

Art. 135 – Vigilanza

135.1. La presenza in cartografia e/o nelle schede di catalogo allegate al P.R.G. di qualsiasi manufatto edilizio non ne legittima in modo automatico l'esistenza o ne sana l'eventuale abuso edilizio.

135.2 Il titolare della concessione o autorizzazione edilizia è tenuto ad attestare in ogni momento la regolare esecuzione dei lavori mediante la presentazione agli organi di controllo comunali e provinciali anche di idonea documentazione fotografica.

135.3. Al termine dei lavori il direttore dei lavori o, in assenza, il titolare della concessione ed il progettista, dovranno attestare ai competenti organi comunali la regolare esecuzione dei lavori medesimi secondo di progetti autorizzati.

135.4. Alla vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori e sulla corrispondenza delle opere ai dati di progetto provvede il comune, a termini dell'articolo 123 della L.P. n. 1 del 2008 e s.m..

135.5. Rimangono fermi i poteri della Provincia in caso di violazione delle norme in materia di tutela del paesaggio qualora non siano già intervenuti i provvedimenti repressivi di competenza del comune, a termini dell'art. 137 della L.P. n. 1 del 2008 e s.m., nonché i poteri sostitutivi della Giunta provinciale nei confronti dei comuni qualora essi non provvedano agli adempimenti di cui è fatto loro obbligo.

ALLEGATO 1-EC

¹⁵ Articolo modificato a seguito di parere n.25/15 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT

ELENCO DEI CARTIGLI

(*)La possibilità alternativa d'applicazione dell'altezza massima delle fronti (hf) ed il numero di piani (NP) va sempre applicata entro il limite del volume edificabile in base all'indice di fabbricabilità fondiaria (If)

B3- aree urbane di integrazione e completamento a bassa densità

N° AREA	TIPO D'INTERVENTO Intervento diretto ID Piano attuativo PA	(If) INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA	(Hf) ALTEZZA MAX DELLE FRONTI	NP- PIANI In alternativa ad Hf (*)
b3-1	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-2	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-3	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-4	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-5	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-6	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-7	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-8	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-9	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-10	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-11	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-12	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-13	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-14	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-15	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-16	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-17	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-18	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-19	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-20	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-21	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-22	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-23	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-24	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-25	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3
b3-26	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.	NP3

N° AREA	TIPO D'INTERVENTO Intervento diretto ID Piano attuativo PA	(If) INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA	(Hf) ALTEZZA MAX DELLE FRONTI	NP- PIANI In alternativa ad HF (*)	NUMERO
b3-27	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-28	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-29	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-30	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-31	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-32	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-33	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-34	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-35	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-36	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-37	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-38	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-39	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-40	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-41	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-42	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-43	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-44	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-45	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-46	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-47	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-48	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-49	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-50	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-51	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-52	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-53	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-54	ID	2.50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-55	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-56	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-57	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-58	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3
b3-59	ID	1,50 mc/mq	8.50 ml.		NP3

B4- aree urbane di integrazione e completamento ad alta densità

N° AREA	TIPO D'INTERVENTO Intervento diretto ID Piano attuativo PA	(If) INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA	(Hf) ALTEZZA MAX DELLE FRONTI	NP- PIANI In alternativa ad HF (*)	NUMERO
b4-1	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-2	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-3	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-4	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-5	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-6	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-7	ID-PA (per la parte compresa nel perimetro p.a)	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-8	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-9	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-10	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-11	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-12	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-13	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-14	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-15	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-16	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-17	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-18	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-19	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-20	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-21	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4
b4-22	ID	2.50 mc/mq	10,50 ml.		NP4

C2- aree urbane di espansione di nuovo impianto

N° AREA	TIPO D'INTERVENTO Intervento diretto ID Piano attuativo PA Concessione convenzionata CC	(If) INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA	(Hf) ALTEZZA MAX DELLE FRONTI	NP- NUMERO PIANI In alternativa ad HF (*)
c2-1	CC	1,50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-2	CC	1,50 mc/mq	8,50 ml	NP3
c2-3	CC	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP2
c2-4	PA (solo le parti comprese nei perimetri) ID (per le parti esterne ai perimetri)	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP3
c2-5	PA	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP3
c2-6	CC	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP3
c2-7	CC	1,50 mc/mq	8,50 ml	NP3
c2-8	CC	1,50 mc/mq	8,50 ml	NP3
c2-9	CC	1,50 mc/mq	8,50 ml	NP3
c2-10	CC	1,50 mc/mq	8,50 ml	NP3
c2-11	CC	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP2
c2-12	CC	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP2
c2-13	CC	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP2
c2-14	CC	1,50 mc/mq	7,50 ml	NP2
c2-15	PA	1,50 mc/mq	8,50 ml	NP3
c2-16	CC	1.50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-17	CC	1.50 mc/mq	8.50 ml	NP3
c2-18	CC	1.50 mc/mq	8.50 ml	NP3
c2-19	CC	1.50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-20	CC	1.50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-21	CC	1.50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-22	CC	1.50 mc/mq	8.50 ml	NP3
c2-23	CC	1.50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-24	CC	1.50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-25	CC	1.50 mc/mq	7.50 ml	NP2
c2-26	CC	1.50 mc/mq	8.50 ml	NP3
c2-27	CC	1.50 mc/mq	8.50 ml	NP3
C2-28	PA	1.50 mc/mq	8.50 ml	NP3

INDICE

Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI	
Capitolo 1° Generalità	
Art. 1- Principi e scopi	
Art.. 2 –Contenuti delle Norme ed elaborati del PRG	
Art.. 3 Principi interpretativi	
Art. 4- Regime legale applicabile agli interventi	
Art. 5- Adeguamento della disciplina urbanistico- edilizia	
Capitolo 2° –Definizioni ed indici	
Art.6 -Definizioni generali	
Art. 7- Grandezze ed indici urbanistici.Definizione delle superfici	
Art. 8-Grandezze ed indici edilizi. Misurazione dell'altezza, delle distanze e del volume	
Art.9- Indici e definizioni urbanistici-ecologici e di dimensionamento	
Art.10- Norme in tema di promozione della qualità architettonica e della progettazione sostenibile	
Art.11-Utlizzazione degli indici	
Capitolo 3° definizione delle destinazioni d'uso	
Art.12- Categorie d'uso	
Art.13- Tipologie d'intervento	
Art.14- M1 Manutenzione ordinaria	
Art.15- M2 Manutenzione straordinaria	
Art.16- R1 Restauro	
Art.17 -R2 Risanamento conservativo	
Art.18 – R3 Ristrutturazione edilizia	
Art.19 – Demolizione- ricostruzione	
Art.20 – Recupero tipologico	
Art.21 – Manufatti accessori alla residenza	
Art.22 – Nuova edificazione	
Art.23 – Opere di infrastrutturazione del territorio	
Art.24 – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici ed agli indici urbanistici ed edilizi	
Art. 25- Cambio della destinazione d'uso	
TITOLO II° ATTUAZIONE DEL PRG	
Capitolo 1° Strumenti di attuazione	
Art.26 –Attuazione del PRG	
Art.27 – Piani attuativi	
Art.28 – Contenuti dei piani d'attuazione	
Art.29 – Piano Guida	
Art.30 –Intervento edilizio diretto	
Art.31 – Concessione , autorizzazion eedilizia e denuncia d'inizio attività	
Art.32 – Dotazione di parcheggi privati	

TITOLO III° DISCIPLINA URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	
Art.33 – Disciplina del settore commerciale	
Art.34 – Tipologie commerciali e definizioni	
Art.35 – Localizzazione delle strutture commerciali	
Art.36 – Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario	
Art.37 – Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte di imprenditori agricoli	
Art. 37 bis – Attività commerciali all’ingrosso	
Art.37 ter – Spazi di parcheggio	
Art.37 quater – Altre disposizioni	
Art.37 quinquies – recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	
Art.37 sexies – Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima	
Art.37 septies – Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti	
Art.37 octies – Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare	
Art.37 nonies – Valutazione di impatto ambientale	
TITOLO IV° DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE	
Capitolo 1° Articolazione in sistemi del PRG	
Art.38- Suddivisione sistemica del Piano	
Art.39 – Sistema ambientale	
Art.40 - Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale	
Capitolo 2° Sistema ambientale	
Art.41 – Aree di tutela ambientale	
Art.42 – Aree di protezione idrogeologica	
Art.43 – laghi , Fiumi e Torrenti	
Art.44 – Siti di importanza Comunitaria (SIC)	
Art.45 – Zone di protezione dei corsi d’acqua	
Art.45bis – Aree di protezione di pozzi e sorgenti	
Art.46- Biotopi ed aree di protezione	
Art.47 – Zone di rilevanza ambientale e culturale	
Art.48 – Beni di interesse ambientale e naturalistico	
Art.49 – Zone di recupero ambientale	
Art.50 – Tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti	
Capitolo 3° Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale	
Art.51 – Elenco delle zone omogenee	
Capitolo 4° Sistema insediativo e produttivo; Aree di antico insediamento e di interesse culturale e ambientale	
Art.52 – Zone omogenee di tipo “A”	
Art.53 – Insediamenti storici	
Art.54 – Destinazioni d’uso negli insediamenti storici	
Art.55 – Manufatti minori di interesse storico culturale	
Art.56- Viabilità storica	
Art.56 bis- Edifici e beni vincolati- Tutela del patrimonio storico della prima guerra	

mondiale	
Art.57 – Zone ed elementi di interesse archeologico	
Capitolo 5° Aree ad uso prevalentemente residenziale	
Art.58 – Definizione	
Art.59 – Zone omogenee di tipo “B”	
Art.60 – B1- Aree urbane consolidate e sature	
Art.61- B2- Aree urbane consolidate	
Art.62- B3- Aree urbane di integrazione e completamento a bassa densità	
Art.63 – B4- Aree urbane di integrazione e completamento ad alta densità	
Art.64 – C1- Aree urbane di espansione in corso d’attuazione	
Art.65 – C2-Aree urbane di espansione di nuovo impianto	
Art.66 – C3 AT Zone di trasformazione perequativa	
Capitolo 6° Sistema insediativo e produttivo; Aree destinate prevalentemente ad attività economiche	
Art.67 – Zone omogenee di tipo “D”	
Art.68 – Zone per attività produttive	
Art.69 – D1-zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di interesse provinciale	
Art.70 – D1(PR)- zone produttive del settore secondario di interesse provinciale di nuovo impianto	
Art.71 – D2- zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello locale	
Art.72 - D2(PR)- zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello locale	
Art.73- D3-Aree di riqualificazione urbanistica	
Art.74 – Zone commerciali	
Art.75 – D4-zone commerciali esistenti e di completamento	
Art.76 – D5 Centro attrezzato direzionale e commerciale esistente	
Art.77 – D6(PR) Zone commerciali di nuovo impianto	
Art.78 – D7- Aree commerciali integrate (ACI)	
Capitolo 7° Sistema insediativo e produttivo: aree a destinazione agricola, bosco, pascolo, improduttivo	
Art.79 – Zone omogenee di tipo “E”	
Art.80 – E1-Zone agricole di interesse primario	
Art.81 – E2-Zone agricole di interesse secondario	
Art.82 – E3-zone agricole di particolare tutela	
Art.83 – E4- zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola	
Art.84 - E5- zone a bosco	
Art.85 – E6-zone a prato e pascolo	
Art.86- E7-zone improduttive	
Capitolo 8° Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale. zone per attrezzature e servizi pubblici	
Art.87 – Zone omogenee di tipo „F”	
Art.88 – F1- zone per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale	
Art.89 – F2- zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano	

Art.90 – F3-zone a verde pubblico	
Art.91 – F4- zone a parco	
Art.92 – F5 –zone destinate a strade.	
Art.93 – F5- zone destinate a Spazi pubblici e piazze	
Art.94 – F6- zone destinate al sistema ferroviario	
Art.95 – F7 parcheggi pubblici e di uso pubblico	
Art.96 – Aree di servizio	
Art.97 – F8 Percorsi pedonali e ciclabili	
Art.98 – F9 Zone per attrezzature tecniche	
Art.99 – F10 aree per elettrodotti ad alta tensione , per impianti di trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione	
Art.100 – F10 Antenne per la ricezione televisiva	
Capitolo 9° Sistema insediativo e produttivo: zone per attrezzature turistiche	
Art.101 – Zone omogenee di tipo „G“: zone per attrezzature turistiche	
Art.102 – G1-zone per attrezzature alberghiere	
Art.103 – G2-zone per campeggi	
Art.104 – G3-zone per istituti turistico-ricettivi (colonie)	
Art.105 – G4 - aree sciabili	
Capitolo 10° Sistema insediativo e produttivo: aree per il verde privato	
Art.106 – Zone omogenee di tipo “H”: zone per il verde privato H1	
Capitolo 11° Zone di tutela e protezione	
Art.107 – Zone di rispetto e tutela degli insediamenti storici	
Art.108 – Aree di difesa paesaggistica	
Art.109 – Parco ambientale del Brenta	
Art. 109 bis-Arre di protezione fluviale	
Capitolo 12°Sistema insediativo e produttivo: criteri generali per la salvaguardia ambientale	
Art.110 – Norme generali per la salvaguardia ambientale	
Art.111 – Norme di tutela ambientale, paesaggistica e sviluppo del verde- zone urbane	
Art.112 - Norme di tutela ambientale e paesaggistica- zone extraurbane	
Capitolo 13° Limiti alle attività di trasformazione	
Art.113 – Fasce di rispetto stradale	
Art.114 – Larghezza delle fasce di rispetto stradali e distanze dalle strade	
Art.115 – Fasce di rispetto ferroviarie	
Art.116 – Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriali	
Capitolo 14° Disposizioni transitorie	
Art.117 – Piani attuativi	
TITOLO V – PIANO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE	
Capitolo 1° Norme tecniche di intervento sul patrimonio edilizio tradizionale montano	
Art. 118 – Patrimonio edilizio tradizionale montano	
Art. 119 - Applicazioni	

Art. 120 - Definizioni	
Art. 121 – Uso dei manufatti	
Art. 122 – Ambito di applicazione	
Art. 123 - Tipi di intervento edilizio	
Art .124 - Convenzione	
Art. 125 – Infrastrutture, servizi, opere di urbanizzazione	
Art. 126 – Infrastrutture viarie e pedonali di accesso	
Art. 127 – Aree e spazi di parcheggio	
Art. 128 – Elementi tecnologici	
Art. 129 – Approvvigionamento idrico	
Art. 130 - Scarichi	
Art. 131 – Requisiti igienico sanitari dei locali	
Art. 132 – Ampliamenti volumetrici	
Art. 133 – Pertinenze e Manufatti accessori	
Art. 134 – Elaborati di progetto	
Art. 135 - Vigilanza	
ALLEGATO 1-EC ELENCO DEI CARTIGLI	